



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Servizio Penale

n. 19/23

Roma, 14 aprile 2023

Relazione tematica

Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in relazione al fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

RIF. NORM.: art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

SOMMARIO: 1. Inquadramento normativo. - 2. I caratteri del fatto di lieve entità: mezzi, modalità e circostanze dell'azione. - 2.1. Qualità delle sostanze. - 2.2. Quantità delle sostanze. - 3. L'analisi della giurisprudenza di legittimità dell'anno 2022: premessa. - 4. I casi nei quali è stata riconosciuta l'ipotesi lieve, e quelli nei quali la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio. - 5. I casi nei quali è stata esclusa l'ipotesi lieve. A) Cocaina. - 5.1. B) Eroina. - 5.1.1. (segue) B) Eroina, anno 2021. - 5.2. C) *Hashish*. - 5.3. D) *Marijuana*. - 5.4. E) Coltivazione di *cannabis*. - 5.5. F) Condotta relativa a più sostanze stupefacenti. - 6. Una visione d'insieme dei dati quali-quantitativi e degli altri parametri valorizzati dai giudici di legittimità. - 7. Considerazioni conclusive. - 7.1. Necessità di una valutazione unitaria dei diversi parametri. - 7.2. Mezzi, modalità e circostanze dell'azione: individuazione dei soli elementi che consentano di ritenere - o di escludere - il piccolo spaccio. - 7.3. Qualità delle sostanze: imprescindibilità dei dati relativi al principio attivo, salvi i casi di piccolo spaccio "da strada". - 7.4. Quantità delle sostanze: limitata possibilità di predeterminare soglie quantitative.

1. Inquadramento normativo.

Introdotta nell'ordinamento dal legislatore del 1990 - quasi come un "diversivo" resosi necessario per compensare la fragilità di un sistema non sempre capace di distinguere il lecito dall'illecito, come una valvola di sfogo indispensabile per riequilibrare la risposta sanzionatoria, sottraendo dall'applicazione di pene draconiane «quella cifra di criminalità minore di cui si è persa - o, come è stato paventato, non è mai esistita - traccia nel diritto penale

positivo»¹ -, il fatto di lieve entità, previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è stato trasformato dal d.l. 24/12/2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21/02/2014, n. 10, **da circostanza** attenuante ad effetto speciale ad ipotesi autonoma di reato, divenendo fondamentale «strumento di "riequilibrio" e "riproporzionamento" del sistema sanzionatorio in materia di stupefacenti in relazione a casi concreti nei quali, per la complessiva non gravità della condotta, il principio di offensività verrebbe sostanzialmente "tradito" applicando le più severe pene previste per le ipotesi diverse dal comma 5 dello stesso art. 73 T.U. stup.»².

Per effetto dell'ulteriore novella introdotta dalla legge 16/05/2014, n. 79, il testo attualmente vigente della disposizione in oggetto è il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329»: i rapporti tra le tre diverse previsioni incriminatrici contenute nell'art. 73 T.U. stup. vanno, dunque, ricostruiti in termini di specialità unilaterale e di concorso solo apparente tra norme, poiché, attraverso la nuova formulazione del quinto comma, la particolare categoria dei fatti di lieve entità è stata sottratta dal campo di applicazione delle norme incriminatrici di cui al primo ed al quarto comma del medesimo articolo³.

La norma, come ridisegnata dal legislatore del 2014, prevede per tutti i fatti di lieve entità un'unica cornice edittale, indifferente al tipo di sostanza stupefacente prodotta o trafficata, senza riproporre la dicotomia tra le diverse droghe che connota le ipotesi-base che essa stessa richiama⁴: dunque, un fatto

¹ DONELLI, *Circostanze del reato e "tipicità negata" nella recente riforma del diritto penale degli stupefacenti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 1898.

² Così, in motivazione, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076.

³ BRANCACCIO, *Disciplina degli stupefacenti: diversità delle sostanze e configurabilità del fatto di lieve entità*, in *Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna della giurisprudenza di legittimità – Gli orientamenti delle Sezioni penali – Anno 2018*.

⁴ La norma ha resistito agli incidenti di costituzionalità sollevati proprio in relazione all'apparato sanzionatorio, ritenuto anomalo e tacciato di irragionevolezza, poiché inserito in un sistema che, all'indomani della nota sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, era tornato a distinguere le pene a seconda del tipo di sostanza stupefacente compravenduta, prevedendo percorsi sanzionatori distinti non solo in relazione ai fatti "ordinari", ma finanche in relazione agli illeciti amministrativi: la Consulta, dopo aver disposto con ordinanza n. 53 dell'11/03/2015 la restituzione degli atti al giudice rimettente, invitandolo a rivalutare la perdurante rilevanza della questione (sollevata in relazione al testo del d.l. n. 146 del 2013) alla luce della novella introdotta nel maggio del 2014, con sentenza n. 23 del 13/01/2016 ha dichiarato inammissibile la questione, nuovamente sollevata dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, ritenendo di non poter pronunciare una sentenza manipolativa, rimodulando il trattamento sanzionatorio di una fattispecie incriminatrice sulla base di parametri costituzionalmente non necessitati, poiché ciò avrebbe, di fatto, comportato l'esercizio di un potere discrezionale che la Costituzione assegna al solo legislatore. Peraltro, nel loro più recente intervento in relazione al fatto lieve, le Sezioni unite, nella motivazioni della già citata sentenza *Murolo*, hanno conferito dignità sistematica alla denunciata aporia normativa, ascrivendola alla ben precisa e ragionevole scelta del legislatore di non assegnare alcun rilievo al tipo di stupefacente, in presenza di specifiche modalità del fatto criminoso rivelatrici della sua ridotta offensività, ritenendo, evidentemente, sufficiente parametro della dosimetria sanzionatoria l'analisi dei peculiari caratteri della sola condotta oggetto di contestazione. In termini MIAZZI, *Il "nuovo" V comma T.U. n.*

di lieve entità manifestatosi in un'unica azione che abbia avuto contestualmente ad oggetto droghe "leggere" e droghe "pesanti", integra un unico reato, e non una pluralità di reati in concorso tra loro, essendosi in presenza di condotta che ha offeso beni tutelati in maniera omogenea dalla norma incriminatrice⁵; il principio ha, da ultimo, trovato conferma nella nota sentenza *Murolo*, con la quale le Sezioni unite hanno statuito il seguente principio di diritto: «L'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - così come riformulato dal decreto-legge 20/03/2014, n. 36 (conv. con modificazioni dalla legge 16/05/2014, n. 79) - prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte tipizzate, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto, sicché la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualora sia qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro" ⁶.

2. I caratteri del fatto di lieve entità: mezzi, modalità e circostanze dell'azione.

I caratteri del fatto di lieve entità sono rimasti indifferenti all'evoluzione del quadro normativo, non essendo mai variati dopo l'introduzione della disposizione, avvenuta con il Testo Unico del 1990; i criteri considerati sintomatici di un'offesa attenuata all'interesse protetto, di quella più limitata incisione dei beni giuridici della salute collettiva e dell'ordine e della sicurezza pubblici su cui si fonda la *ratio* della previsione legislativa, riguardano sia l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa) che l'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze): l'indagine deve, dunque, valorizzare ogni aspetto della condotta delittuosa che possa essere significativo della sua ridotta offensività.

I primi tre parametri individuati dalla norma riguardano l'azione: i mezzi (ciò che è servito al soggetto per commettere il reato: ad esempio, sostanze da taglio, mezzi di trasporto, sistemi di videosorveglianza installati per prevenire l'irruzione delle forze dell'ordine, immobili utilizzati per stoccare o per lavorare lo stupefacente), le modalità (il modo rudimentale, ingenuo o comunque poco scaltro, o, al contrario, accorto, organizzato e professionale, in cui il reato è stato commesso) e le altre circostanze dell'azione (tra le quali, secondo il preferibile orientamento dei giudici di legittimità, dovrebbero ricomprendersi

309/1990: dal reato di quantità al reato di condotta?, in www.questionegiustizia.it, 18 gennaio 2016, ad avviso del quale «il fatto di lieve entità è [...] un reato di condotta e non di quantità e qualità (nel senso di tipo di sostanza)».

⁵ BERNARDONI, *Stupefacenti di qualità diversa e lieve entità: un passo avanti delle Sezioni Unite nel chiarimento dei rapporti tra le varie ipotesi di narcotraffico*, in penalecontemporaneo.it, 21 novembre 2018.

⁶ Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, *Murolo*, Rv. 274076-02.

«anche le “circostanze soggettive” tutte, e quindi anche le finalità della condotta tenuta dall'agente»⁷); ad essi può essere riconosciuta significativa pregnanza - indipendentemente dal fatto che abbiano formato oggetto di analitica contestazione⁸ - ogni volta che consentano di ritenere, o, per converso, di escludere, che l'episodio per il quale è processo presenti minor disvalore perché sintomatico di un'attività rudimentale, o comunque non svolta con caratteristiche di allarmante professionalità.

Nella formulazione della norma, i parametri sono separati da una congiunzione disgiuntiva: dunque, è certamente sufficiente la valorizzazione anche solo di uno di essi, in assenza di significativi elementi che depongano in senso contrario, per il riconoscimento dell'ipotesi lieve.

A proposito di mezzi, modalità e circostanze dell'azione, vale ricordare che, secondo la oramai univoca giurisprudenza di legittimità, così come non sempre la circostanza che sia contestato un singolo episodio di spaccio è significativa di minore offensività, ben potendo trarsi dagli altri dettagli del caso concreto elementi in senso contrario⁹, allo stesso modo, e correlativamente, la presenza nell'ordinamento dell'art. 74, comma 6, T.U. stup. illustra che la reiterazione delle condotte, la predisposizione di una minima organizzazione, la circostanza che l'imputato abbia agito in collegamento più o meno stabile con altri soggetti, non sono di per sé sufficienti ad escludere la lievità del fatto: ed invero, se è astrattamente possibile ritenere di lieve entità i reati posti in essere dai membri di un'associazione per delinquere appositamente creata per realizzare un programma criminoso avente ad oggetto la perpetrazione di una serie indefinita di delitti in materia di stupefacenti, non può certo assegnarsi dirimente pregnanza, nell'indagine relativa alla configurabilità dell'ipotesi meno grave, all'aspetto organizzativo ovvero alla semplice ripetizione degli illeciti.

Si è, pertanto, statuito che «In tema di stupefacenti, ai fini dell'accertamento del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato

⁷ Così, in motivazione, Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911.

⁸ Sez. 6, n. 7501 del 24/01/2013, Cantarella, Rv. 255147-01: «In tema di reati concernenti gli stupefacenti, ai fini della concedibilità della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, il giudice può tenere conto anche di dati informativi offerti dal processo e non formalizzati nella contestazione al medesimo imputato di specifici ulteriori reati o di altre circostanze aggravanti, in quanto ciò non determina violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione».

⁹ Cfr. Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Cardia, Rv. 270767: «In materia di sostanze stupefacenti, è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente». Il principio è stato successivamente ribadito, tra le altre, da Sez. 4, n. 10390 del 30/01/2018, Lemma, non mass., secondo cui la valutazione dell'offensività della condotta non può «essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva».

(quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze o dalle modalità organizzate della condotta, essendo quest'ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva. (In motivazione, la Corte ha annullato la sentenza che aveva escluso l'ipotesi di cui all'art.73, comma quinto, d.P.R. n.309 del 1990, valorizzando esclusivamente la reiterazione nel tempo delle cessioni ed omettendo di compiere una valutazione globale ed unitaria dei diversi indicatori della lieve entità del fatto)»¹⁰.

2.1. Qualità delle sostanze.

Gli ultimi due parametri indicati dalla norma in oggetto riguardano l'oggetto materiale del reato.

La qualità della sostanza stupefacente è illustrata dalla maggiore o minore percentuale di purezza del suo principio attivo, alla quale è direttamente ricollegata la maggiore o minore idoneità della condotta incriminata ad offendere il principale (ovvero, secondo alcuni, l'unico) bene giuridico protetto, quello della salute pubblica¹¹.

¹⁰ Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Canevelli, Rv. 270562. In termini, tra le numerosissime sentenze non massimate degli ultimi anni, meritano di essere citate Sez. 6, n. 33019 del 14/12/2017, dep. 2018, Santoro, non mass., nelle cui motivazioni può leggersi che «la cessione continuativa a terzi di sostanze stupefacenti può integrare il fatto di lieve entità di cui al quinto comma, dell'art. 73 d.P.R. cit., avuto riguardo alla quantità e qualità della sostanza detenuta e spacciata, da accertarsi con riguardo al principio attivo, alla complessità ed all'ampiezza della organizzazione, al numero ed alla qualità dei soggetti coinvolti; [...] il reato di cui al comma 5 non è di per sé incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale, ma inserita in un'attività criminale organizzata o professionale, ciò in quanto l'art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990, prevede l'autonoma ipotesi di associazione finalizzata alla commissione di fatti di detenzione e cessione di lieve entità, cioè riferiti al c.d. piccolo spaccio, ancorché organizzato», e Sez. 3, n. 23930 dell'11/04/2014, Castelli, non mass., che - enunciando il principio di diritto secondo cui «la mera reiterazione nel tempo di più condotte di cessione di modiche quantità sostanze stupefacenti non osta al [...] riconoscimento» dell'ipotesi lieve - ha annullato con rinvio la sentenza di condanna che aveva escluso la minore offensività dei fatti osservando che «le modalità dello spaccio (su strada e con ripartizione dei compiti fra i correi) denotavano come gli stessi avessero costituito una sorta di "punto vendita" di *marijuana* noto ai consumatori che li avvicinavano in autovettura per rifornirsi»: la Corte ha rilevato che «se appare normativamente sancita la compatibilità dell'attenuante speciale addirittura con la partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico (continuativo) di modiche quantità sostanze stupefacenti, appare evidente come la mera ripartizione di compiti tra i concorrenti nel reato che caratterizza la fattispecie non possa assurgere a ragione ostativa al riconoscimento della ipotesi della lieve entità».

¹¹ I delitti di cui all'art. 73 T.U. stup. sono stati tradizionalmente considerati plurioffensivi, in quanto lesivi della salute pubblica (poiché il consumo di ogni tipo di sostanza avente effetti psicoattivi, sia essa "leggera" o "pesante", naturale o sintetica, è dannoso e nocivo per la salute dei consociati), dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica (poiché ogni attività illecita rientrando nel c.d. ciclo della droga è potenzialmente idonea a turbare la tranquillità e la pacifica convivenza dei consociati, l'ordinato assetto del vivere civile cui corrisponde il senso di sicurezza della collettività, costituendo altresì possibile «fonte di profitti finanziari e di patrimoni considerevoli che permettono alle organizzazioni criminali transnazionali di penetrare, contaminare e corrompere le struttura dello Stato, le attività commerciali e finanziarie legittime e le società a tutti i livelli»: così, nelle premesse, la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 20 dicembre 1988). Nel suo più recente intervento in materia (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624, relativa alla rilevanza penale della condotta di coltivazione di piante da stupefacenti), le Sezioni unite hanno, tuttavia, ritenuto sufficiente il riferimento al bene giuridico della salute pubblica, l'unico dotato di copertura costituzionale (art. 32) e convenzionale (artt. 3 e 35 CDFUE), recependo le corpose elaborazioni dottrinali circa la necessità di espungere dal nucleo del bene giuridico qualsiasi concetto o categoria che, in quanto connotato da

Occorre, in proposito, rammentare che le sostanze stupefacenti assumono rilievo penale non per la loro sola caratteristica astratta, non per la loro semplice corrispondenza al "tipo" descritto nelle tabelle ministeriali¹², quanto piuttosto ed unicamente per la qualità, quantità ed efficacia del principio attivo che esse contengono e che sono effettivamente in grado di veicolare nell'organismo, determinando in tal modo l'effetto lesivo del bene giuridico della salute che la legge intende proteggere: al di sotto di questa soglia, che è in concreto diversa da sostanza a sostanza, non è possibile parlare di sostanza stupefacente o psicotropa nel senso tipicamente e tassativamente definito dalla norma incriminatrice, trattandosi, piuttosto, di sostanza inerte, o comunque non in grado di cagionare nell'assuntore gli effetti di assuefazione, dipendenza e di stimolo ovvero di depressione del sistema nervoso centrale tipici delle diverse droghe in commercio¹³.

Dunque, gli effetti psicoattivi tipici di ogni stupefacente sono provocati dalla molecola, comunemente definita principio attivo, presente in ogni sostanza in livelli di concentrazione e con caratteristiche diverse: la maggiore o minore purezza è, invero, determinata tanto dai fattori naturali che influenzano il processo di produzione delle droghe di origine vegetale (ad esempio, due piante della stessa varietà di *cannabis*, messe a dimora l'una affianco all'altra, possono produrre *THC* in percentuali anche significativamente diverse), quanto dalle attività poste in essere da chi sovrintende alle operazioni di taglio, suddivisione e confezionamento delle dosi da destinare al mercato (ad esempio, il maggiore o

assoluta vaghezza, non sia in grado di consentire la selezione, ai fini dell'incriminazione, delle condotte autenticamente lesive di beni meritevoli di tutela penale: «l'utilizzazione dello schema del reato di pericolo presunto - può leggersi nelle motivazioni della pronuncia - rende superfluo [...] il richiamo a concetti come la sicurezza, l'ordine pubblico o il mercato clandestino, che, con riferimento alla fattispecie in esame, appaiono declinati in forma eccessivamente generica perché privi di un collegamento sufficientemente diretto con quello della salute, il quale trova un solido ancoraggio costituzionale nell'art. 32, che lo qualifica addirittura come diritto soggettivo. Del pari, nessuna autonomia semantica può essere riconosciuta alla "salvaguardia delle giovani generazioni"; locuzione che, per evitare impropri sconfinamenti nel terreno dell'etica, deve intendersi ricompresa nel più generale concetto di salute, non potendo che essere interpretata come "salvaguardia della salute delle giovani generazioni". Al fine di individuare l'oggetto giuridico della tutela, è sufficiente, dunque, riferirsi alla salute, individuale e collettiva, proprio perché la particolare pregnanza di tale valore costituzionale consente che la sua protezione sia anticipata ad un momento precedente a quello dell'effettiva lesione».

¹² Come è noto, nel nostro ordinamento non vi è una norma che definisca cosa debba intendersi per sostanza stupefacente: conscio della sostanziale impossibilità di coniare una definizione valida dal punto di vista medico, chimico e farmacologico, idonea a ricomprendere nel suo alveo tutte le diverse sostanze, il legislatore ha scelto di fornirne una nozione *legale* imperniata sul cd. sistema tabellare, con la conseguenza che sono da considerarsi sostanze stupefacenti unicamente quelle che compaiono nelle tabelle allegata al Testo Unico, con esclusione di quelle che non vi siano ricomprese, ancorché posseggano le caratteristiche tipiche che determinano l'inserimento in tabella delle sostanze: la capacità di provocare uno stato di dipendenza, ed uno stimolo ovvero una depressione del sistema nervoso centrale che diano luogo ad allucinazioni o comunque a disordini della funzione motrice, delle facoltà intellettive, del comportamento o dell'umore; ciò in sintonia con le acquisizioni della dottrina e della scienza medica, secondo le quali la pericolosità delle droghe deriva dalla loro attitudine a causare nel consumatore tolleranza (aumentata resistenza agli effetti stupefacenti, che induce ad un progressivo e costante incremento dei quantitativi assunti) e dipendenza (cd. *craving*, crescente ed infine compulsivo ed ineliminabile bisogno di consumare droga, la mancata assunzione determinando malessere, sofferenza ed anche vere e proprie crisi di astinenza).

¹³ DE AMICIS, *La soglia drogante al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Cass. pen.*, 2008, 5, 1755.

minore quantitativo di lidocaina utilizzato per “tagliare” una partita di cocaina pura, determina la maggiore o minore purezza delle singole dosi immesse nelle piazze di spaccio), ovvero da chi crea in laboratorio le droghe di origine sintetica (ad esempio, l'*ecstasy*).

Pur essendo ben noto che il giudice può fondare il proprio convincimento su elementi diversi dall'accertamento del principio attivo, quali, ad esempio, le dichiarazioni dell'acquirente della sostanza, la confessione dell'imputato¹⁴ e l'esito del *narcotest*¹⁵, ovvero finanche su elementi che prescindono dallo stesso rinvenimento nella disponibilità dell'imputato di sostanze stupefacenti (si pensi ai numerosi procedimenti cc.dd. di “droga parlata”, nei quali la contestazione si fonda solo sul contenuto delle conversazioni telefoniche o ambientali sottoposte a captazione)¹⁶, non può trascurarsi di considerare che il vigente assetto normativo valorizza espressamente - in ciò dando continuità al sistema disegnato dalla l. n. 49/2006 e poi travolto nel 2014 dall'intervento demolitorio della Corte costituzionale - il dato relativo al quantitativo di principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente, per un verso considerandolo - anche se solo con riferimento a cinque condotte tra quelle incriminate - elemento indiziario al quale il giudice può ricorrere per comprendere se l'imputato abbia agito a fini di spaccio ovvero all'esclusivo scopo di soddisfare le esigenze di consumo personale, e, per altro verso rendendolo, proprio attraverso il riferimento alla «qualità», centrale ed imprescindibile nell'indagine relativa alla lieve entità dei fatti.

L'impianto normativo - completato dal decreto del Ministro della Salute dell'11 aprile 2006, che ha individuato il quantitativo di principio attivo idoneo a produrre l'effetto stupefacente «in un soggetto tollerante e dipendente» in mg. 0,05 per l'*LSD*, mg. 25 per l'eroina, l'*hashish* e la *marijuana*, mg. 100 per le anfetamine, e mg. 150 per la cocaina e l'*ecstasy* – pretende, dunque, che la

¹⁴ Sez. 3, n. 18611 del 18/01/2019, Aigbe, Rv. 275704: «In tema di reati concernenti gli stupefacenti, per stabilire l'effettiva natura di una sostanza non è necessaria l'effettuazione di una perizia tossicologica, essendo sufficienti altri mezzi di prova, quali le dichiarazioni testimoniali o confessorie e le risultanze degli accertamenti di polizia o di altri indizi gravi, specifici e concordanti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale la natura drogante della sostanza era stata desunta dalla confessione dell'indagato e dal dato ponderale, in assenza di elementi probatori di segno contrario offerti dalla difesa)».

¹⁵ Sez. 6, n. 2599 del 14/12/2021, dep. 2022, Palmas, Rv. 282680: «In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il c.d. *narcotest* consente di provare la natura stupefacente di una sostanza, ma non anche la quantità di principio attivo in essa contenuto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'interesse dell'imputato a ricorrere avverso la condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, avendo lo stesso censurato non la natura drogante della sostanza, ma solo l'entità del principio attivo a fronte della mancata contestazione di alcuna aggravante collegabile alla entità ponderale e non essendo stata richiesta la riqualificazione del fatto in termini di lieve entità)».

¹⁶ Cfr. le motivazioni di Sez. 4, n. 3198 del 19/11/2019, dep. 2020, Di Lanno, non mass.: «gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni» sono «fonte di prova diretta della colpevolezza dell'imputato che non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi [...] anche nella ipotesi in cui le intercettazioni facciano riferimento al ruolo di concorrenti nel reato di soggetti terzi rispetto agli interlocutori ovvero abbiano contenuto etero accusatorio».

contestazione dei delitti di importazione, esportazione, acquisto, ricezione o detenzione di droga, che si fondi sul parametro indiziario del superamento delle soglie indicate nel citato decreto ministeriale, sia supportata dall'esito di un esame tossicologico che abbia accertato la quantità di principio attivo contenuto nella sostanza.

Peraltro, indipendentemente dal tenore letterale dell'art. 75, comma 1-*bis*, T.U. stup. (che, come si è detto, consente di utilizzare quel parametro indiziario solo in relazione alle cinque condotte illecite appena elencate), è oramai opinione consolidata che l'accertamento della concreta capacità stupefacente della sostanza debba essere effettuato anche in relazione a tutte le altre fattispecie elencate dalla norma incriminatrice (coltivazione, produzione, vendita, ecc.), trovando il suo fondamento non tanto e non solo sul dato normativo settoriale, quanto soprattutto su uno dei cardini del nostro sistema penale, il principio di offensività: dovrebbe, pertanto, ritenersi del tutto insufficiente, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, così come ai fini dell'accertamento del grado di offensività della condotta, il solo dato relativo alla natura, alla tipologia ed al peso lordo della sostanza stupefacente, essendo più che mai opportuno che l'indagine venga completata individuando il principio attivo in essa contenuto.

I dati relativi al principio attivo vanno letti alla luce di quelli indicati dal d.m. 11 aprile 2006: ed invero, pur trattandosi di un decreto emesso al precipuo fine di discernere (non i fatti "lievi" dai fatti "ordinari", ma) le condotte finalizzate all'uso personale da quelle finalizzate allo spaccio, è indiscutibile che le precise indicazioni in esso contenute riposano su precise ed affidabili elaborazioni scientifiche, individuando, come si è detto, il quantitativo di principio attivo del quale un assuntore assuefatto ha bisogno per provare l'effetto psicotropo della sostanza.

Dunque, la semplice operazione matematica che viene compiuta in ogni processo relativo ai delitti di cui all'art. 73 T.U. stup. utilizzando le soglie di cui al d.m. 11 aprile 2006 (principio attivo complessivamente ricavabile dalla sostanza oggetto di contestazione *diviso* dose media singola *uguale* numero di dosi ricavabili) illustra, con elevatissimo grado di verosimiglianza, quante dosi l'imputato avrebbe potuto immettere sul mercato, fornendo così all'autorità giudiziaria un elemento fondamentale (non solo per valutare se il reo disponesse di droga in quantitativi compatibili con l'uso personale, ma anche) per comprendere l'effettivo grado di offensività della condotta e, dunque, per riconoscere o per escludere la lievità del fatto.

2.2. Quantità delle sostanze.

L'elemento quantitativo, in quanto più direttamente collegato all'oggettività del reato, svolge spesso un ruolo decisivo nella valutazione relativa alla lieve entità dei fatti¹⁷: ed invero, la detenzione di un rilevante quantitativo di droga evidenzia di per sé la maggiore pericolosità dell'azione, in relazione a tutti i profili che attengono ai beni giuridici protetti dalla norma; peraltro, accade frequentemente che al sequestro della sostanza stupefacente non si accompagni alcun altro significativo elemento, né di carattere oggettivo, né di carattere soggettivo, che possa meglio illustrare il grado di offensività della condotta: in casi del genere, è inevitabile che la sentenza che riconosca o neghi la lieve entità incentri le sue valutazioni esclusivamente sulla disamina del dato ponderale.

Può convenirsi, in linea di principio, sulla considerazione che un dato ponderale esorbitante è certamente in grado di manifestare quella «assorbente gravidanza negativa» alla quale si fa riferimento in numerose pronunce di legittimità, neutralizzando eventuali indicazioni favorevoli che sarebbe possibile trarre da altri parametri.

Il problema, come è facilmente intuibile, nasce nel momento in cui si è chiamati a trasformare in numeri la lievità o l'esorbitanza, a dare concreto contenuto ad un elemento di valutazione che il legislatore ha delineato in termini troppo vaghi: ed invero, il descritto *maquillage* che, a cavallo tra il 2013 ed il 2014, ha interessato l'art. 73, comma 5, T.U. stup., ha perpetuato quel *deficit* di precisione che era stato ritenuto trascurabile quando il fatto di lieve entità costituiva una circostanza attenuante, generando una norma incriminatrice in evidente tensione con il principio di legalità, attesa la plateale indeterminatezza dei contorni di una fattispecie che non definisce il concreto significato da attribuire ai generici parametri che elenca¹⁸.

Del resto, la crisi della legalità penale è fenomeno che non interessa certo solo la normativa degli stupefacenti: come è stato recentemente illustrato, «da molto tempo ormai l'illusione che il linguaggio legislativo denoti con precisione le fattispecie incriminatrici è svanita; e con essa è caduta anche l'ingenua

¹⁷ Una «dominante culturale», secondo la definizione di MANES, *Il nuovo art. 73 del d.P.R. n. 309/1990: nodi risolti e questioni ancora aperte. Può il principio di offensività vincolare, se non il legislatore, almeno l'interprete?*, Relazione tenuta nell'incontro di studi *Il punto sulla disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope a due anni dalla legge 49 del 2006*, tenutosi il 20 maggio 2008 presso la Corte Suprema di Cassazione: pur se, come correttamente nota PENCO, *Stupefacenti e fatto di lieve entità: la rilevanza dell'elemento quali-quantitativo nella pronuncia delle Sezioni Unite*, in *Giur. it.*, 2019, 3, 667, la sentenza *Murolo*, affermando «il dogma della valutazione complessiva», ha comportato, o comunque avrebbe dovuto comportare «un deciso ridimensionamento del ruolo dell'elemento quantitativo nell'ambito della prassi applicativa della fattispecie di lieve entità».

¹⁸ Si è, peraltro, rilevato che la dichiarazione di incostituzionalità della norma in oggetto non è in alcun modo auspicabile da un punto di vista politico-criminale, data la sua salvifica ed insostituibile funzione deflattiva e di valvola di sfogo di un sistema sanzionatorio altrimenti draconiano: sul punto cfr., più diffusamente, BERNARDONI, *op. cit.*

convinzione che il diritto penale potesse restare immune da ogni valutazione di tipo discrezionale o, peggio, da strumentalizzazioni politiche contingenti. L'immagine idealtipica del diritto penale, per cui il legislatore storico conosceva e predeterminava in anticipo tutti i casi da lui regolati, era nata attorno a situazioni semplici, contraddistinte da un nucleo evidente di disvalore, da reati singoli e circoscritti e da un consenso sociale univoco. Ma quel mondo ha cessato da tempo di esistere. Ben altra è la complessità del diritto penale del nostro tempo, composto da un profluvio caotico di leggi e spesso caratterizzato da funzioni preventive e interventistiche più che sanzionatorie, tali da mettere in crisi l'idea classica del diritto penale dell'inesistenza di lacune nel diritto penale stesso, giacché ogni comportamento non espressamente qualificato come reato dovrebbe considerarsi come lecito [...] Inoltre, quasi a realizzare la "svolta linguistica" prodottasi nell'analisi del linguaggio, la disposizione, spesso costruita in modo generico, vago e confuso, non essendo in grado di denotare comportamenti precisamente individuabili, si rende effettiva solo nel contesto degli enunciati, cosicché il mitico omaggio al principio illuministico di legalità rischia di divenire sempre più rituale e teoricamente vuoto. Fermo restando, naturalmente, che non è giustificabile un sistema basato sul predominio arbitrario del magistrato e che nel diritto penale i principi debbono passare attraverso la mediazione legislativa, è evidente che l'esigenza di determinatezza e di precisione della formulazione legale delle regole non è oggi soddisfatta dal legislatore, più che essere violata dal giudice, che si trova sovente di fronte ad enunciati formulati in modo indeterminato, talché la linea di demarcazione tra lecito e illecito penale diviene labile; e diviene problematico lo stesso fatto di agire all'interno del perimetro sintattico e semantico dato dal legislatore. Una disposizione formulata in modo impreciso, indeterminato o oscuro si presta più facilmente ad essere interpretata e applicata in modi diversi [...] La proliferazione incontrollata e la cattiva qualità della legislazione penale, frammentaria, disorganica e pletorica minano dall'interno il principio di legalità, così come inteso dal paradigma moderno; delegittimano la stessa figura del legislatore e accentuano la discrezionalità giudiziale»¹⁹.

Ecco, allora, delinearsi i contorni di un'applicazione concreta della norma che appare quasi schizofrenica: le pronunce di merito «si distinguono per conclusioni abissalmente diverse – al netto delle diversità geografiche e sociali e delle peculiarità dei casi concreti – tali da lasciare pensare, forse non a torto,

¹⁹ ZACCARIA, *Una "nuova" legalità penale tra testo e interpretazione*, in *Sistema Penale*, 12/2022, 13.

che la legge applicata non sia la stessa di tribunale in tribunale, e talora di sezione in sezione»²⁰.

Anche le pronunce di legittimità degli ultimi anni, a prima lettura, restituiscono un'immagine non sempre chiara e a volte indecifrabile.

Ad esempio, con riferimento alla cocaina, il fatto di lieve entità è stato riconosciuto o comunque ritenuto astrattamente configurabile in relazione alla detenzione di gr. 58 di sostanza, idonei al confezionamento di 77 singole dosi²¹, ed è stato invece escluso in relazione alla detenzione di gr. 14 di sostanza, idonei al confezionamento di 27 singole dosi²²; con riferimento ai derivati della *cannabis*, il fatto di lieve entità è stato riconosciuto o comunque ritenuto astrattamente configurabile in relazione alla detenzione di gr. 58 lordi di *marijuana*, contenenti principio attivo sufficiente per il confezionamento di 326 singole dosi²³, ed è stato, invece, escluso in relazione alla detenzione di gr. 32 lordi di *marijuana* contenenti principio attivo sufficiente per il confezionamento di 180 singole dosi²⁴; è stato riconosciuto o comunque ritenuto astrattamente configurabile in relazione alla detenzione di circa gr. 240 lordi di *hashish*²⁵, ed è stato, invece, escluso in relazione alla detenzione di gr. 178 lordi di *hashish*²⁶.

Tuttavia, l'apparente schizofrenia della quale si diceva viene quasi a scomparire con l'integrale lettura delle motivazioni delle sentenze: ed invero, così come è accaduto che, in presenza di quantitativi più elevati, il fatto sia stato ritenuto lieve a cagione di un'attività comunque rudimentale, coinvolgente una limitata cerchia di acquirenti ovvero svolta per un periodo di tempo più limitato, in altri casi, nonostante l'accertata detenzione di quantitativi più esigui, non si è ritenuto di poter accedere alla invocata derubricazione a cagione della contestuale presenza di ulteriori elementi idonei ad illustrare l'organizzazione, l'ampiezza e la diuturnità dell'attività di spaccio, ovvero comunque la gravità della condotta posta in essere²⁷.

²⁰ LEOPIZZI, *op. cit.*

²¹ Sez. 3, n. 35598 del 18/05/2016, Giardino, non mass.

²² Sez. 6, n. 46056 del 25/09/2014, Mezouari, non mass.

²³ Sez. 4, n. 16688 del 22/01/2021, Shakhawat, non mass.

²⁴ Sez. 6, n. 14592 del 16/02/2021, Livorti, non mass. sul punto.

²⁵ Sez. 6, n. 10895 del 05/03/2013, Massara, non mass..

²⁶ Sez. 3, n. 20423 del 21/04/2015, Mauriello, non mass.

²⁷ Significativa, in argomento, è Sez. 4, n. 50305 del 20/07/2018, Perrone, Rv. 274001-01, che ha giudicato l'imputato tratto a giudizio per aver ceduto un esiguo quantitativo di *MDMA* ad una ragazza, sciogliendolo in una bottiglia d'acqua che aveva poi somministrato alla vittima, onde vincerne le resistenze e consumare con lei un rapporto sessuale, sfruttando la capacità della cd. "droga dello stupro" di produrre «effetti psico-stimolanti di sovraeccitazione e di affidamento nell'altro, con perdita di controllo, nonché una innaturale sensazione di benessere che sovrasta anche la percezione di sintomatologie dolorose»; la ragazza, tuttavia, dopo aver bevuto, era deceduta a cagione di una intossicazione acuta. La Corte, nonostante la condotta relativa allo stupefacente avesse riguardato quantitativi minimi, ha condiviso la decisione dei giudici di merito di non ritenere il fatto di lieve entità: «In tema di stupefacenti, il riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, richiede una valutazione complessiva dell'offensività della condotta, che abbia riguardo non solo alla quantità e alla qualità dello stupefacente ceduto, alle modalità della cessione e alle sue finalità, ma anche agli indici rivelatori del grado d'incidenza della stessa sulla capacità di autodeterminazione dell'assuntore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il

Dunque, a ben vedere, le diverse risposte fornite dalla Corte a casi apparentemente sovrapponibili non sono il sintomo di un'applicazione disomogenea ed eccentrica della norma, ma, all'opposto, testimoniano l'attenzione che i giudici di legittimità hanno doverosamente riservato alla sistematica analisi di ogni peculiare elemento del caso concreto, e, al tempo stesso, illustrano che il dato ponderale, pur avendo – forse meglio di ogni altro parametro - una significativa capacità di descrivere il grado dell'offesa, non è comunque di per sé solo sufficiente a riflettere esaustivamente l'oggettività giuridica del fatto, rimanendo, dunque, necessaria ed imprescindibile una valutazione unitaria, complessiva e sistematica di tutti gli elementi che hanno caratterizzato la condotta oggetto di contestazione.

3. L'analisi della giurisprudenza di legittimità dell'anno 2022: premessa.

Il quadro apparentemente eterogeneo degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità in argomento, ed i risultati di un recente studio effettuato, su richiesta del Presidente titolare della Sesta sezione penale, da due addette all'ufficio del processo assegnate alla citata Sezione²⁸, hanno indotto la Presidente aggiunto della Corte a chiedere a questo Ufficio di predisporre «una relazione ricognitiva degli orientamenti maturati da parte delle Sezioni competenti a trattare i procedimenti relativi ai reati in materia di stupefacenti con riguardo al fatto di lieve entità», così da mettere in luce tanto «i diversi parametri valorizzati dalle Sezioni di questa Corte ai fini del riconoscimento della citata ipotesi normativa», quanto «il principio attivo stupefacente ritenuto

giudice di merito aveva escluso la configurabilità di tale figura delittuosa sul rilievo dell'elevata offensività della condotta, desunta dalle insidiose modalità della cessione, idonee a incidere significativamente sulla libertà sessuale dell'acquirente)».

²⁸ Lo studio, analizzando 389 sentenze emesse nell'ultimo triennio dalla Corte di cassazione, ha innanzitutto delimitato i *range* quantitativi lordi entro i quali è stata riconosciuta l'ipotesi lieve (da gr. 0,2 a gr. 150 per la cocaina; da gr. 0,13 a gr. 107,71 per l'eroina; da gr. 0,55 a gr. 246 per la *marijuana*; da gr. 0,97 a gr. 386,93 per l'*hashish*); ha, poi, individuato i quantitativi lordi a partire dai quali è stata riconosciuta l'ipotesi ordinaria (gr. 0,6 per la cocaina; da gr. 6,69 per l'eroina; gr. 13,40 per la *marijuana*; gr. 11,85 per l'*hashish*); all'interno della cd. «area di interferenza» (popolata dai valori ponderali che la giurisprudenza di legittimità ha valorizzato in alcuni casi per riconoscere ed in altri per escludere la lieve entità), ha isolato i quantitativi lordi in relazione ai quali «l'oscillazione tra l'applicazione della lieve entità e del fatto non lieve è più forte» (da gr. 3,81 a gr. 23,66 per la cocaina; da gr. 6,64 a gr. 28,40 per l'eroina; da gr. 36,10 a gr. 108,30 per la *marijuana*; da gr. 41 a gr. 101,50 per l'*hashish*). Ha, quindi, ritenuto di poter individuare «una soglia quantitativa orientativa che discrimini – sul piano interpretativo e applicativo – la lieve entità dalle fattispecie più gravi» nel modo che segue: al quantitativo lordo più elevato della predetta «area di interferenza», arrotondato per eccesso (dunque: gr. 25 per la cocaina; gr. 30 per l'eroina; gr. 110 per la *marijuana*; gr. 102 per l'*hashish*), è stata applicata la percentuale di purezza media delle sostanze indicata nella più recente *Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia*, redatta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Antidroga (68% per la cocaina; 17% per l'eroina; 12% per la *marijuana*; 25% per l'*hashish*). Ha, dunque, concluso nel senso che «in tema di detenzione illecita di stupefacenti, l'ipotesi lieve prevista dall'art. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990 è ravvisabile, di norma, quando la quantità detenuta per lo spaccio, in termini di principio attivo, non superi: per la cocaina g 17; per l'eroina g. 5,1; per la *marijuana* g 12,1; per l'*hashish* g 25,5», salva «la valutazione dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione, da eseguirsi nei casi in cui il dato ponderale non rivesta valore assorbente».

idoneo ad integrare il fatto di lieve entità» in relazione alle sostanze stupefacenti tabellate.

L'indagine è stata condotta nel modo che segue: sono state analizzate le circa 800 sentenze depositate nell'anno 2022 dalla Corte di cassazione che si sono occupate del fatto di lieve entità; tra esse, sono state considerate esclusivamente quelle nelle quali la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup. aveva formato oggetto di uno dei motivi di ricorso, trattandosi, in tutta evidenza, delle uniche pronunce in grado di fornire elementi utili ai fini della presente ricerca; proprio in considerazione degli obiettivi della ricerca - individuare i parametri ed i dati ponderali che la Corte valorizza per riconoscere o per escludere il fatto di lieve entità - sono state "scartate" le sentenze, che, richiamando principi ed orientamenti non utili ai nostri fini, hanno dichiarato il motivo di ricorso con il quale si invocava la derubricazione del fatto inammissibile, senza in alcun modo confrontarsi con le doglianze del ricorrente (ad esempio perché l'omologo motivo di appello era stato rinunciato dall'imputato; o perché si impugnava un provvedimento restrittivo che aveva applicato la misura degli arresti domiciliari, compatibile tanto con il fatto ordinario quanto con il fatto lieve, con conseguente difetto di interesse del ricorrente, ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., poiché l'eventuale accoglimento del motivo non avrebbe potuto determinare alcun risultato vantaggioso).

Infine, le sentenze che hanno rigettato o accolto nel merito il motivo di ricorso, ma senza fornire alcuna indicazione in merito al quantitativo di droga oggetto di contestazione (ad esempio, le pronunce nelle quali erano in contestazione episodi di cd. "droga parlata", ovvero quelle relative ad associazioni per delinquere finalizzate alla perpetrazione di illeciti in materia di stupefacenti, che hanno vagliato l'invocata sussumibilità del delitto associativo nell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, T.U. stup., e dei reati fine - spesso descritti con generici riferimenti ai plurimi episodi di spaccio perpetrati dai sodali - nella fattispecie di minore gravità), sono state prese in considerazione solo quando dalla motivazione sia stato comunque possibile trarre indicazioni specifiche e dettagliate funzionali agli obiettivi dell'indagine.

La descritta operazione di scrematura ha consentito di concentrare l'attenzione su 321 sentenze, la cui analisi ha fornito risultati facilmente intellegibili.

Nei 207 casi in cui formava oggetto di contestazione la condotta relativa ad una sola sostanza stupefacente, per 192 volte (pari al 92,75% dei casi) la Corte ha disatteso il motivo di ricorso con il quale l'imputato invocava la derubricazione dei fatti: 100 casi su 106 per la cocaina; 21 casi su 23 per

l'eroina; 26 casi su 30 per l'*hashish*; 30 casi su 33 per la *marijuana*; 16 casi su 16 per la coltivazione di *cannabis*.

Nei restanti 15 casi, per quattro volte la Corte ha ritenuto di poter direttamente riconoscere l'ipotesi lieve (due casi relativi alla cocaina, uno all'eroina, uno all'*hashish*), mentre per undici volte l'annullamento è stato effettuato con rinvio, essendosi sollecitata una nuova valutazione del compendio probatorio da parte dei giudici di merito (quattro casi relativi alla cocaina, uno all'eroina, tre all'*hashish*, tre alla *marijuana*).

Nei 114 casi in cui formava oggetto di contestazione una condotta relativa a più sostanze stupefacenti, per 108 volte (pari al 94,73% dei casi) la Corte ha disatteso il motivo di ricorso con il quale l'imputato invocava la derubricazione dei fatti; nei restanti 6 casi, per tre volte la Corte ha riconosciuto l'ipotesi lieve, e per tre volte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, invitando i giudici di merito ad effettuare una nuova valutazione dei fatti.

Nei successivi paragrafi verranno illustrati nel dettaglio i dati relativi alle sentenze scrutinate, riservando ad un paragrafo finale le considerazioni conclusive tanto in merito ai parametri che la Corte è solita valorizzare nelle motivazioni relative all'ipotesi di reato in argomento, quanto in merito al (la possibilità di individuare utilmente del) le soglie quantitative al di sotto delle quali la Corte sia solita riconoscere l'ipotesi lieve (ovvero al di sopra delle quali è solita escluderlo).

In relazione a ciascuna sentenza, non ci si limiterà ad indicare i soli dati ponderali, spesso incompleti, riportati nelle motivazioni: onde fornire un quadro il più possibile esaustivo, attraverso semplici operazioni matematiche sono state tratte dai dati disponibili - ogni volta in cui ciò è stato possibile - indicazioni precise tanto in merito al quantitativo di principio attivo ricavabile dalla sostanza oggetto di contestazione (in relazione a quelle sentenze che si limitavano ad indicare il peso lordo della sostanza e la percentuale di principio attivo accertata, ovvero a quelle che si limitavano ad indicare il numero di dosi ricavabili dalla droga rinvenuta nella disponibilità dell'imputato), quanto in merito al numero di dosi medie singole ricavabili dal compendio psicotropo, replicando l'operazione con la quale si conclude ogni consulenza tossicologica, e, dunque, dividendo il dato del principio attivo - indicato dalla sentenza o ricavato nella maniera che si è appena indicata - per il quantitativo di principio attivo idoneo a produrre l'effetto stupefacente «in un soggetto tollerante e dipendente» indicato dal d.m. 11 aprile 2006 (mg. 25 per l'eroina, l'*hashish* e la *marijuana*, mg. 150 per la cocaina).

Si è, invero, ritenuto non solo possibile, ma anche doveroso evidenziare, in relazione a ciascun singolo episodio delittuoso scrutinato dai giudici di

legittimità, il dato quantitativo e quello qualitativo, onde effettuare un'indagine che tenesse conto della lettera della legge (che, come si è visto, impone di valorizzare sinergicamente «qualità e quantità», e, dunque, peso lordo e principio attivo delle sostanze) e dell'oramai univoco orientamento giurisprudenziale che impone una valutazione unitaria, globale e sistematica di tutti i parametri indicati dall'art. 73, comma 5, T.U. stup.

4. I casi nei quali è stata riconosciuta l'ipotesi lieve, e quelli nei quali la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio.

I casi nei quali la Corte ha accolto il motivo di ricorso dell'imputato, annullando con o senza rinvio la sentenza di condanna, verranno suddivisi in relazione al tipo di sostanza stupefacente, indicando per ciascuna sentenza la condotta che formava oggetto di contestazione (integrando nel modo che si è appena descritto i dati relativi al principio attivo ed al numero di dosi ricavabili: in questo caso i dati saranno riportati tra parentesi ed in corsivo), e richiamando i passaggi salienti delle motivazioni.

Cocaina

In relazione alla cocaina, si registrano nella giurisprudenza di legittimità del 2022 **sei pronunce che hanno accolto il motivo di ricorso con il quale l'imputato invocava la derubricazione dei fatti**: in due casi la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, mentre nei restanti quattro casi gli atti sono tornati al giudice di merito per una nuova valutazione.

Riconoscimento dell'ipotesi lieve

Sez. 6, n. 43430 del 13/10/2022, Vernati, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 70 lordi di cocaina**, dall'imprecisato principio attivo. Il motivo di ricorso è stato accolto, con derubricazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., ed annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, essendo il reato estinto per l'integrale decorso dei termini di prescrizione, rilevandosi che i giudici di merito avevano «limitato il proprio giudizio sul punto alla sola emergenza offerta dal dato quantitativo della sostanza detenuta dall'imputato», senza considerare, per un verso, che «la condotta contestata al ricorrente non trova sfondo in un pregresso criminale del ricorrente che dia conto di una immediata collocazione dello stesso all'interno del circuito criminale tipicamente proprio del traffico di stupefacenti, altrimenti non disvelato dalle frequentazioni ordinarie del V. o da contegni ascrivibili allo stesso, messi in luce della indagini, che legittimino l'idea di una radicata e professionale inserzione nel relativo settore illecito», e, per altro verso, che l'imputato era un «abituale e cronico assuntore di cocaina», e godeva di una cospicua disponibilità finanziaria, di modo che era verosimile ipotizzare che solo una piccola parte del quantitativo

caduto in sequestro sarebbe stata destinata ad un uso diverso da quello personale (con conseguente piena compatibilità del ben più ridotto quantitativo destinato allo spaccio con una valutazione del fatto in termini di lieve entità).

Sez. 3, n. 3327 del 16/12/2021, dep. 2022, Farka, non mass.: **venti episodi di spaccio** di piccoli quantitativi di cocaina. Il motivo di ricorso è stato accolto, con derubricazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., ed annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, essendo il reato estinto per l'integrale decorso dei termini di prescrizione, rilevandosi che i giudici di merito avevano impropriamente assegnato «valore preponderante» alla «reiterazione delle condotte, che connotavano un'attività continuativa nel tempo», dovendosi invece ricondurre i fatti all'ipotesi lieve, atteso il limitato dato quantitativo e qualitativo, in ossequio al consolidato principio secondo cui «l'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa».

Annullamento con rinvio per nuova valutazione

Sez. 4, n. 36802 del 19/04/2022, Palermo, non mass. (cautelare): detenzione a fini di spaccio di un non indicato quantitativo lordo di cocaina, contenente **gr. 4,30 di cocaina pura**, idonei al confezionamento di **28,7 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo di ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento con rinvio del provvedimento del tribunale del riesame, censurando tanto l'apodittica valorizzazione di un dato ponderale non significativo, quanto la valorizzazione di elementi inconferenti («i precedenti penali specifici, assunti come sintomo di una stabile e abituale dedizione allo smercio della droga») e la mancata analisi dei parametri ai quali fa riferimento la norma incriminatrice.

Sez. 3, n. 31768 del 13/05/2022, Filippone, non mass.: cessione di **gr. 16,7 lordi di cocaina**, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 2,1 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **14 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo di ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza di condanna, censurando che la corte d'appello avesse «escluso la lieve entità del fatto contestato al F. solo in ragione del fatto che egli era noto quale "spacciatore", senza specificare l'entità dell'attività di spaccio della quale lo stesso farebbe parte, e quindi quanto la sua condotta di cessione di droga di cui all'imputazione potesse concretamente contribuire alla diffusione nel mercato di sostanza stupefacente», ed avesse altresì valorizzato i precedenti penali (peraltro neppure specifici) dell'imputato, che «possono trovare ragionevole considerazione nelle valutazioni in ordine al riconoscimento della contestata recidiva», ma «non risultano idonei, di per sé, a

giustificare la valutazione negativa dei giudici di appello quanto alla consistenza offensiva del fatto commesso».

Sez. 3, n. 10733 del 03/12/2021, dep. 2022, Viscardi, non mass.: cessione di una dose di **gr. 0,61 lordi di cocaina**, cessione di un imprecisato quantitativo di cocaina per un controvalore di € 400, detenzione a fini di spaccio di **gr. 1,40 lordi di cocaina**, suddivisa in tre confezioni e di ulteriori **gr. 15,73 lordi di cocaina**, suddivisi in 31 involucri, dal principio attivo non accertato. Il motivo di ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza di condanna, essendosi rilevato che i criteri valorizzati dai giudici di merito (reiterazione della condotta, consumata con modalità seriali, in pieno giorno e in una zona residenziale densamente abitata; rudimentale, ma efficace organizzazione; non occasionalità della condotta e notorietà dell'imputato quale soggetto dedito allo spaccio nell'ambiente dei tossicodipendenti, come desumibile dalle dichiarazioni rese da un acquirente) non erano ostativi alla invocata derubricazione, poiché quanto contestato all'imputato era «astrattamente non incompatibile con (ed anzi del tutto sovrapponibile al) l'ipotesi del piccolo spaccio organizzato che non osta di per sé alla qualificazione del fatto in termini di lieve entità».

Sez. 4, n. 3285 del 14/12/2021, dep. 2022, Tarantino, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 4 lordi di cocaina**, contenenti **gr. 2,45 di cocaina pura**, idonei al confezionamento di **15 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo di ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza di condanna, essendosi rilevato che i giudici di merito avevano erroneamente preteso un «favorevole giudizio su tutti i parametri indicati nella disposizione, sia quelli che attengono alla quantità, che quelli che attengono ai mezzi ed alle modalità dell'azione», mentre invece, come è noto, la complessiva valutazione di tutti gli elementi del fatto non impone certo che tutti gli indici normativi debbano necessariamente ricorrere; nel caso di specie «l'erroneità del presupposto ermeneutico su cui la Corte territoriale esclude la qualificazione del reato nella fattispecie lieve si appalesa laddove non si confronta il dato quantitativo, la cui modestia non viene posta in discussione, con i mezzi e le modalità dell'azione la cui particolare gravità, tale da elidere la scarsa importanza del primo parametro, non viene efficacemente argomentata».

Eroina

In relazione all'eroina, si registrano nella giurisprudenza di legittimità del 2022 **due pronunce che hanno accolto il motivo di ricorso con il quale l'imputato invocava la derubricazione dei fatti**: in un caso la sentenza

impugnata è stata annullata senza rinvio, ed in un caso gli atti sono tornati al giudice di merito per una nuova valutazione.

Riconoscimento dell'ipotesi lieve

Sez. 3, n. 3338 dell'11/01/2022, Yaccoubi, non mass. (cautelare): cessione di una dose di **gr. 0,43 lordi di eroina**, e detenzione a fini di spaccio di **gr. 3,85 lordi di eroina**, suddivisi in otto involucri, dal principio attivo non accertato. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza che aveva rigettato il riesame avverso il provvedimento con il quale, all'esito dell'arresto in flagranza, era stata irrogata nei confronti dell'indagato la misura inframuraria, censurando che i giudici della libertà avessero escluso l'invocata ipotesi lieve sulla base del fatto che «nel periodo tra il 19 agosto e il 2 settembre 2021, era stato ripreso, dagli impianti di videosorveglianza installati dal Comune di Perugia, all'atto di cedere sostanza stupefacente a singoli clienti in altre otto occasioni, avvenute con il medesimo *modus operandi* e nel medesimo luogo. Di conseguenza, ad avviso del Tribunale, le caratteristiche concrete delle cessioni connoterebbero in termini di professionalità l'attività posta in essere dall'indagato, il quale, inoltre, ha ammesso di svolgere l'attività di spaccio da circa due anni». La Corte ha ritenuto integrata, nel caso di specie, un'ipotesi di piccolo spaccio, «posto che il requisito della continuità dell'attività di spaccio è risultato circoscritto a pochissime dosi alla volta, e considerando che non sono state accertate modalità particolarmente allarmanti di tale attività, non essendo stati sequestrati né strumenti per il confezionamento delle dosi (bilancini, sostanze da taglio, ecc.), né denaro, né altri elementi da cui desumere una certa organizzazione (quali, ad esempio, appunti relativi alle vendite e/o agli acquisti dello stupefacente), e che l'indagato ha dichiarato di dormire su una panchina, il che fa ritenere che gli si procurasse di volta in volta un numero limitato di dosi, che egli poi rivendeva. Una conclusione del genere non è certo smentita dal fatto che l'indagato vendesse lo stupefacente nel medesimo luogo, ciò non essendo in alcun modo decisivo per la sussistenza della "piazza di spaccio", che designa un luogo in cui l'attività di cessione avviene con un rifornimento costante e significativo di sostanza stupefacente e con modalità organizzate da parte di più soggetti con ruoli differenziati (vedette, *pusher*, mediatori con i clienti, ecc.), tale da garantire lo smercio dello stupefacente senza soluzione di continuità: tutti elementi non rinvenibili nel caso in esame».

Annullamento con rinvio per nuova valutazione

Sez. 6, n. 47155 del 20/10/2022, Flore, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 29,75 lordi di eroina**, dalla quale erano ricavabili **gr. 2,487 di eroina pura**, idonei al confezionamento di poco meno di **100 dosi medie singole** da gr. 0,025. La Corte ha annullato con rinvio *in parte qua* la sentenza

di condanna, invitando il giudice di merito a rivalutare i fatti prendendo in considerazione non solo il dato ponderale, ma anche le altre caratteristiche dell'azione, rilevando che «il quantitativo di eroina detenuta, pari a 29,753 grammi lordi, non risulta di per sé negativamente assorbente rispetto agli altri criteri ai fini della qualificazione giuridica della condotta come di lieve entità», ed evidenziandosi che lo *Studio* recentemente predisposto dall'Ufficio per il Processo presso la Sesta sezione penale ha individuato in gr. 5,1 di principio attivo di eroina pura la soglia entro la quale è di regola riconosciuta l'ipotesi lieve; è stato, così, affermato il seguente principio di diritto: «in tema di detenzione di sostanze stupefacenti è configurabile la fattispecie autonoma di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 quando la quantità di principio attivo tipo eroina sia inferiore a g 5,1, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito quando tale quantitativo sia superato». In relazione agli altri parametri normativi, la Corte ha osservato che gli elementi probatori valorizzati dai giudici di appello non sono idonei a fondare un giudizio di maggiore offensività, «potendo al più provare la generica destinazione a terzi della sostanza. Infatti, sotto il profilo del valore probatorio, il rinvenimento dei due bilancini e dell'altro materiale utile per il confezionamento (coltello, *cellophane*), così come la mancanza di una stabile attività lavorativa, sono elementi che possono provare l'attività di cessione ma non giustificano l'applicazione della fattispecie più grave in quanto non esprimono una maggiore offensività della condotta. Analogo discorso deve farsi per quanto riguarda l'occultamento della sostanza all'esterno dell'abitazione del ricorrente e il sistema di videosorveglianza da costui approntato. Del resto, è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui la lieve entità del fatto è compatibile con un'attività di spaccio organizzata (Sez. 6, n. 28251 del 09/02/2017, cit.). Di conseguenza, per poter ritenere integrato e provato il fatto più grave in luogo del fatto lieve, sono necessari elementi fattuali che esprimono una maggiore offensività della condotta». Infine, si è censurato che i giudici di merito avessero riconosciuto ma «trascurato di esaminare la rilevanza della condizione di tossicodipendenza [...], una condizione personale, questa, che incide non solo sul dato quantitativo - poiché è verosimile che una parte della droga detenuta fosse destinata al consumo personale - ma anche sulla concreta portata del descritto contesto di cessione, potendo ricondursi la cessione a quella di uno spaccio allestito dal consumatore per lucrare, sulla droga ceduta, il necessario per alimentare il proprio consumo. In sintesi, la condizione di attuale tossicodipendenza rendeva altamente probabile se non l'esclusivo uso personale anche la destinazione ad uso personale».

Hashish

In relazione all'*hashish*, si registrano nella giurisprudenza di legittimità del 2022 **quattro pronunce che hanno accolto il motivo di ricorso con il quale l'imputato invocava la derubricazione dei fatti**: in un solo caso la Corte ha riconosciuto l'ipotesi lieve, mentre nei restanti tre casi gli atti sono tornati al giudice di merito per una nuova valutazione.

Riconoscimento dell'ipotesi lieve

Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, in corso di massimazione: detenzione a fini di spaccio di **gr. 100 lordi di *hashish***, con percentuale del principio attivo del 34,1%, dai quali erano complessivamente ricavabili **gr. 33,79 di THC**, idonei al confezionamento di **1.351 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo di ricorso è stato accolto, riqualificandosi il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., essendosi rilevato che «si è in presenza di un dato ponderale non particolarmente significativo e pienamente compatibile con un'attività di "piccolo spaccio", comportante una disponibilità economica limitata e introiti ridotti, nonché la possibilità di soddisfare un numero minimo di richieste di cessione». La Corte ha, in particolare, ritenuto che «il giudizio di offensività richiesto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non può fondarsi sul numero di dosi medie singole ricavabili, posto che tale dato indica unicamente la quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente, ma non corrisponde necessariamente al numero di dosi in concreto commercializzate con il quantitativo di stupefacente sequestrato»; pertanto, posto che lo Studio recentemente predisposto dall'Ufficio per il Processo presso la Sesta sezione penale, ha individuato in gr. 101,5 lordi di *hashish* il quantitativo in relazione al quale la giurisprudenza di legittimità maggioritaria riconosce il fatto lieve, e posto che non sono stati accertati ulteriori elementi che ostano alla invocata derubricazione («non risulta il numero degli assuntori che si rivolgevano all'imputato, né se questi avesse la capacità in termini di contatti con i fornitori all'ingrosso e di disponibilità economica - di procurarsi stabilmente ed in quantitativi apprezzabili sostanza stupefacente»), la Corte ha concluso nel senso che «il fatto contestato va riqualificato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione per la rideterminazione della pena».

Annullamento con rinvio per nuova valutazione

Sez. 6, n. 49328 dell'11/11/2022, Luongo, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 60 lordi di *hashish***, dal principio attivo non indicato. La Corte ha annullato con rinvio *in parte qua* la sentenza di condanna, censurandone l'«argomentare estremamente sintetico fondato su sviluppi inferenziali adottati in termini apodittici e non esplicitato attraverso una puntuale

e completa disamina delle emergenze nel caso chiamate a contribuire al tenore della regiudicanda», essendosi il giudice di merito limitato a valorizzare un dato ponderale non esorbitante, «trascurando integralmente gli ulteriori indici offerti dalla norma in questione».

Sez. 6, n. 47154 del 18/10/2022, Topa, non mass.: in un contesto nel quale si contestavano all'imputato plurimi episodi di cessione, tutti qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., interveniva condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, T.U. stup. in relazione ad un quantitativo di **gr. 45 lordi di hashish** che l'imputato deteneva nella propria abitazione, contenente principio attivo pari a **gr. 5,98 di THC**, sufficiente per il confezionamento di **239 dosi medie singole** da gr. 0,025. La Corte ha annullato con rinvio *in parte qua* la sentenza di condanna, invitando il giudice di merito a rivalutare i fatti prendendo in considerazione non solo il dato ponderale, ma anche le altre caratteristiche dell'azione, ed il generale contesto già valorizzato per ritenere lievi gli altri fatti oggetto di contestazione.

Sez. 6, n. 6603 del 18/01/2022, Castriotta, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 11,21 lordi di hashish e di ulteriori 8 involucri di hashish** dal peso imprecisato, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 4,45 di THC*) complessivamente idoneo al confezionamento di **178 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo di ricorso relativo alla riqualificazione giuridica dei fatti è stato accolto unitamente al motivo di ricorso principale relativo alla stessa sussistenza del reato, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio al giudice di merito, invitato ad accertare innanzitutto se la sostanza fosse effettivamente destinata ad un uso diverso da quello esclusivamente personale (avendo l'imputato documentato il suo stato di tossicodipendenza, non adeguatamente valorizzato dai giudici di appello), e, in caso di ritenuta sussistenza del reato, se sia configurabile l'ipotesi lieve, tenuto conto delle caratteristiche complessive della condotta.

Marijuana

In relazione alla *marijuana*, si registrano nella giurisprudenza di legittimità del 2022 **tre pronunce che hanno accolto il motivo di ricorso con il quale l'imputato invocava la derubricazione dei fatti**; in tutti e tre i casi gli atti sono tornati al giudice di merito per una nuova valutazione; in due di essi la sentenza non offre indicazioni precise in merito ai quantitativi in contestazione.

Annullamento con rinvio per nuova valutazione

Sez. 6, n. 49245 del 14/11/2022, Mastrototaro, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 10 lordi di marijuana** suddivisi in sei bustine, rinvenuti indosso all'imputato, e di ulteriori **gr. 6,4 lordi di marijuana**,

rinvenuti nella sua abitazione unitamente ad una bilancia ed a ritagli di buste, sostanza contenente complessivamente principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 0,6 di THC*) idoneo al confezionamento di **26 dosi medie singole** da gr. 0,025. La Corte ha annullato con rinvio *in parte qua* la sentenza di condanna, evidenziando la modestia del dato ponderale, e rilevando che «gli elementi succintamente richiamati dalla Corte di appello non sono [...] ostativi all'inquadramento del cosiddetto "piccolo spaccio": così la reiterazione delle condotte, la diversità di sostanze detenute, la predisposizione di un minimo di organizzazione (il materiale di confezionamento e il bilancino)»: dunque, «la Corte di appello, a fronte di un quantitativo di stupefacente molto contenuto [...], ha valorizzato per escludere la derubricazione del fatto nell'alveo dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, indici pienamente compatibili con un'attività di "piccolo spaccio" - comportante una disponibilità economica limitata e introiti ridotti, nonché la possibilità di soddisfare un numero minimo di richieste di cessione - e quindi non indicativi di una rilevante offensività della condotta rispetto al bene giuridico protetto».

Sez. 6, n. 40559 del 22/09/2022, Caruso, non mass.: plurimi episodi di spaccio di imprecisati quantitativi di *marijuana*. La Corte ha annullato con rinvio *in parte qua* la sentenza di condanna, censurando l'esclusione dell'ipotesi lieve da parte dei giudici di appello «non già sulla base della considerazione mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione contestata ovvero per la qualità e quantità della sostanza, bensì sulla base di una ritenuta stabilità e abitudine nello spaccio, in considerazione dei costanti e frequenti approvvigionamenti di sostanza stupefacente del tipo *marijuana* da tre fornitori e del numero indeterminato delle cessioni effettuate dall'imputato», elemento che la Corte ha ritenuto di per sé solo non determinante.

Sez. 6, n. 39570 del 20/09/2022, Quinci, non mass.: plurimi episodi di spaccio di imprecisati quantitativi di *marijuana*. La Corte ha annullato con rinvio *in parte qua* la sentenza di condanna, censurando l'esclusione dell'ipotesi lieve da parte dei giudici di appello motivata non sul dato ponderale o su altre caratteristiche dell'azione (la cui analisi era stata del tutto pretermessa), ma sulla sola circostanza che l'imputato aveva tenuto la condotta incriminata mentre si trovava ristretto agli arresti domiciliari.

Condotta relativa a sostanze stupefacenti di tipo diverso

In relazione a condotte delittuose che hanno contestualmente avuto ad oggetto più sostanze stupefacenti, si registrano nella giurisprudenza di legittimità del 2022 **sei pronunce che hanno accolto il motivo di ricorso con il quale l'imputato invocava la derubricazione dei fatti**: in tre casi (relativi a

condotte che avevano avuto ad oggetto una volta esclusivamente droghe "leggere", le altre due volte droghe "pesanti" e droghe "leggere") la Corte ha riconosciuto l'ipotesi lieve, mentre nei restanti tre casi (relativi a condotte che avevano avuto ad oggetto una volta esclusivamente droghe "leggere", una volta esclusivamente droghe "pesanti", e la terza volta droghe "pesanti" e droghe "leggere") gli atti sono tornati al giudice di merito per una nuova valutazione.

Riconoscimento dell'ipotesi lieve

Sez. 6, n. 7256 del 26/11/2021, dep. 2022, Tumbiolo, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 190 lordi di marijuana**, suddivisi in 124 involucri, e di **gr. 1,5 lordi di hashish**, suddivisi in 23 involucri, aventi principio attivo talmente esiguo che dall'intero compendio psicotropo sarebbe stata ricavabile appena **una dose media singola** da gr. 0,025. Il motivo di ricorso è stato accolto, riqualificandosi il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio al giudice di merito per la sola rideterminazione della pena, essendosi censurato che i giudici di merito avessero valorizzato un parametro estraneo a quelli indicati dalla norma incriminatrice (i precedenti penali dell'imputato) e il valore ponderale lordo della sostanza caduta in sequestro, «senza tuttavia esaminare, quanto a quest'ultimo elemento, il dato relativo alla quantità di principio attivo, di cui si è detto, che assume una valenza rilevante nella specie ai fini del riconoscimento della invocata fattispecie di lieve entità».

Sez. 6, n. 13133 del 17/02/2022, Miceli, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 100 lordi di hashish**, nonché di **un panetto e mezzo di hashish** e di **un imprecisato numero di dosi di crack**, dal principio attivo non indicato. La sentenza di appello aveva escluso l'ipotesi lieve per questi ultimi tre episodi, riconoscendola invece per gli altri episodi oggetto di contestazione (detenzione a fini di spaccio di *crack* per 80 euro, di gr. 40 di *hashish*, di imprecisate dosi di *crack*, e di gr. 98 di *hashish*); il motivo di ricorso è stato accolto, riqualificandosi anche i residui fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., essendosi rilevata una sostanziale omogeneità tra tutte le condotte oggetto di contestazione, ed essendosi censurato che la Corte d'appello avesse «ricondotto quasi tutti i fatti contestati all'ipotesi di lieve entità rivendicata dalla difesa, ritenendo le relative condotte asservite a una stabile attività di piccolo spaccio, per la modestia ponderale della sostanza di volta in volta acquistata, detenuta, ceduta», escludendola tuttavia in relazione a tre episodi, in maniera contraddittoria: in un caso perché si trattava di *hashish* detenuto in quantità simili (gr. 98) a quelle contestate in altro capo per il quale era intervenuta derubricazione (gr. 100); negli altri due casi perché si trattava di detenzione di *hashish* e di *crack* dei quali non era stato neppure accertato il peso. Dunque,

trattandosi di «condotte all'evidenza connotate [...] da un portato essenzialmente analogo rispetto ai fatti considerati dai primi tre capi, avuto riguardo al medesimo parametro di giudizio ritenuto assorbente dalla stessa sentenza impugnata», anche i residui tre episodi sono stati derubricati, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per la sola rideterminazione della pena.

Sez. 3, n. 23081 del 10/02/2022, Casamonica, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 3,45 lordi di cocaina** «da cui ricavare una dozzina di dosi», unitamente ad un ben più significativo quantitativo di **marijuana**, il cui principio attivo era idoneo a confezionare circa **31.000 dosi medie singole**. La Corte ha annullato la sentenza di condanna limitatamente alla detenzione della cocaina, riquilificando il fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 T.U. stup., dando applicazione al principio di diritto della sentenza *Murolo* sulla compatibilità dell'ipotesi lieve con la detenzione di sostanze di specie diversa, ed «attesa la minima entità del dato ponderale, elemento che, proprio per la sua rilevanza del tutto marginale, si presenta assorbente rispetto agli altri elementi che *ex lege* vanno valutati ai fini della qualificazione della fattispecie».

Annullamento con rinvio per nuova valutazione

Sez. 6, n. 48838 del 09/11/2022, Primavera, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 100 di marijuana** e di **gr. 3,3 di hashish**, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 12 di THC*) sufficiente al confezionamento di **481 dosi medie singole** da gr. 0,025. La Corte ha annullato con rinvio *in parte qua* la sentenza di condanna, censurandone la motivazione solo apparente in merito alla invocata derubricazione del fatto, poiché «pur riconoscendo che il quantitativo detenuto dal ricorrente non è elevato, ha escluso la minima offensività della condotta richiamando il principio di diritto che impone una valutazione globale degli elementi indicati dalla norma incriminatrice, senza, tuttavia, alcuna ulteriore argomentazione che consenta di individuare sulla base di quali elementi sia pervenuta a tale conclusione».

Sez. 6, n. 39314 del 21/09/2022, Gallo, non mass.: detenzione a fini di spaccio di un imprecisato quantitativo di cocaina, in relazione al quale interveniva condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup., e di **gr. 74 lordi di hashish**, suddivisi in sei pezzi, contenente principio attivo pari a **gr. 19,85 di THC**, sufficiente per il confezionamento di **790 dosi medie singole** da gr. 0,025. La Corte ha annullato con rinvio *in parte qua* la sentenza di condanna, invitando il giudice di merito a rivalutare i fatti relativi *all'hashish* prendendo in considerazione non solo il dato ponderale («quello del numero delle dosi singole ricavabili costituisce, infatti, un criterio astratto, inidoneo anche a giustificare l'ulteriore affermazione, il pericolo di deperimento della droga detenuta nel breve

periodo, parimenti valorizzata dalla Corte di appello per smentire che lo stupefacente costituisse una scorta personale»), ma anche le altre caratteristiche dell'azione, e rilevando, altresì, che «il procedimento della Corte di merito, di esaminare disgiuntamente la condotta - consumata in un unico contesto temporale - isolando la detenzione della cocaina, ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, da quella di detenzione dell'*hashish*, risulta non solo manifestamente illogica ma anche in contrasto con la struttura della fattispecie attenuata».

Sez. 6, n. 20532 del 27/04/2022, Renzetti, non mass.: plurimi episodi di cessione di piccoli quantitativi di cocaina e di eroina. Il motivo di ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza di appello, rilevandosi che «a fronte di una contestazione, articolata in cinque capi di imputazione, ciascuno riferito ad attività continuativa di vendita di quantitativi modesti a soggetto determinato, la Corte ha dato conto del fatto che i quantitativi non erano rilevanti e che non ricorreva un particolare apparato organizzativo», salvo poi escludere la invocata derubricazione, sul rilievo, che invero non trovava effettivo riscontro nei fatti, che «il ricorrente si rivolgesse ad una platea indifferenziata di acquirenti, al di là dei cinque concretamente individuati».

5. I casi nei quali è stata esclusa l'ipotesi lieve.

I casi nei quali la Corte ha disatteso il motivo di ricorso dell'imputato con il quale si invocava la derubricazione dei fatti verranno illustrati, data la ben più consistente mole, in separati paragrafi, a seconda del tipo di sostanza stupefacente.

Le sentenze saranno elencate seguendo un ordine ponderale decrescente, ed in relazione a ciascuna di essa saranno indicati la condotta che formava oggetto di contestazione (integrando nel modo che si è innanzi descritto i dati relativi al principio attivo ed al numero di dosi ricavabili: in questo caso i dati saranno riportati tra parentesi e in corsivo) ed i passaggi salienti della motivazione della Corte.

A) Cocaina.

Nella giurisprudenza di legittimità del 2022 si registrano in relazione alla cocaina **100 sentenze che hanno disatteso il motivo di ricorso con il quale l'imputato invocava la derubricazione dei fatti**. Verranno elencate prima le ottantacinque sentenze che recano l'indicazione dei quantitativi compravenduti; a seguire si elencheranno le quindici sentenze che hanno rigettato il ricorso senza offrire riferimenti numerici utili ai fini della presente indagine, ma offrendo,

comunque, interessanti elementi di valutazione in relazione ai diversi parametri previsti dalla norma incriminatrice.

Sez. 3, n. 1567 del 14/12/2021, dep. 2022, Iaria: cessione di **gr. 1.100 lordi di cocaina**, al prezzo di € 43 al grammo, contenenti principio attivo non accertato. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzandosi il dato ponderale, il prezzo della cessione e le modalità del fatto «caratterizzato dalla trattazione della sostanza stupefacente, lavorata per essere resa in fogli».

Sez. 3, n. 32741 del 06/05/2022, Perria, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **kg. 1 lordi di cocaina** già suddivisi in diversi involucri, dall'imprecisato principio attivo (la prova del reato si basava sul contenuto delle telefonate intercettate sull'utenza in uso all'indagato). La Corte ha rigettato il motivo di ricorso osservando che la riqualificazione giuridica dei fatti non aveva formato oggetto dei motivi di appello, ma ha in ogni caso rilevato che il rilevante dato ponderale ostava alla invocata derubricazione.

Sez. 3, n. 12264 del 03/03/2022, Rachid, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 780 lordi di cocaina**, dal principio attivo non indicato. Il motivo di ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena è stato ritenuto manifestamente infondato, alla luce del rilevante dato ponderale.

Sez. 7, ord. n. 16709 del 18/03/2022, Belcore, non mass.: importazione dal Brasile di **gr. 500 lordi di cocaina**, contenenti principio attivo non precisato. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, «sia in ragione della quantità di stupefacente, sia delle modalità della commissione dell'illecito, consumato mediante un'attività organizzata anche effettuando un viaggio all'estero, circostanza indicativa di collegamenti con ambiente malavitosi dediti al traffico di stupefacenti anche a livello internazionale».

Sez. 6, n. 30376 del 08/07/2022, Di Silvio, non mass. (cautelare): si contestava all'indagato il coinvolgimento in concorso con altri soggetti in **4 forniture di cocaina «per non meno di 100 grammi» ciascuna**, dal principio attivo non accertato. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione del Tribunale del riesame fondata tra l'altro sul «contesto delinquenziale» in cui l'indagato aveva operato e sulla sua «personalità per come evincibile dagli elementi di fatto emersi dalle conversazioni intercettate».

Sez. 6, n. 10609 del 19/01/2022, Djily, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 358 lordi di cocaina**, contenenti principio attivo non indicato. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, considerate «l'entità della sostanza stupefacente sequestrata e la dimensione organizzata, seppur minima, della relativa attività di cessione».

Sez. 6, n. 37692 del 20/09/2022, De Vivo, non mass.: plurimi episodi di cessione o di detenzione a fini di spaccio di cocaina, solo per uno dei quali erano indicati i quantitativi, pari a **gr. 300 lordi**, dal principio attivo non indicato. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, sulla base della reiterazione e della professionalità delle condotte, poste in essere da imputati che avevano assunto il controllo di una piazza di spaccio.

Sez. 7, ord. n. 37525 del 23/09/2022, Vetere, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 266 lordi** di cocaina, già parzialmente suddivisa in dosi, dal principio attivo non indicato. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, non confrontandosi con i «plurimi rilievi complessivamente valorizzati dalla Corte di merito che ha osservato come tutto il contesto militasse per una illecita attività professionalmente condotta ai fini della conferma della corretta qualificazione giuridica e l'esclusione dell'ipotesi lieve».

Sez. 3, n. 30379 dell'11/07/2022, Moise, non mass. (cautelare): detenzione a fini di spaccio di **gr. 210,45 lordi di cocaina**, dal principio attivo non accertato. Il motivo di ricorso relativo alla riqualificazione giuridica dei fatti è stato rigettato perché infondato, condividendosi la valutazione del tribunale del riesame fondata, oltre che sul dato ponderale, sulla condotta serbata dall'indagato, che usava violenza per opporsi alla polizia giudiziaria che stava procedendo al suo controllo.

Sez. 7, ord. n. 19816 del 08/04/2022, Foto, non mass.: cessione di gr. 4,8 lordi di cocaina e detenzione a fini di spaccio di un ulteriore imprecisato quantitativo lordo di cocaina, con principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 215,1 di cocaina pura*) complessivamente idoneo al confezionamento di **1.434 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, sulla base dell'esorbitante dato quantitativo.

Sez. 7, ord. n. 16710 del 18/03/2022, Merlicco, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 192 lordi di cocaina**, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 157,2 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **1.048 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, alla luce dell'elevato dato ponderale.

Sez. 7, ord. n. 7667 del 14/01/2022, Ebhomien, non mass.: detenzione a fini di spaccio di un imprecisato quantitativo lordi di cocaina, contenente **gr. 137,29 di cocaina pura**, idonei al confezionamento di **915 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzandosi il rilevante dato ponderale.

Sez. 6, n. 20518 del 22/02/2022, Catalano, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 199,99 lordi di cocaina**, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 136,8 di cocaina pura*) idoneo al

confezionamento di **912 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione che i giudici di merito avevano effettuato «non limitandosi al mero dato ponderale, ma utilizzando altri convergenti e significativi elementi indiziari, valorizzando le circostanze e le modalità del fatto».

Sez. 6, n. 35646 dell'11/07/2022, Casoli, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 165 lordi** di cocaina, suddivisa in 251 involucri di *cellophane*, con percentuale di purezza del 70% (*sostanza contenente dunque principio attivo, non indicato, pari all'incirca a gr. 115,5 di cocaina pura, idoneo al confezionamento di 770 dosi medie singole da gr. 0,15*). Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, avendo la Corte distrettuale correttamente valorizzato «il dato ponderale, il grado di purezza della sostanza stupefacente, pari al 70%, la particolare capacità organizzativa dell'imputato, sulla scorta dell'utilizzo, come deposito, di un appartamento vuoto e disabitato idoneo ad occultare la visibilità della sostanza e, altresì, l'utilizzazione di un foro preesistente per facilitare e occultare le cessioni».

Sez. 3, n. 19861 del 15/02/2022, Nazarej, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 166 lordi di cocaina**, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 101,25 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **675 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, confermandosi la valutazione dei giudici di merito fondata sull'elevato dato ponderale.

Sez. 7, ord. n. 39964 del 21/09/2022, Santucci, non mass.: cessione e detenzione a fini di spaccio di complessivi **gr. 144,7 lordi di cocaina**, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 93 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **620 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione dei giudici di merito, secondo i quali cui il fatto non poteva considerarsi di lieve entità, alla luce del dato ponderale, tale «da evidenziare una vicinanza dell'imputato a circuiti criminali tali da fungere da fonti di approvvigionamento di detto quantitativo di stupefacente».

Sez. 7, ord. n. 6216 del 17/12/2021, dep. 2022, Semeraro, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 98,8 lordi di cocaina**, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 91,5 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **610 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzandosi «il dato quantitativo e qualitativo della sostanza», nonché «le modalità e le circostanze dell'azione (il tentativo di fuga dei ricorrenti dal controllo dei Carabinieri che contrasta con la

buona fede addotta dal T., l'azione svolta dal S. mentre si trovava in sorveglianza speciale)».

Sez. 7, ord. n. 25467 del 08/06/2022, Raitano, non mass.: detenzione a fini di spaccio di un imprecisato quantitativo lordo di cocaina, contenente principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 84,75 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **565 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione della Corte distrettuale fondata sull'elevato dato ponderale.

Sez. 7, ord. n. 37955 del 06/07/2022, Castrignanò, non mass.: detenzione a fini di spaccio di un imprecisato quantitativo lordo di cocaina, contenente principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 84,15 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **561 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione dei giudici di merito, che avevano valorizzato: «a) il considerevole dato ponderale; b) l'elevato principio attivo e il conseguente numero di droganti ricavabili (561 dosi medie singole; c) il possesso di strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi; d) il presumibile diretto collegamento con circuiti criminali di rilievo con assunzione di una posizione intermedia nella catena della cessione che porta al consumatore finale».

Sez. 3, n. 16958 del 31/01/2022, El Ancer, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 98,92 lordi di cocaina**, contenenti - grazie alla elevata percentuale di purezza (82%) - principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 81,75 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **545 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, confermandosi la valutazione dei giudici di merito basata sul dato ponderale e sulla «gravità della condotta che denota una offensività non minima, con una organizzazione non rudimentale».

Sez. 4, n. 48224 del 15/11/2022, Aliaj, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 117 lordi di cocaina**, dal principio attivo del 69,9% (*se ne ricava, pertanto, che la sostanza sequestrata contenesse gr. 81,78 di cocaina pura, idonei al confezionamento di 545 dosi medie singole da gr. 0,15*). Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, tanto a cagione della «apprezzabile entità del dato ponderale della sostanza sequestrata», quanto per la accertata «disponibilità da parte dei correi di un bilancino di precisione e di materiale per il confezionamento delle dosi. Gli elementi di cui innanzi sono stati poi letti alla luce anche delle modalità di occultamento dello stupefacente, mediante suo seppellimento in un vigneto».

Sez. 7, ord. n. 16712 del 18/03/2022, Rovetto, non mass.: detenzione a fini di spaccio di cinque involucri contenenti complessivamente **gr.**

106,68 lordi di cocaina, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 80,5 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **537 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, alla luce dell'elevato dato ponderale.

Sez. 3, n. 491 del 22/09/2021, dep. 2022, Marraffa, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 107,2 lordi di cocaina**, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 79,5 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **530 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzandosi «la quantità dello stupefacente e le modalità non occasionali della condotta».

Sez. 6, n. 40036 del 15/09/2022, Deda, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 110,99 lordi di cocaina**, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 77,7 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **518 dosi** medie singole da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione dei giudici di merito, secondo i quali cui il fatto non poteva considerarsi di lieve entità sia per il dato ponderale, sia per il contestuale rinvenimento di strumenti per pesare lo stupefacente e di due pistole illegalmente detenute, cariche e pronte all'uso.

Sez. 7, ord. n. 28542 del 10/06/2022, Perfundi, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 110 lordi di cocaina**, contenente principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 75 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **500 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, in ragione della esorbitanza del dato ponderale.

Sez. 7, ord. n. 20625 del 06/05/2022, Messina, non mass.: detenzione a fini di spaccio di un imprecisato quantitativo lordo di cocaina, contenente principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 73,35 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **489 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione della Corte distrettuale, che aveva valorizzato il dato quantitativo e quello qualitativo.

Sez. 7, ord. n. 39953 del 21/09/2022, Balla, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 96,71 lordi di cocaina**, contenenti **gr. 69 di cocaina pura**, idoneo al confezionamento di **460 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione dei giudici di merito, secondo i quali cui il fatto non poteva considerarsi di lieve entità, alla luce del dato ponderale, nonché «alla luce anche delle modalità di occultamento dello stupefacente, all'interno delle parti meccaniche della vettura condotta dall'imputato, e dal viaggio intrapreso dal ricorrente in Umbria per il trasporto della cocaina».

Sez. 4, n. 5130 del 01/12/2021, dep. 2022, Lazzarin, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 104,43 lordi di cocaina**, con percentuale di purezza compresa tra il 57,02% e l'80,15% (*contenente dunque principio attivo in misura non inferiore a gr. 59,54 di cocaina pura, idoneo al confezionamento di 396 dosi medie singole da gr. 0,15*). Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzandosi il dato ponderale, nonché «le modalità del comportamento, con la casa della coppia adibita a base della seppure rudimentale organizzazione, nonché la somma di denaro di entità non trascurabile rinvenuta in possesso dei coniugi», pari ad € 995 suddivisi in banconote di piccolo e medio taglio.

Sez. 3, n. 20554 del 10/02/2022, Zidouh, non mass.: detenzione di un imprecisato quantitativo lordo di cocaina, contenente **gr. 57 di cocaina pura** (*idonei al confezionamento di 380 dosi medie singole da gr. 0,15*). Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, confermandosi la valutazione dei giudici di merito fondata sul dato ponderale e sulla professionalità della condotta, poiché gli imputati sono stati trovati in possesso di «strumentario idoneo al confezionamento, e quindi allo smercio, delle dosi di sostanza stupefacente», all'interno di un alloggio che fungeva da «base operativa sicura ai fini di custodia e preparazione della droga»; è stata, altresì, valorizzata la circostanza che la cocaina «era stata rinvenuta allo stato di "pietra" e quindi ancora da tagliare, laddove simile condizione faceva collocare gli imputati ad un livello apprezzabile della catena di distribuzione dello stupefacente».

Sez. 3, n. 18985 del 3/03/2022, Grosso, non mass. sul punto: detenzione a fini di spaccio di **gr. 40 lordi di cocaina**, cessione di **gr. 25 lordi di cocaina**, detenzione a fini di spaccio di **gr. 42,47 lordi di cocaina**, contenenti principio attivo non accertato. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, sulla base del dato ponderale e «della dimostrata organizzazione dell'attività di spaccio che, secondo i giudici territoriali, qualificavano il predetto quale "anello intermedio" nella catena dell'attività illecita e come tale incompatibile con il fatto di lieve entità».

Sez. 3, n. 16990 del 06/04/2022, Benmessaoud, non mass.: detenzione a fini di spaccio di un imprecisato quantitativo lordo di cocaina, suddiviso in 50 involucri, contenente principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 54,30 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **362 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, confermandosi la valutazione dei giudici di appello che avevano valorizzato «non solo il complessivo dato ponderale della sostanza stupefacente sequestrata (pari a 362 dosi di cocaina) ma anche le modalità della condotta dimostrative della non estemporaneità della condotta (ragguardevole principio di purezza contenuto

nella cocaina, frazionamento della stessa in distinti incarti, il possesso di materiale per la preparazione dello stupefacente)».

Sez. 7, ord. n. 37972 del 06/07/2022, Maiocchetti, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 100 lordi** di cocaina, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 54,3 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **362 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione dei giudici di merito, che avevano valorizzato «a) il considerevole dato ponderale di droga, pari a 362 dosi medie singole di cocaina; b) le modalità di custodia in un involucro sottovuoto, al quale era apposta la scritta "100" corrispondente all'effettivo peso; c) la natura degli elementi probatori acquisiti, indicativi di un'attività di custodia finalizzata al successivo spaccio».

Sez. 4, n. 825 del 09/11/2021, dep. 2022, Falasca: detenzione a fini di spaccio di **gr. 56 lordi di cocaina**, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 48 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **320 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo di ricorso relativo alla riqualificazione giuridica dei fatti è stato rigettato perché infondato, valorizzandosi il dato ponderale, l'elevato grado di purezza dello stupefacente, il numero di dosi ricavabili e le modalità dell'azione («suddivisione dello stupefacente in cinque confezioni termosaldate, presenza di sostanza da taglio del tipo mannitolo, bilancino di precisione»).

Sez. 7, ord. n. 6218 del 17/12/2021, dep. 2022, Fortino, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **300 dosi di cocaina** dal peso imprecisato. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzandosi il rilevante dato ponderale della droga, nonché «l'essere la stessa già confezionata e pronta per essere ceduta, l'eterogeneità della tipologia, sia da fumo che da tiro, e le modalità dello scambio, che hanno fatto ritenere ai giudici di merito una non occasionalità della condotta dei ricorrenti».

Sez. 2, n. 21804 del 15/03/2022, Laurendi, non mass. (cautelare): detenzione a fini di spaccio di **gr. 100 lordi di cocaina**, dal principio attivo non accertato. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi il percorso argomentativo della Corte di appello, che aveva valorizzato la «quantità niente affatto modesta (100 grammi da tagliare) oggetto della intervenuta transazione», che «ha richiesto per l'acquisto un capitale non modesto».

Sez. 4, n. 27596 dell'11/05/2022, Di Maria, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 49,71 lordi di cocaina**, contenente principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 42,15 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **281 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, in ragione della «apprezzabile entità del dato ponderale, del numero delle singole dosi ricavabili e delle «modalità della

condotta in quanto rinvenuto l'imputato a bordo della propria vettura in tempo di sera e con lo stupefacente, destinato allo spaccio, alla sua diretta e immediata portata in quanto custodito nel giubbotto e quindi ritenuto dal giudice di pronta immissione nell'illecito mercato».

Sez. 7, ord. n. 25509 del 08/06/2022, Bianco, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 56 lordi di cocaina**, dalla percentuale di purezza del 71% (*dalla quale erano dunque ricavabili gr. 42 di cocaina pura idoneo al confezionamento di 280 dosi medie singole da gr. 0,15*). Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione della Corte distrettuale, che aveva valorizzato «i profili ponderali e qualitativi dello stupefacente, le modalità di detenzione e il tentativo di occultamento, l'assenza di un reddito stabile, la conoscenza del mercato criminale di riferimento tali da giustificare l'inferenza relativa alla destinazione allo spaccio dello stupefacente, nonché il carattere organizzato e non occasionale e saltuario della cessione».

Sez. 4, n. 45917 del 15/11/2022, Profili, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 55,51 lordi di cocaina**, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 41 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **279 dosi** medie singole da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione della Corte d'appello, che - valorizzando il «dato ponderale della sostanza stupefacente del tipo cocaina detenuta (pari a n. 279 dosi medie singole)», il «fatto che l'imputato era stato fermato a bordo del furgone di ritorno da Roma ove era stata acquistata la droga» ed il «confezionamento della droga con materiale presente nel kit di pronto soccorso del veicolo nel quale erano stati rinvenuti anche un bilancino ed un coltello, ovvero strumenti per la pesatura ed il taglio dello stupefacente» – aveva ritenuto che «il complesso di tali elementi fosse indicativo di "un'attività organizzata volta alla vendita dello stupefacente" e di "elevata potenzialità offensiva della condotta"».

Sez. 7, ord. n. 25483 del 08/06/2022, Zgjana, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 84,54 lordi di cocaina**, contenente principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 41,40 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **276 dosi** medie singole da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione della Corte distrettuale fondata sul dato ponderale e «sulla circostanza che l'imputato effettuava ciclici spostamenti, anche nell'arco di più giornate, tra la sua abitazione e il giardino antistante con l'intento di soddisfare la richiesta di stupefacente; sull'occultamento nella cassetta della posta e in altra cantina della sostanza assieme al materiale di confezionamento e pesatura della stessa».

Sez. 3, n. 21025 del 28/04/2022, Marino, non mass.: detenzione a fini di spaccio di un imprecisato quantitativo lordo di cocaina già suddiviso in 400 involucri, contenente principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 41,25 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **275 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, a cagione del dato quantitativo e della professionalità della condotta, nonché del «possesso di una discreta somma di danaro che è stata coerentemente ritenuta frutto, in assenza di giustificazioni sulla sua provenienza, di una pregressa attività di spaccio».

Sez. 7, ord. n. 27032 del 22/04/2022, Saccone, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 54 lordi di cocaina** (*nella sentenza si indica in 1.480 il numero di dosi ricavabili, ma il dato è certamente erraneo, poiché per confezionare 1.480 dosi medie singole occorrono gr. 222 di cocaina pura, mentre nel caso di specie il peso lordo della sostanza sequestrata era di gr. 54*). Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione della Corte distrettuale, fondata sul dato ponderale e sulla «reiterazione delle pregresse cessioni di droga».

Sez. 3, n. 23082 del 22/02/2022, Radicchi, Rv. 283235: cessione di **gr. 9,9 lordi di cocaina** e detenzione a fine di spaccio di ulteriori **gr. 41,98 lordi di cocaina**, contenenti complessivamente principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 39,75 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **265 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, tanto a cagione del dato quantitativo, quanto perché «al dato numerico si accompagna quello relativo alle modalità della condotta, tutt'affatto occasionale e indice, piuttosto, di un'elevata capacità di penetrazione del mercato agevolata dall'attività di Sovr. Capo della PS svolta dall'imputato che gli consentiva, oltre a una certa disinvoltura dell'agire, anche l'accesso sicuro a stabili canali di rifornimento».

Sez. 3, n. 30425 del 24/05/2022, Salis, non mass.: detenzione a fini di spaccio di 25 involucri contenenti **gr. 16,13 lordi di cocaina** detenuti in auto, e di ulteriori **gr. 33,42 lordi di cocaina** detenuti presso l'abitazione, dal principio attivo non indicato. Il motivo di ricorso è stato rigettato perché infondato, condividendosi la valutazione della Corte distrettuale fondata, oltre che sul dato ponderale, sulle circostanze che l'imputato «deteneva gli strumenti necessari per confezionare le dosi», e «teneva una forma di contabilità, costituita dal rinvenimento di un foglietto ove risultano indicati nome e, associate, delle cifre», indicative del fatto che l'attività di spaccio fosse non occasionale, ma «continua e organizzata».

Sez. 7, ord. n. 14031 del 21/01/2022, Khoule, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 50,18 lordi di cocaina**, contenenti principio attivo pari a

gr. 37 di cocaina pura, idoneo al confezionamento di **248 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, confermandosi le valutazioni del giudice di merito, basate sul dato ponderale, sulla circostanza che «si era in presenza di un trasporto di droga», e sui «precedenti specifici di K., collocatosi evidentemente a un livello più strutturato di narcotraffico», elementi ritenuti «sintomatici di una non trascurabile offensività della condotta».

Sez. 7, n. 259 del 03/12/2021, dep. 2022, Strozzi, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **42 involucri di cocaina**, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 37,05 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **247 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzandosi «a) il dato ponderale della sostanza detenuta dall'imputata, pari a 247 dosi medie di cocaina, divise in 42 involucri distribuiti in 5 sacchetti; b) l'elevatissimo grado di purezza dello stupefacente, compreso tra il 94,6% e il 95,5%; c) il possesso di due telefoni cellulari e di 470 euro in contanti, non compatibili con l'assenza di redditi leciti in capo alla S.».

Sez. 2, n. 21773 del 22/02/2022, Gitto, non mass.: in un contesto nel quale erano contestati a quattro imputati plurimi episodi di cessione di stupefacente, un episodio di detenzione a fini di spaccio di **gr. 50 lordi di cocaina**, dal principio attivo non accertato. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi il percorso argomentativo della Corte di appello, che aveva valorizzato il solo dato ponderale.

Sez. 7, ord. n. 27034 del 22/04/2022, Onza, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 50 lordi di cocaina**, dai quali era ricavabile principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 35,25 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **235 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione della Corte distrettuale, fondata sul dato ponderale e sulle «modalità di occultamento dello stupefacente», che l'imputata nascondeva nel proprio reggiseno mentre era a bordo di un'auto.

Sez. 7, ord. n. 37819 del 06/07/2022, Sebastianelli, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 45 lordi** di cocaina e cessione di ulteriori due dosi di sostanza, con percentuale di purezza del 75% (*sostanza contenente dunque principio attivo, non indicato, pari all'incirca a gr. 33,75 di cocaina pura, idoneo al confezionamento di 225 dosi medie singole da gr. 0,15*). Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione della Corte distrettuale, che aveva valorizzato il dato ponderale, l'elevato principio attivo, nonché «una certa professionalità nello smercio, in ragione degli strumenti utilizzati e del rinvenimento di una contabilità dell'attività illecita».

Sez. 3, n. 23823 del 15/03/2022, Mascolo, non mass.: detenzione a fini di spaccio di un imprecisato quantitativo lordo di cocaina, dal quale era ricavabile principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 30,9 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **206 dosi** medie singole da gr. 0,15, nonché cessione di due dosi di cocaina dal peso non indicato. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione della Corte distrettuale, che aveva valorizzato la circostanza che l'imputato, oltre a «detenere una quantità di sostanza stupefacente ampiamente esuberante rispetto alla possibilità del suo conteggio nella misura di decine di dosi medie singole», aveva anche «un non trascurabile numero di clienti abituali cui, come riportato dal teste S., egli applicava una sorta di tariffario, indice del fatto che la sua attività non era svolta in assenza di una qualche forma di organizzazione».

Sez. 7, ord. n. 11509 del 04/03/2022, Spinelli, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 146,8 lordi di cocaina**, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 30 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **200 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzandosi la «quantità e qualità dello stupefacente, da cui erano ricavabili 200 dosi medie», nonché il «rinvenimento di due bilancini e della contabilità dell'attività illecita», elementi ritenuti sintomatici «della tendenziale stabilità dello smercio di sostanze stupefacenti».

Sez. 7, ord. n. 19774 del 08/04/2022, Soukratte, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 50,15 lordi di cocaina**, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 30 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **200 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione della Corte distrettuale, che aveva valorizzato il dato quantitativo, «già di per sé indicativo di una notevole potenzialità offensiva del fatto e di diffusività dell'attività di spaccio».

Sez. 7, ord. n. 37803 del 06/07/2022, Balzano, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 45 lordi** di cocaina, contenente principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 30 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **200 dosi** medie singole da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione della Corte distrettuale, che aveva valorizzato il cospicuo dato ponderale dello stupefacente.

Sez. 3, n. 26044 del 17/03/2022, Sagripanti, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 52,2 lordi di cocaina**, dai quali era ricavabile principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 29,85 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **199 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione della Corte

distrettuale, che aveva valorizzato «la capacità di approvvigionamento da parte dell'imputato di un quantitativo di sostanza [...] con elevato grado di purezza (60% circa), in grado di alimentare nelle successive fasi di cessione un'ampia platea di consumatori, avendo in tal modo S. dato prova di un proficuo inserimento nel circuito dei traffici di stupefacenti».

Sez. 4, n. 15173 del 03/03/2022, Nazarko, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 42,41 lordi di cocaina**, suddivisi in 55 involucri, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 28,65 di cocaina pura*), idoneo al confezionamento di **191 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo di ricorso relativo alla riqualificazione giuridica dei fatti è stato rigettato perché infondato, confermandosi le valutazioni del giudice di merito, basate sul dato ponderale e su quello qualitativo (trattandosi di cocaina «di buona qualità»), ritenuto sintomatico del «collegamento dei prevenuti con fornitori posti in ambienti elevati nella catena dello spaccio, suscettibile di essere ancora tagliata e comunque non ancora destinata allo spaccio "da strada"».

Sez. 7, ord. n. 30170 del 06/07/2022, Miconi, non mass.: detenzione a fini di spaccio di un quantitativo lordo non indicato di cocaina, contenente principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 26,55 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **177 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione della Corte distrettuale fondata, oltre che sul dato ponderale, sulla «organizzazione e ripartizione dei ruoli tra gli imputati», sulla accertata «attività di spaccio di giorno e sulla pubblica via», sulla «predisposizione delle dosi confezionate nel medesimo quantitativo e principio attivo», ed infine sulla «elevata purezza della sostanza stupefacente del tipo cocaina pari al 86,7%».

Sez. 6, n. 17862 del 01/03/2022, Badry, non mass.: detenzione a fini di spaccio di un imprecisato quantitativo lordo di cocaina, contenente principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 26,40 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **176 dosi** medie singole da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, confermandosi la valutazione dei giudici di appello fondata sul dato ponderale e «sulle modalità dell'azione (sia in relazione agli aspetti del confezionamento della droga, sia per le allarmanti modalità della fuga che diede corpo al fatto di resistenza), coerentemente ritenute incompatibili con l'ipotesi lieve».

Sez. 7, ord. n. 16789 del 06/04/2022, Caldiero, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 46,50 lordi di cocaina**, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 26,25 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **175 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, confermandosi la valutazione dei giudici di

merito, che avevano valorizzato: «a) l'elevato quantitativo di stupefacente posseduto (da cui erano ricavabili n. 175 dosi); b) il frazionamento in numerosi involucri separati, già pronti per essere immessi sul mercato; c) le condizioni economiche dell'imputato, privo di fonti di reddito certe, non avendo egli dichiarato di svolgere attività lavorativa, che non giustificavano il possesso di una scorta di droga così elevata; d) la mancata dimostrazione dei dedotti aiuti economici da parte dei familiari; il possesso di due bilancini di precisione, utili per la suddivisione della cocaina in dosi; e) l'elevata qualità della droga posseduta».

Sez. 3, n. 26948 del 08/03/2022, D'Argenio, non mass.: detenzione a fini di spaccio di un imprecisato quantitativo lordo di cocaina, dal quale era ricavabile principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 23,4 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **156 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione della Corte distrettuale, fondata sul dato ponderale e sulla circostanza che il «fatto era stato commesso da un imputato in regime di arresti domiciliari per analogo episodio risalente a qualche mese prima, a dimostrazione di una condotta abituale che, proprio per le condizioni evidenziate e le modalità dell'azione, escludeva in radice la possibilità di una più favorevole complessiva qualificazione».

Sez. 3, n. 23636 del 04/05/2022, Sacco, non mass.: 8 involucri contenenti **gr. 32,19 lordi di cocaina**, dai quali erano ricavabili **gr. 23,24 di cocaina pura**, idonei al confezionamento di **155 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, tanto a cagione del dato quantitativo, quanto perché all'atto della perquisizione l'imputato aveva con sé «un foglietto manoscritto con nomi e cifre e una somma di danaro per un importo di oltre 500 euro in contate».

Sez. 7, ord. n. 25371 del 18/05/2022, Gaspar, non mass.: detenzione a fini di spaccio di un imprecisato quantitativo lordo di cocaina, contenente **gr. 21,15 di cocaina pura**, idonei al confezionamento di **141 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione della Corte distrettuale fondata sul dato ponderale, sulla elevata purezza della sostanza (pari all'86%), nonché sulla circostanza che l'imputato «soggetto in stato di restrizione domiciliare coatta per il medesimo reato di spaccio di sostanza stupefacente», aveva commesso il reato nel breve arco temporale nel quale era stato autorizzato a lasciare il domicilio coatto «per motivi di studio».

Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 100,36 lordi di cocaina**, contenenti principio attivo pari a

gr. 19,49 di cocaina pura, idoneo al confezionamento di **130 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, confermandosi le valutazioni del giudice di merito, basate sul dato ponderale, sulle «modalità particolarmente sofisticate di occultamento sul mezzo di trasporto, ove lo stupefacente è stato rinvenuto a notevole distanza dal luogo di residenza dell'imputato», sulla «suddivisione della cocaina in involucri "di *cellophane* sottovuoto [...] ben nascosti all'interno del vano fanale posteriore destro dell'autovettura condotta [...] dall'imputato, tra la *moquette* e la lamiera"».

Sez. 7, ord. n. 22564 del 18/05/2022, Musto, non mass.: detenzione a fini di spaccio di un imprecisato quantitativo lordo di cocaina, contenente principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 18,75 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **125 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione della Corte distrettuale fondata sul dato ponderale.

Sez. 3, n. 3556 del 22/09/2021, dep. 2022, Orlacchio: plurimi episodi di cessione a terzi di cocaina, e detenzione a fini di spaccio di **gr. 46 lordi di cocaina**, suddivisi in 46 ovuli, contenenti principio attivo non accertato. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, evidenziandosi che nel corso delle operazioni la polizia giudiziaria aveva assistito a «24 episodi di cessione di cocaina», e che, dopo l'irruzione nell'abitazione degli imputati, assieme allo stupefacente era stata rinvenuto denaro contante per € 13.070.

Sez. 6, n. 3915 del 14/12/2021, dep. 2022, Villani, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 45 lordi di cocaina**, contenenti principio attivo non accertato. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzandosi i dati tratti dalle intercettazioni («l'importo del prezzo corrisposto per l'acquisto» e «la buona qualità dello stupefacente») che avevano fornito la prova dell'acquisto della droga da parte dell'imputato, peraltro coinvolto, nell'ambito del medesimo procedimento, in altro episodio di acquisto di cocaina da destinare allo spaccio, per un quantitativo di gr. 800 lordi, episodio non investito dal ricorso relativo alla derubricazione dei fatti.

Sez. 7, ord. n. 24682 del 18/03/2022, Pizzo, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 30,8 lordi di cocaina**, dal principio attivo non indicato. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione della Corte distrettuale, che aveva valorizzato le «complessive modalità di azione, caratterizzate da: a) un'articolata organizzazione dell'attività di spaccio, svolta in un appartamento *bunker*, dotato di accessi blindati e di un sofisticato sistema di videosorveglianza; b) una specifica suddivisione dei compiti svolti tra i coimputati, ove P. era deputato al controllo del monitor dell'impianto di

videosorveglianza, che riprendeva i due ingressi dell'appartamento e le strade di accesso al parco; c) la natura sistematica e professionale di tale attività di spaccio, confermata dal numero di soggetti attivi coinvolti, nonché dal ritrovamento di materiale di confezionamento e di un'ingente somma di denaro; d) la zona, in cui si svolgeva tale attività, ad alto indice di criminalità e notoriamente destinata allo spaccio da potenti consorterie criminali organizzate, che ne hanno il controllo».

Sez. 6, n. 15622 del 24/03/2022, Maltese, non mass.: detenzione a fini di spaccio di un imprecisato quantitativo lordo di cocaina suddiviso in 37 involucri, contenente principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 15 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **100 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, confermandosi le valutazioni del giudice di merito, basate «sull'apprezzamento del dato quantitativo dello stupefacente detenuto (valutato sia con riferimento alle dosi da strada che al numero di dosi medie giornaliere ricavabili in relazione al principio attivo) e su alcune caratteristiche della condotta (la reiterazione della condotta ed i lucrosi guadagni che ne conseguivano)».

Sez. 7, ord. n. 27050 del 22/04/2022, Armenia, non mass.: detenzione a fini di spaccio di un imprecisato quantitativo lordo di cocaina, contenente principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 14,85 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **99 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione dei giudici di merito, che avevano «ragionevolmente valorizzato l'ottima qualità dello stupefacente (di tipo cocaina), la cospicua quantità dello stesso (99 dosi complessive) e il rinvenimento nella disponibilità di A. di una somma non trascurabile di denaro (600 euro), qualificabile come profitto del reato, tanto è vero che tale somma è stata oggetto di confisca».

Sez. 7, ord. n. 37824 del 06/07/2022, Diodovich, non mass.: detenzione a fini di spaccio di dieci involucri e di ulteriori gr. 26 di cocaina, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 14,70 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **98 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione della Corte distrettuale, che aveva valorizzato il dato ponderale, il rinvenimento di una cospicua ed ingiustificata somma di denaro, nonché la suddivisione in «cipolline pronte per lo smercio», elementi ritenuti sintomatici di «una capacità di approvvigionamento non indifferente e di un non esiguo giro di affari».

Sez. 7, ord. n. 4125 del 17/12/2021, dep. 2022, Eme, non mass.: detenzione a fini di spaccio di complessivi **gr. 30,8 lordi di cocaina**, contenenti

principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 12,9 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **86 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzandosi «la rilevante quantità di stupefacente» e «l'organizzazione nient'affatto rudimentale dell'attività», essendo stati rinvenuti nella disponibilità dell'imputato «tre bilancini di precisione, tre rotoli di buste di *cellophane*, un rotolo di carta stagnola e una scatola aperta contenente bicarbonato di sodio purissimo».

Sez. 4, n. 18753 del 07/04/2022, Martelli, non mass. (cautelare): plurimi episodi di spaccio di cocaina (in occasione di una delle svariate cessioni osservate dalla polizia giudiziaria, si era proceduto a controllo dell'acquirente, rinvenendo in suo possesso **gr. 5,3 lordi di cocaina**) e detenzione a fini di spaccio di **gr. 20 lordi di cocaina**, dal principio attivo non accertato. Il motivo è stato rigettato perché infondato, confermandosi la valutazione dei giudici di merito fondata sulla reiterazione e sulla professionalità delle condotte, essendosi accertato che l'indagato «era in grado di soddisfare le richieste quotidiane degli acquirenti, facendo ricorso, nelle cessioni, ad un sistema ben collaudato per eludere i controlli; in almeno un'occasione si accertò la detenzione da parte sua di 20 grammi di cocaina e, nel corso di un dialogo intercettato con C., quest'ultima manifestò l'intenzione di volere acquistare "cento grammi" della sostanza».

Sez. 3, n. 9030 del 01/03/2022, Gonzales, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 21 lordi di cocaina**, contenenti principio attivo non indicato. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzando non solo la disponibilità di un bilancino di precisione e di sostanza da taglio, ma anche la circostanza che la condotta si collocava «nell'ambito di un traffico di dimensioni internazionali, riferendosi la Corte distrettuale, in ordine al diniego della minore offensività del fatto, al mercato di provenienza dello stupefacente, stanti i contatti tenuti dall'imputato con esponenti di elevato calibro nel settore del narcotraffico in Argentina», dovendosi da ciò evincere «una potenzialità offensiva del fatto contestato che va al di là del quantitativo detenuto nello specifico frangente, indice di una ben più ampia capacità diffusiva della droga sul mercato facente capo all'indagato».

Sez. 3, n. 22814 del 10/05/2022, Bolognini, non mass.: due forniture di cocaina (la prima di **gr. 20 lordi**, la seconda di un quantitativo non indicato) dal principio attivo non specificato. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, a cagione del dato ponderale, della elevata purezza dello stupefacente, «specie quella della prima fornitura», della professionalità della condotta, perpetrata nel contesto di «una reiterata attività di cessione e quindi in un sistema organizzato di più ampie proporzioni».

Sez. 4, n. 16567 dell'11/01/2022, Cherkaoui, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 20 lordi di cocaina** contenenti principio attivo non precisato. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzandosi, oltre al dato ponderale, la circostanza che 10 testimoni avessero dichiarato di avere acquistato cocaina dall'imputato in un arco temporale di circa tre anni, alcuni di essi stabilmente, «con cadenza di una - due volte a settimana»; i fatti sono stati dunque ritenuti incompatibili con l'ipotesi lieve, dal momento che l'imputato - che «si serviva, per lo svolgimento dell'attività illecita, di un altro soggetto, cui affidava l'incarico di procedere alle consegne agli acquirenti» - «disponeva di una piazza di spaccio e di una rete di fornitori e dunque agiva nell'ambito di un sistema organizzato funzionale alla gestione della piazza di spaccio. Il ricorrente, che operava sul mercato da anni, aveva una molteplicità di clienti stabili ed era sempre riuscito ad assicurare la fornitura, segno della disponibilità a monte di canali diversificati di approvvigionamento».

Sez. 3, n. 32019 del 20/04/2022, Khalili, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 19 lordi** di cocaina suddivisi in 25 involucri, contenente principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 13,35 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **89 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione della Corte distrettuale, fondata sul dato ponderale, sulla sua suddivisione in involucri, nonché sul comportamento serbato dall'imputato durante il controllo della polizia giudiziaria («calci e pugni ai poliziotti per opporsi all'identificazione»).

Sez. 3, n. 18844 del 09/02/2022, De Leon, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 100 lordi di cocaina**, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 12,75 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **85 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo di ricorso relativo alla riqualificazione giuridica dei fatti è stato rigettato perché infondato, confermandosi la valutazione dei giudici di merito fondata sul dato ponderale nonché sulla «accuratezza nella preparazione della sostanza (contenuta in dieci ovuli termosaldati, ognuno dei quali poteva quindi contenere cocaina pari ad otto-nove dosi ricavabili)».

Sez. 7, ord. n. 16744 del 06/04/2022, Di Mauro, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 13,61 lordi di cocaina**, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 11,1 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **74 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, confermandosi la valutazione dei giudici di merito, che avevano valorizzato, tra l'altro, «l'esistenza di una base logistica deputata alla custodia, al confezionamento e alle cessioni» e «la presenza di un referente esterno su strada, avente evidentemente il compito di intercettare i

potenziali acquirenti per convogliarli sui luoghi di spaccio e la collaborazione di almeno altri due complici addetti ad organizzare l'attività di reperimento e custodia della droga».

Sez. 3, n. 11610 del 02/02/2022, Caputo, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 14 lordi di cocaina**, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 11,1 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **74 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo di ricorso relativo alla riqualificazione giuridica dei fatti è stato rigettato perché infondato, condividendosi il percorso argomentativo dei giudici di merito, basato sulla «natura della sostanza stupefacente (la cocaina)», sul «dato ponderale» e sulla «sistematicità della condotta, desunta anche dalle dichiarazioni accusatorie» rese da due acquirenti della sostanza.

Sez. 6, n. 29831 del 04/07/2022, Marotta, non mass.: detenzione a fini di spaccio di un imprecisato quantitativo lordo di cocaina, contenente principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 10,2 di cocaina pura*) idoneo al confezionamento di **68 dosi medie singole** da gr. 0,15, nonché 183 episodi di spaccio di imprecisati quantitativi di cocaina posti in essere nell'arco di un mese. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, in ragione della «accertata quotidiana plurima e continuativa, di giorno e di notte, cessione di cocaina [...] operata dalla ricorrente presso la sua abitazione presso la quale convergevano direttamente soggetti provenienti da zone diverse del territorio ed in un contesto di controllo con telecamere di sorveglianza» e della «capacità di approvvigionamento a monte del traffico così realizzato».

Sez. 3, n. 20234 del 04/02/2022, Marcarini, Rv. 283203: plurimi episodi di spaccio di cocaina commessi da due imputati, ad uno dei quali - a riscontro di quanto ascoltato nel corso delle plurime conversazioni intercettate - venivano in una occasione sequestrati **gr. 15 lordi di cocaina**, suddivisi in 15 bustine, ciascuna delle quali contenenti gr. 0,6 lordi di sostanza. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, confermandosi la valutazione dei giudici di merito fondata sulla professionalità della condotta, ricavabile dalla «entità» e dalla «vastità del traffico di sostanza stupefacente nel cui ambito erano inseriti i due imputati», tale da collocarsi in «un livello mediamente organizzato», grazie anche al «contatto con personaggi di considerevole spessore nel traffico di stupefacenti collegato alla malavita organizzata - ndrangheta calabrese», che consentiva agli imputati di gestire «ciascuno per conto proprio, e talvolta in collegamento tra loro, una vera e propria piazza di spaccio, a livello intermedio rispetto ai grossi trafficanti della zona (Corsico, Cesano Boscone e Buccinasco)».

Sez. 6, n. 44233 del 04/11/2022, Ataoui, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 55 lordi** di cocaina già suddivisi in **23 involucri termosaldati**, dal principio attivo non indicato. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione della Corte d'appello, ad avviso della quale non poteva «considerarsi di lieve entità, cioè di scarsa carica offensiva, una condotta delittuosa caratterizzata dalla detenzione a fini di spaccio di un quantitativo di droga tutt'altro che esiguo, contenente una elevata percentuale di principio attivo, confezionata in numerosi pacchetti termosaldati, dato sintomatico di una propensione all'attività di spaccio dello stupefacente».

Sez. 4, n. 13203 del 08/01/2022, Beneduce, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 9,23 lordi di cocaina**, suddivisi in 21 involucri, contenenti **gr. 5,21 di cocaina pura**, idonei al confezionamento di **35 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo di ricorso relativo alla riqualificazione giuridica dei fatti è stato rigettato perché infondato, confermandosi le valutazioni del giudice di merito, basate, nonostante la modestia del dato ponderale, sull'accertata «organizzazione rivolta allo spaccio che, pur rudimentale, si appalesa dimostrativa della continuità dell'attività e della capacità di approfittare proficuamente del mercato degli stupefacenti, dimostrata dal ritrovamento presso il domicilio di B. di un quaderno con l'annotazione dei clienti e degli importi. E', dunque, la particolare gravità dei mezzi utilizzati e delle modalità dell'azione, ad elidere - nel ragionamento del giudice di merito - la scarsa importanza del parametro quantitativo».

Sez. 4, n. 48251 del 15/12/2022, Ceta, non mass.: detenzione a fini di spaccio di un involucro contenente **gr. 4,5 lordi di cocaina**, con principio attivo del 78,71%, e di un secondo involucro contenente **gr. 0,5 lordi di cocaina**, con principio attivo del 96,95% (*se ne ricava, pertanto, che la sostanza sequestrata contenesse complessivamente circa gr. 4 di cocaina pura, idonei al confezionamento di 27 dosi medie singole da gr. 0,15*). Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, in considerazione del contesto nel quale era maturata la condotta, ascritta a due imputati che riportavano condanna anche per altro episodio relativo alla detenzione a fini di spaccio di gr. 120 di cocaina e di gr. 1,8 di *hashish*.

Sez. 4, n. 48642 del 01/12/2022, Tiberti, non mass.: cessione di **nove singole dosi di cocaina** a nove diversi assuntori, direttamente osservata dalla polizia giudiziaria. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi il percorso argomentativo dei giudici di merito che avevano «valorizzato un *modus operandi* reiterato per anni e frutto di una organizzazione dell'attività illecita, rivolta peraltro a un numero non contenuto di soggetti».

Sez. 6, n. 48591 del 02/11/2022, Bonanno, non mass.: detenzione a fini di spaccio e offerta in vendita di un imprecisato quantitativo lordo di cocaina, contenente principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 1,15 di cocaina pura*) complessivamente idoneo al confezionamento di **7,7 dosi medie singole** da gr. 0,15. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, confermandosi la valutazione dei giudici di merito, basata su «una pluralità di elementi: purezza della sostanza; plurime condotte di cessione di stupefacente poste in essere dall'imputato, che era diventato "sicuro punto di riferimento dei tossicodipendenti della zona"; violazione della misura amministrativa della revoca della patente di guida, funzionale a porre in essere l'attività di spaccio. Elementi, questi, che complessivamente valutati impediscono - nonostante il dato ponderale della sostanza non elevato (che è stato comunque considerato in sede di dosimetria della pena irrogata) - di ritenere il fatto come ricompreso nel comma 5».

Sez. 4, n. 44551 del 28/10/2022, Cioffi, non mass.: cessione di **tre dosi** di cocaina del peso lordo complessivo di **gr. 1,15**, dal principio attivo non indicato. Il motivo di ricorso è stato rigettato perché infondato, condividendosi la valutazione della Corte d'appello in merito alla professionalità ed alla diffusività della condotta: «La Corte di merito ha, infatti, ritenuto di non riconoscere la più lieve ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, facendo riferimento, al di là del mero dato ponderale dello stupefacente, al complesso delle circostanze e modalità della condotta di spaccio, realizzata nel luogo della locale *movida*, posizionandosi presso un bar della piazzetta di Capri, adocchiando ed avvicinando gli avventori, per poi raggiungerli nel locale notturno, avendo la disponibilità di più dosi di stupefacente, cadute in sequestro. Ha rilevato, inoltre, la notevole disponibilità di denaro da parte dell'imputato che, a suo dire, si era recato a Capri con un gommone preso a noleggio, recato a cena con altri amici e poi presso un locale notturno, avendo il possesso di una somma di denaro considerevole (pari a 1.567,84 euro). Su tali elementi la Corte di merito ha fondato la valutazione dell'inserimento dell'imputato in un circuito di spaccio di cocaina e, comunque, della diffusività dell'attività di spaccio, effettuata in modo organizzato nei citati luoghi, escludendo il prospettato carattere occasionale della attività di spaccio».

Queste le ulteriori quindici pronunce che hanno rigettato il motivo di ricorso con il quale si invocava la derubricazione dei fatti, senza tuttavia fare riferimento ai quantitativi spacciati, ovvero indicandoli in maniera parziale o sommaria o comunque non utile ai fini della presente indagine.

Sez. 6, n. 44256 del 04/11/2022, Ausiello, non mass., e Sez. 6, n. 44255 del 04/11/2022, De Simone, non mass. (cautelare): in un contesto associativo, plurimi episodi di cessione di cocaina. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione del Tribunale del riesame, secondo cui non poteva «considerarsi di lieve entità, cioè di scarsa carica offensiva, la condotta delittuosa dell'odierno ricorrente costante e continuativa realizzata in maniera diuturna in esecuzione di un programma associativo che era stata anche caratterizzata dalla detenzione e rivendita ogni settimana di rilevanti quantitativi di cocaina, pari a partite variabili tra i 100 e 300 grammi, sia pure cedute ai singoli acquirenti con lo spaccio di dosi di più ridotta entità ponderale».

Sez. 3, n. 37721 del 22/06/2022, Margjani, non mass.: in un contesto associativo, plurimi episodi di cessione o di detenzione a fini di spaccio di cocaina, solo per alcuni dei quali erano indicati i quantitativi lordi, pari in un caso a gr. 300 lordi, in un altro a gr. 1.500 lordi, in un altro a gr. 500 lordi dal principio attivo non indicato. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione della Corte distrettuale, che aveva escluso la lieve entità dei fatti «in considerazione: a) della quantità delle sostanze trattate (circa 300 grammi di cocaina in relazione al capo D; oltre kg. 1,5 di cocaina in relazione al capo P); b) dei cospicui mezzi economici investiti nell'attività delittuosa; c) delle modalità e circostanze dell'azione "di evidente e rilevante allarme sociale, non solo per la capillare rete criminale dislocata su tutto il territorio nazionale e la capacità dell'organizzazione di ammortizzare l'eventuale esito negativo di talune spedizioni di stupefacente pianificando, immediatamente, l'invio di un nuovo carico, ma anche per l'inquietante reiterazione delle condotte delittuose". Con riferimento ai capi da 5 a 81, invece, la sentenza spiega che "anche le cessioni di quantità modiche di sostanza stupefacente contestate al solo G. ai capi da 5 a 81 della rubrica costituiscono, in realtà, come chiaramente emergente dalle risultanze di indagine [...], manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore del fatto di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente"».

Sez. 6, n. 35665 dell'11/07/2022, Bougrine, non mass. (cautelare): trenta episodi di spaccio di imprecisati quantitativi di cocaina, nell'arco di circa un mese e mezzo. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, essendosi ritenuto che il tribunale del riesame avesse correttamente valorizzato la reiterazione e la professionalità delle condotte che l'indagato teneva, unitamente ad altri soggetti, nell'ambito dello stabile controllo di una piazza di spaccio («l'interfacciarsi del ricorrente, unitamente ad altri complici, in modo

stabile con una piazza di spaccio o comunque con un luogo di abituale luogo di smercio di sostanze stupefacenti, operato da un gruppo individuato»).

Sez. 3, n. 30606 del 24/05/2022, Frattollino, non mass., n. 30607 del 24/05/2022, Frascaria, non mass., e n. 30608 del 24/05/2022, Vocino, non mass. (cautelare): plurimi episodi di cessione ovvero di detenzione a fini di spaccio di cocaina (in particolare: acquisto di un imprecisato quantitativo di cocaina poi ceduta al prezzo di € 1.050; cessione di un imprecisato quantitativo di cocaina al prezzo di € 50; cessione di un quantitativo di cocaina poi sequestrato dalla polizia giudiziaria dal quale erano ricavabili 117 dosi; ulteriori cessioni di cocaina desunti dal contenuto di conversazioni telefoniche intercettate, in una delle quali, ad esempio, si faceva riferimento all'incasso della somma di € 4.000). Il motivo di ricorso relativo alla riqualificazione giuridica dei fatti è stato rigettato perché infondato, condividendosi la valutazione del tribunale del riesame fondata, oltre che sul dato ponderale, sulla reiterazione delle condotte, sulla «continuità dell'attività di spaccio», sulla «realizzazione di vendite di partite di significativa entità», sulla collaborazione tra gli indagati ed altri soggetti, elementi, tutti, ritenuti «convergenti nell'indicare una elevata capacità di intervento del ricorrente sul mercato illecito della droga».

Sez. 6, n. 48835 del 07/11/2022, Marino, non mass. (cautelare): acquisto di un imprecisato quantitativo di cocaina, per un corrispettivo pari ad € 4.500. Il motivo di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzando gli accertati collegamenti stabilmente intrattenuti dall'indagato con grossisti stranieri, manifestazione della sua «capacità di approvvigionamento di ingenti quantitativi di stupefacenti».

Sez. 4, n. 46987 del 02/11/2022, Arbia, non mass.: plurime cessioni di cocaina operate in un arco temporale di circa tre anni e mezzo. Il motivo di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato, confermandosi la valutazione dei giudici di merito che avevano valorizzato «l'arco temporale di qualche anno in cui gli imputati hanno operato, nel corso del quale sulla piazza di Predazzo sono stati punto di riferimento dell'attività di spaccio di cocaina», la «continuità con cui erano in grado di rifornire, con cadenza ad ogni fine settimana, gli acquirenti con ricavi di migliaia di euro (150 cessioni circa a favore di P.I., complessive 150 cessioni a favore di O.S., e 50 cessioni in favore di D'A., tutte al prezzo di 40/50 euro a dose)», ed «il tipo di organizzazione che prevedeva che il cliente fosse aggiornato volta per volta con sms del nuovo numero telefonico da utilizzare per i contatti», ritenendosi, dunque, sussistenti plurimi indici della non lievità dei fatti».

Sez. 4, n. 44655 del 12/05/2022, Amato, non mass.: in un contesto associativo, plurimi episodi di cessione di piccoli quantitativi di cocaina. Il motivo

di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzando il dato ponderale e la professionalità della condotta, ritenendosi che i giudici d'appello avessero correttamente valorizzato «l'ingente disponibilità di stupefacente, il continuo recupero delle somme di denaro, l'appoggio e l'aiuto dei vari componenti della famiglia, pronti a prestarsi a giri notturni per prelevare o spacciare la droga, la cautela con cui gli imputati si muovevano dal momento in cui hanno temuto di essere monitorati a seguito dell'arresto di A., l'utilizzo delle donne e dei bambini».

Sez. 4, n. 34961 del 08/07/2022, Proni, non mass.: plurimi episodi di cessione di piccoli quantitativi di stupefacente posti in essere da quattro imputati in un arco temporale di circa quattro mesi (in particolare, a tre imputati si contestava lo spaccio di cocaina, mentre ad un quarto imputato lo spaccio di *marijuana*). Il motivo di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzando la reiterazione e la professionalità della condotta, poiché, come argomentato dai giudici di merito, «tutti gli imputati riconosciuti colpevoli si dedicavano quotidianamente e stabilmente all'attività di spaccio, che veniva portata avanti senza pause, come se fosse una vera e propria attività lavorativa, con conoscenza del mercato di quartiere e capacità di muoversi nello stesso, con un minimo di organizzazione e da parte di soggetti che non hanno necessità di spacciare per vivere».

Sez. F, n. 32426 del 30/08/2022, Dervishi, non mass.: plurimi episodi di cessione di imprecisati quantitativi di cocaina. Il motivo di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzando la reiterazione e la professionalità delle condotte, poiché, come argomentato dai giudici di merito, non poteva «considerarsi di lieve entità, cioè di scarsa carica offensiva, una reiterata condotta di intermediazione nella compra-vendita di sostanze stupefacenti, caratterizzata dalla capacità di mantenere continui contatti tra i vari protagonisti delle vicende, e dalla definizione di transazioni caratterizzate dal pagamento in diverse *tranches* del prezzo: elemento questo che ragionevolmente poteva essere spiegato perché si trattava di importo globalmente non di ridotta entità, in ragione dei quantitativi non esigui dello stupefacente oggetto di ciascuna operazione».

Sez. 3, n. 20562 del 13/04/2022, Gravante, non mass. (cautelare): plurime cessioni di cocaina di quantitativi imprecisati, effettuate in un arco temporale di circa quattro mesi in concorso con altri soggetti. Il motivo di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato, confermandosi la valutazione dei giudici di merito circa l'irrilevanza dell'esiguità del dato quantitativo delle singole cessioni, e circa la reiterazione delle cessioni e la professionalità della condotta manifestata dalla «intensa attività di spaccio emersa dagli atti che denota una

personalità criminale spiccata e l'inserimento dell'imputata in un più ampio contesto delinquenziale».

Sez. 4, n. 20149 del 19/04/2022, Celestino, non mass. (cautelare): plurime cessioni di quantitativi imprecisati di cocaina. Il motivo di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato, confermandosi la valutazione dei giudici di merito circa l'irrilevanza dell'esiguità del dato quantitativo delle singole cessioni, valorizzandosi la «pluralità delle condotte, reiterate in un ristretto lasso temporale», le «identiche modalità di confezionamento della medesima tipologia di sostanza stupefacente, già preparata in palline avvolte in *cellophane*», e la «stabile dedizione all'attività di spaccio da parte di soggetto con precedenti specifici ed infraquinquennali».

Sez. 3, n. 4360 del 03/12/2021, dep. 2022, Almi, non mass.: plurimi episodi di spaccio di imprecisati quantitativi di cocaina. Il motivo di ricorso relativo alla riqualificazione giuridica dei fatti è stato rigettato perché infondato, valorizzando: «a) l'elevato numero dei clienti del ricorrente; b) le modalità organizzate e non occasionali dell'attività svolta in modo lucroso e con la collaborazione di altre persone; c) l'inserimento del ricorrente in circuiti criminali di più elevato spessore così da potersi procurarsi la sostanza con cui soddisfare la numerosa clientela».

5.1. B) Eroina.

Nella giurisprudenza di legittimità del 2022 si registrano in relazione all'eroina **21 sentenze che hanno disatteso il motivo di ricorso con il quale l'imputato invocava la derubricazione dei fatti**. Verranno elencate prima le diciannove sentenze che recano l'indicazione dei quantitativi compravenduti, con ordine ponderale decrescente; a seguire si elencheranno le due sentenze che hanno rigettato il ricorso senza offrire riferimenti numerici utili ai fini della presente indagine, ma offrendo, comunque, interessanti elementi di valutazione in relazione ai diversi parametri previsti dalla norma incriminatrice.

Sez. 4, n. 49410 del 06/10/2022, Pellini, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 299 lordi di eroina**, suddivisa in due involucri occultati tra i sedili dell'abitacolo dell'auto a bordo della quale viaggiavano gli imputati, avente percentuale del 40%, dalla quale era dunque ricavabile principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 119 di eroina pura*) idoneo al confezionamento di **4.223 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi il percorso argomentativo dei giudici di merito che avevano «conferito rilievo, in modo logico e congruo, all'ingente quantità ed alla percentuale di purezza della sostanza stupefacente

trasportata, pari a circa il 40%, tale da permettere il confezionamento di ben 4.223 dosi».

Sez. 3, n. 39512 del 29/09/2022, Soru, non mass.: cessione di **kg. 2 lordi di eroina**, dai quali erano ricavabili **gr. 53,27 di eroina pura**, idonei al confezionamento di **2.149 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, alla luce dell'esorbitante dato ponderale.

Sez. 7, ord. n. 7638 del 14/01/2022, Giraldi, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 510 lordi di eroina**, contenenti principio attivo non indicato. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzando «il rilevante dato ponderale», ed anche il «fatto che tale condotta è stata posta in essere nel corso della messa alla prova del ricorrente medesimo, così evidenziando sia la gravità della condotta, sia il giudizio negativo sul conto dell'imputato e la sua pericolosità».

Sez. 7, ord. n. 7314 del 12/11/2021, dep. 2022, Buonadonna, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 170 lordi di eroina**, contenenti principio attivo non indicato. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzando «il consistente quantitativo di stupefacente sequestrato», «il principio attivo», ed «il numero di dosi ricavabili».

Sez. 6, n. 47486 del 14/11/2022, Torre, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 103 lordi di eroina**, avente percentuale del 27,65%, dalla quale erano dunque ricavabili **gr. 27,84 di eroina pura**, idonei al confezionamento di **1.099 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzando l'elevato dato ponderale nonché «l'ingiustificato possesso di rilevante somma di denaro».

Sez. 7, ord. n. 5244 del 03/12/2021, dep. 2022, Darboe, non mass.: detenzione a fini di spaccio di un imprecisato quantitativo lordo di eroina, contenente principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 17,2 di eroina pura*) idoneo al confezionamento di **688 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzando dato quantitativo e qualitativo.

Sez. 7, ord. n. 42466 del 17/10/2022, Fall, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 110 lordi di eroina**, dai quale era ricavabile principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 12,35 di eroina pura*) idoneo al confezionamento di **494 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi il percorso argomentativo dei giudici di merito che avevano «messo in evidenza, non solo il dato ponderale e qualitativo della sostanza stupefacente del tipo eroina tale da consentire la predisposizione di 494 dosi singole (grammi 110), elemento comunque *ex se* significativo, ma anche il ruolo niente affatto marginale del ricorrente che [...]

faceva ritenere l'esistenza di legami non occasionali da parte del ricorrente con contesti criminali legati allo spaccio, tanto da incidere significativamente in ordine all'offensività della condotta, certamente non lieve».

Sez. 6, n. 3916 del 14/12/2021, dep. 2022, Hoxha, non mass.: plurimi episodi di cessione ovvero di detenzione a fini di spaccio di eroina, tra i quali uno relativo alla detenzione di **kg. 3 lordi di eroina**, contenente principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 9,87 di eroina pura*) idoneo al confezionamento di **395 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzando «il dato quantitativo della droga caduta in sequestro», la «rilevanza economica» delle operazioni di cessione, nonché «le concrete modalità operative dell'organizzazione, complessa e articolata, riconducibile all'imputato, organizzazione che non si muove per un piccolo spaccio ma per consistenti forniture di sostanze stupefacenti consegnate a soggetti che, successivamente, si incaricano di smerciarle al minuto».

Sez. 3, n. 24147 del 06/05/2022, Shahbaz, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 36 lordi di eroina**, dai quali era ricavabile principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 9,25 di eroina pura*) idoneo al confezionamento di **370 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzandosi il dato ponderale e le modalità della condotta, «atteso che lo stupefacente era detenuto all'interno di un bidone della spazzatura sito all'esterno dell'abitazione dell'imputato, suddiviso in oltre 30 involucri (di cui 7 che l'imputato prelevava sotto lo sguardo degli operanti e altri 28 che venivano poi rinvenuti a seguito di perquisizione, pronti per essere immessi nel mercato illecito). Deve, peraltro, considerarsi logica, per tale ragione, l'affermazione secondo cui la disponibilità di un quantitativo così rilevante di stupefacente è altresì sintomatica di uno stabile inserimento del ricorrente nel mercato della droga e di una sua collocazione a "gradini non proprio bassi della filiera distributiva dello stupefacente"».

Sez. 3, n. 19865 del 07/04/2022, Sajjad, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 76,9 lordi di eroina**, dai quali era ricavabile principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 8,7 di eroina pura*) idoneo al confezionamento di **348 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo di ricorso è stato rigettato perché infondato, valorizzando il dato quantitativo e le altre caratteristiche dell'azione, quali «il rinvenimento di sostanza da taglio, del bilancino di precisione, di telefoni cellulari, quindi di strumenti per il taglio della sostanza stupefacente, la preparazione delle dosi, per i contatti con gli acquirenti» e la disponibilità di «un luogo diverso per il compimento dell'attività illecita».

Sez. 3, n. 27201 del 19/05/2022, Ali Shahbaz, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 110 lordi di eroina**, dai quali era ricavabile principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 8,25 di eroina pura*) idoneo al confezionamento di **330 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato rigettato perché infondato, alla luce dell'esorbitante dato ponderale, valorizzando altresì il «valore del principio attivo, che ne faceva prevedere un ulteriore taglio, con quantitativi, dunque, ancora superiori», nonché le «modalità del trasporto (in ampolla rettale), da Napoli alle Marche, ad evidenza di un'attività svolta in modo professionale e con organico inserimento in significativi ambienti criminali».

Sez. 4, n. 47000 del 02/11/2022, Akigba, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 30,46 lordi di eroina**, dalla quale era ricavabile principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 7,2 di eroina pura*) idoneo al confezionamento di **291 dosi** medie singole da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi il percorso argomentativo dei giudici di merito, che avevano valorizzato il dato ponderale, la conseguente «capacità del ricorrente di destinare la sostanza stupefacente (eroina) ad una vasta platea di consumatori considerato il numero di dosi ricavabili (291)», e la «sussistenza di una retrostante organizzazione dell'attività criminale che ne supportava il trasporto».

Sez. 6, n. 40041 del 28/09/2022, Singh, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 31,35 lordi di eroina**, dai quali era ricavabile principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 7,25 di eroina pura*) idoneo al confezionamento di **290 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi il percorso argomentativo dei giudici di merito che avevano valorizzato il dato ponderale, la «codetenzione di oltre 7 grammi di sostanza da taglio, destinata a implementare il numero di dosi cedibili», le «modalità di suddivisione e occultamento dello stupefacente» e le «modalità della condotta (l'imputato e il correo si erano recati fuori regione per acquistare la sostanza e utilizzavano un cellulare dedicato)».

Sez. 7, ord. n. 22574 del 18/05/2022, Boubala, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 998 lordi di eroina**, dai quale era ricavabile principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 6,75 di eroina pura*) idoneo al confezionamento di **270 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi il percorso argomentativo dei giudici di merito, che avevano valorizzato «il quantitativo rilevante di sostanza detenuta, sebbene non dotata di elevato grado di purezza, il ragguardevole numero di dosi medie singole da essa ricavabile, le modalità

della condotta ed il fatto che il ricorrente fosse gravato da recidiva specifica in materia di stupefacenti».

Sez. 7, ord. n. 20618 del 06/05/2022, Marchione, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 221,7 lordi di eroina**, dai quali era ricavabile principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 6,55 di eroina pura*) idoneo al confezionamento di **262 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi il percorso argomentativo dei giudici di merito che avevano valorizzato il dato ponderale, nonché «la circostanza che l'imputata detenesse presso la propria abitazione due telefoni cellulari e un bilancino di precisione: circostanze non implausibilmente ritenute indicative dell'inserimento dell'imputata nell'ambiente del narcotraffico e della non occasionalità della condotta».

Sez. 7, ord. n. 14051 del 21/01/2022, Di Lorenzo, non mass.: tre episodi di cessione di quantitativi imprecisati di eroina, nonché detenzione a fini di spaccio di **gr. 140 lordi di eroina**, dai quali era ricavabile principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 5,97 di eroina pura*) idoneo al confezionamento di **239 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi il percorso argomentativo dei giudici di merito che avevano valorizzato tanto il dato ponderale, quanto l'accertata cessione in favore di tre soggetti diversi, quanto «la presenza di un bilancino di precisione, di ritagli di *cellophane* e di carta argentata», elementi ritenuti sintomatici di un'attività di spaccio «sistematica».

Sez. 3, n. 11063 del 01/12/2021, dep. 2022, Talbi, non mass.: detenzione a fini di spaccio di complessivi **gr. 99,67 lordi di eroina**, contenenti **gr. 5,53 di eroina pura**, idonei al confezionamento di **221 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzando il dato quantitativo, il numero di dosi ricavabili, ritenuti sintomatici «di un'attività di spaccio pervasiva e diffusa sul territorio», e di una «collaudata, e non irrilevante, attività di spaccio cogestita» dai due imputati.

Sez. 7, ord. n. 9876 del 18/02/2022, Autieri, non mass.: detenzione a fini di spaccio di complessivi **gr. 28,40 lordi di eroina**, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 2,62 di eroina pura*) idoneo al confezionamento di **105 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzando il dato quantitativo, il numero di dosi ricavabili, nonché «le modalità della condotta, essendo lo stesso stato fermato mentre si recava tranquillamente a casa di un detenuto agli arresti domiciliari per effettuare la cessione, e i precedenti penali per reati della stessa entità, il tutto a dimostrazione della non occasionalità della condotta».

Sez. 6, n. 44000 del 06/10/2022, Djobbi, non mass. (cautelare): detenzione a fini di spaccio di **gr. 0,4 lordi di eroina**, suddivisi in due involucri, dai quale era ricavabile principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 0,17 di eroina pura*) idoneo al confezionamento di **7 dosi** medie singole da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi il percorso argomentativo dei giudici di merito che, nonostante l'esiguità del dato ponderale, avevano valorizzato la circostanza che l'esame dei tabulati telefonici dell'indagato aveva consentito di individuare quattro clienti, che, escussi a sommarie informazioni, avevano riferito di avere acquistato eroina - chi da un anno, chi da sei mesi - con cadenza giornaliera, settimanale o bisettimanale dall'indagato: «sulla base di tale quadro indiziario, il Tribunale, con motivazione immune da vizi e saldamente ancorata alle risultanze investigative, ha considerato corretta l'esclusione della fattispecie di lieve entità in ragione dei seguenti elementi: la disponibilità del cellulare dove poteva essere rintracciato da un vasto numero di clienti; le modalità della condotta, connotata da appuntamenti concordati telefonicamente, elemento questo reputato sintomatico della disponibilità di scorte significative da parte del ricorrente; il quantitativo complessivo di eroina ceduto ai tre acquirenti, quantificato, alla stregua delle loro dichiarazioni, in 486 dosi di eroina, pari a 256 grammi di sostanza (elemento non contestato dal ricorrente)».

Queste le ulteriori due pronunce che hanno rigettato il motivo di ricorso con il quale si invocava la derubricazione dei fatti, senza tuttavia fare riferimento ai quantitativi spacciati, ovvero indicandoli in maniera parziale o sommaria o comunque non utile ai fini della presente indagine.

Sez. 3, n. 38166 del 07/07/2022, Dumkwu, non mass.: ventitre episodi di cessione di singole dosi di eroina, in quantitativi indeterminati. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi il percorso argomentativo dei giudici di merito, che avevano rimarcato «come le modalità della condotta fossero dimostrative dello svolgimento dell'attività di spaccio in maniera organizzata e strutturata con inserimento in un giro di affari di una certa importanza (plurimi episodi di cessione di varie tipologie di sostanze stupefacenti, collegamento tra i fornitori all'ingrosso di Napoli e vendita al dettaglio svolta ed esercitata, con ingenti profitti, nella città di Potenza)».

Sez. 3, n. 36815 del 13/04/2022, Khemaies, non mass.: plurimi episodi di cessione di singole dosi di eroina, in quantitativi indeterminati, posti in essere nell'arco di circa sei mesi. Il motivo è stato rigettato perché infondato, condividendosi il percorso argomentativo dei giudici di merito, che avevano valorizzato «la costante disponibilità di stupefacenti di ogni tipo, sia leggera che

pesante, da parte dell'imputato, e la conseguente possibilità di soddisfare nell'immediatezza un numero consistente di clienti», nonché «la sussistenza di una pur rudimentale organizzazione dell'attività criminale, desumibile dall'esistenza di un gruppo di persone che agivano in sinergia tra loro, avendo gli acquirenti descritto in maniera concorde le modalità con cui si rifornivano stabilmente presso M. e K., senza neppure necessità di previ contatti telefonici, essendo sufficiente, al fine di soddisfare le loro esigenze, recarsi presso l'ex *Green Leaves*, che era diventato una sorta di supermercato della droga sempre e comunque fornito, occupandosi in particolare il ricorrente di provvedere alle consegne dopo aver prelevato le dosi in numerosi nascondigli dell'edificio, mentre M. coordinava le attività illecite, nell'ambito di un medesimo contesto delittuoso ritenuto per entrambi non lieve».

5.1.1. (segue) B) Eroina - anno 2021.

Al fine di garantire la maggiore affidabilità della ricerca e di ragionare su dati il più possibile completi e significativi, sono state prese in considerazione anche le sentenze di legittimità del 2021 nelle quali il motivo di ricorso investiva la qualificazione giuridica da assegnare a condotte di cessione o di detenzione a fini di spaccio di eroina: ed invero, le appena illustrate sentenze dell'anno 2022 hanno quasi sempre riguardato dati ponderali non proprio esigui, di modo che si è avvertita la necessità di ampliare la base conoscitiva al fine di verificare la risposta fornita dalla Corte in casi "di confine" tra l'ipotesi ordinaria e quella lieve.

Al netto dei casi, ai nostri fini non particolarmente significativi, nei quali dai quantitativi oggetto di contestazione erano ricavabili migliaia di dosi²⁹, si rileva che la Corte ha rigettato il motivo di ricorso anche nei seguenti casi:

Sez. 7, ord. n. 44448 del 08/11/2021, Ceruso, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 109 lordi di eroina**, dai quali era ricavabile principio

²⁹ Nell'anno 2021, il motivo di ricorso tendente alla derubricazione dei fatti è stato rigettato, tra le altre, da Sez. 3, n. 19979 del 12/02/2021, Williams, non mass. (detenzione a fini di spaccio di gr. 175,49 lordi di eroina, dai quali erano ricavabili gr. 67,9 di eroina pura, idonei al confezionamento di **2710 dosi** medie singole); Sez. 7, ord. n. 44503 del 12/11/2021, Crispino, non mass. (detenzione a fini di spaccio di gr. 202,94 lordi di eroina, dai quali era ricavabile principio attivo *pari all'incirca a gr. 49,12 di eroina pura*, idoneo al confezionamento di **1965 dosi** medie singole); Sez. 4, n. 32062 del 19/05/2021, Okparachelu, non mass. (detenzione a fini di spaccio di gr. 72,80 lordi di eroina, dai quali erano ricavabili gr. 35,91 di eroina pura idonei al confezionamento di **1436,4 dosi** medie singole); Sez. 7, ord. n. 14441 del 06/11/2020, dep. 2021, Muka, non mass. (detenzione a fini di spaccio di gr. 316 lordi di eroina, dai quali era ricavabile principio attivo *pari all'incirca a gr. 32,17 di eroina pura*, idoneo al confezionamento di **1287 dosi** medie singole); Sez. 6, n. 46969 del 02/12/2021, Ehichioya, non mass. (detenzione a fini di spaccio di gr. 92,36 lordi di eroina, dai quali era ricavabile principio attivo *pari all'incirca a gr. 30,72 di eroina pura*, idoneo al confezionamento di **1229 dosi** medie singole); Sez. 3, n. 32640 del 20/04/2021, Grecuccio, non mass. (detenzione a fini di spaccio di un imprecisato quantitativo lordo di eroina, dal quale era ricavabile principio attivo *pari all'incirca a gr. 22,52 di eroina pura*, idoneo al confezionamento di **901 dosi** medie singole).

attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 19,4 di eroina pura*) idoneo al confezionamento di **776 dosi** medie singole da gr. 0,025;

Sez. 4, n. 47005 del 26/10/2021, Casagrande, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 170 lordi di eroina**, dai quali era ricavabile principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 15,82 di eroina pura*) idoneo al confezionamento di **633 dosi** medie singole da gr. 0,025;

Sez. 7, ord. n. 44435 del 08/11/2021, Sanfilippo, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 96,9 lordi di eroina**, dal principio attivo non indicato;

Sez. 7, ord. n. 14434 del 06/11/2020, dep. 2021, Godwin, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 64,82 lordi di eroina**, dai quali era ricavabile principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 10,45 di eroina pura*) idoneo al confezionamento di **418 dosi** medie singole da gr. 0,025;

Sez. 3, n. 25989 del 07/04/2021, Riahi, non mass.: detenzione a fini di spaccio di un imprecisato quantitativo lordo di eroina dal quale era ricavabile principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 9,17 di eroina pura*) idoneo al confezionamento di **367 dosi** medie singole da gr. 0,025;

Sez. 6, n. 896 del 21/10/2020, dep. 2021, Flore, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 31 lordi di eroina** dal principio attivo non indicato;

Sez. 7, ord. n. 2038 del 17/12/2020, dep. 2021, Moccia, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 22 lordi di eroina**, dai quali era ricavabile principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 4,30 di eroina pura*) idoneo al confezionamento di **172 dosi** medie singole da gr. 0,025;

Sez. 7, ord. n. 23613 del 12/03/2021, Borrelli, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 18,06 lordi di eroina**, dai quali era ricavabile principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 4,15 di eroina pura*) idoneo al confezionamento di **166 dosi** medie singole da gr. 0,025;

Sez. 7, ord. n. 40197 del 22/09/2021, Nigro, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 68 lordi di eroina**, dai quali era ricavabile principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 3,87 di eroina pura*) idoneo al confezionamento di **155 dosi** medie singole da gr. 0,025;

Sez. 4, n. 4481 del 17/11/2020, dep. 2021, Mejri, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 504 lordi di eroina**, dai quali era ricavabile principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 3 di eroina pura*) idoneo al confezionamento di **120 dosi** medie singole da gr. 0,025;

Sez. 7, ord. n. 17519 del 19/03/2021, Minissale, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 12,89 lordi di eroina**, dai quali era ricavabile

principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 2,54 di eroina pura*) idoneo al confezionamento di **101,7 dosi** medie singole da gr. 0,025;

Sez. 6, n. 46609 del 01/12/2021, Volpe, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 3,1 lordi e di 50 involucri di eroina**, dai quali era ricavabile principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 0,97 di eroina pura*) idoneo al confezionamento di **39 dosi** medie singole da gr. 0,025;

Sez. 3, n. 29679 del 09/06/2021, Guida, non mass.: plurime cessioni in una piazza di spaccio di esigui quantitativi di eroina (in una sola occasione la droga veniva sequestrata, e se ne accertava il peso pari a gr. 0,9 lordi).

Vanno, per converso, segnalate quattro pronunce del 2021 di segno contrario, che hanno, in un caso, dichiarato inammissibile il ricorso del procuratore generale avverso l'intervenuta derubricazione dei fatti, e, nei restanti casi, annullato con rinvio la sentenza impugnata, invitando il giudice di merito ad una nuova valutazione circa la qualificazione giuridica dei fatti:

Sez. 3, n. 17173 del 28/01/2021, Roberti, non mass.: il ricorso del procuratore generale avverso la sentenza di applicazione della pena, che aveva qualificato in termini di lieve entità la condotta di detenzione a fini di spaccio di **gr. 52 lordi di eroina** dal principio attivo non indicato, è stato dichiarato inammissibile, rilevandosi che «la quantità di sostanza stupefacente detenuta non è tale da rendere immediatamente evidente l'erronea qualificazione del fatto in termini di lieve entità»;

Sez. 6, n. 37077 del 30/06/2021, Ataföh, Rv. 282111: la sentenza di condanna - relativa a plurime cessioni di quantitativi non indicati di eroina - è stata annullata con rinvio perché i giudici di merito avevano escluso l'ipotesi lieve erroneamente ritenendo che gli imputati gestissero una piazza di spaccio;

Sez. 3, n. 15025 del 10/02/2021, Malan, non mass.: la sentenza di condanna - relativa ad un episodio di cessione di eroina per un controvalore di € 10 - è stata annullata con rinvio perché impropriamente i giudici di merito avevano valorizzato la reiterazione delle condotte e la rudimentale organizzazione dell'attività illecita (desunti dall'esito complessivo delle indagini svolte nei confronti dell'imputato), elementi ritenuti non incompatibili con il piccolo spaccio;

* **Sez. 3, n. 14240 del 23/02/2021, Buccitti, non mass.:** la sentenza di condanna - relativa alla detenzione a fini di spaccio da parte di ciascuno dei due imputati di un imprecisato quantitativo lordo di eroina contenente principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 1,12 di eroina pura*) idoneo al confezionamento di **45 dosi** medie singole da gr. 0,025 - è stata annullata con rinvio, evidenziandosi che, in assenza di ulteriori elementi valutabili in un senso

o nell'altro, veniva in rilievo il solo dato ponderale, astrattamente compatibile con il piccolo spaccio.

5.2. C) Hashish.

Nella giurisprudenza di legittimità del 2022 si registrano in relazione all'*hashish* **26 sentenze che hanno disatteso il motivo di ricorso con il quale l'imputato invocava la derubricazione dei fatti**. Verranno elencate prima le ventitre sentenze che recano l'indicazione dei quantitativi compravenduti, con ordine ponderale decrescente; a seguire si elencheranno le tre sentenze che hanno rigettato il ricorso senza offrire riferimenti numerici utili ai fini della presente indagine, ma offrendo, comunque, interessanti elementi di valutazione in relazione ai diversi parametri previsti dalla norma incriminatrice.

Sez. 4, n. 17898 del 22/04/2022, Cherchi, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **kg. 10 lordi di hashish**, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 2.500 di THC*) idoneo al confezionamento di **100.000 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione dei giudici di appello, che avevano valorizzato l'esorbitante dato ponderale e «l'elevato numero di dosi ricavabili dallo stupefacente in sequestro».

Sez. 7, ord. n. 16786 del 06/04/2022, Sparandeo, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **kg. 2,51 lordi di hashish**, contenenti principio attivo pari a **gr. 546,07 di THC**, idoneo al confezionamento di **21.843 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzando l'esorbitante dato ponderale, la buona qualità dello stupefacente (che esibiva principio attivo del 21%), nonché «le modalità di confezionamento e di presentazione della sostanza, suddivisa in 27 panetti, indicativa di contiguità con circuiti criminali organizzati dediti al narcotraffico».

Sez. 6, n. 35644 del 01/07/2022, Marchesani, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **kg. 2 lordi di hashish**, dall'imprecisato principio attivo (la prova del reato era stata ricavata dal contenuto di conversazioni intercettate, la sostanza non era stata sottoposta a sequestro). Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione dei giudici di merito, basata sull'elevato dato quantitativo, «che non consentiva di collocare il fatto nella ipotesi di piccolo spaccio».

Sez. 6, n. 46042 del 09/11/2022, Berdini, non mass.: plurime cessioni di *hashish* in favore di un unico acquirente, per un quantitativo complessivo pari a circa **gr. 1.300 lordi**, dal principio attivo non accertato. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzando «l'assorbente indice costituito

dalle diverse migliaia di dosi ricavabili dallo stupefacente illecitamente trafficato dal ricorrente».

Sez. 6, n. 2595 del 18/11/2021, dep. 2022, Esposito, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **kg. 1,1 lordi di hashish**, contenenti principio attivo non indicato. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzandosi il «cospicuo dato ponderale», «suffragato dall'esito delle analisi effettuate, tale da disvelare un significativo inserimento nel traffico di stupefacenti».

Sez. 7, ord. n. 11921 del 18/02/2022, Aquino, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 970 lordi di hashish**, e detenzione di **gr. 11 lordi di hashish**, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 280 di THC*) idoneo al confezionamento di **11.200 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, alla luce del dato ponderale e del numero di dosi ricavabili, «tali da evidenziare contatti con ambienti criminali di rilevante spessore, così come gli accorgimenti adottati, tali da mostrare una sicura professionalità nell'azione illecita, volta a rifornirsi a Roma per poi verosimilmente spacciare nella regione di residenza (le Marche)».

Sez. 6, n. 2606 del 17/12/2021, dep. 2022, Spiridetti, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 102,86 lordi di hashish**, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 29,75 di THC*) idoneo al confezionamento di **1.190 dosi medie singole** da gr. 0,025, e, da parte di altro imputato, di **gr. 302,38 lordi di hashish**, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 92,55 di THC*) idoneo al confezionamento di **3.702 dosi medie singole** da gr. 0,025. I motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati, valorizzandosi l'elevato dato ponderale, il rinvenimento di un bilancino elettronico e di «rilevanti somme di denaro in banconote di vario taglio», nonché il contenuto di alcuni messaggi presenti sul telefono dell'imputato.

Sez. 7, ord. n. 16703 del 18/03/2022, Mehari, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 200 lordi di hashish**, con percentuale di purezza del 34 %, contenente principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 65 di THC*) idoneo al confezionamento di **2.600 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi le valutazioni della sentenza di appello, che aveva «individuato un'attività organizzata e non certamente occasionale o improvvisata, tale da soddisfare una molteplicità di consumatori» alla luce di elementi quali il dato ponderale, le modalità di conservazione e di occultamento della sostanza («due panetti integri»), della disponibilità di materiale atto al confezionamento delle dosi («tra cui un rotolo di pellicola

compatibile con quella in cui erano avvolti i panetti di *hashish*»), e del rinvenimento di una rudimentale «contabilità dell'attività illecita svolta».

Sez. 7, ord. n. 26554 del 20/05/2022, Fiorillo, non mass.: detenzione a fini di spaccio di un imprecisato quantitativo lordo di *hashish*, dal quale era ricavabile principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 59,50 di THC*) idoneo al confezionamento di **2.380 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, sulla base dell'elevato dato ponderale.

Sez. 7, ord. n. 5255 del 03/12/2021, dep. 2022, Cassano, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 500 lordi di *hashish***, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 42,97 di THC*) idoneo al confezionamento di **1.719 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzandosi l'elevato dato ponderale.

Sez. 7, n. 16754 del 06/04/2022, Fracchiolla, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 97,69 lordi di *hashish***, contenenti principio attivo pari a **gr. 34,38 di THC**, idoneo al confezionamento di **1375,5 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzando: «a) la partecipazione del F. ad un'operazione di importazione dalla Spagna di droga speditagli al suo indirizzo; b) la dimestichezza dimostrata con personaggi dediti allo spaccio di stupefacenti, senza che l'imputato abbia fornito nessun elemento al riguardo; c) la mancanza di prova circa il dedotto modesto compenso ricevuto; d) il ruolo rilevante rivestito nell'ambito dell'operazione illecita, avendo egli fornito un domicilio e provveduto a conservare la droga anche oltre il momento in cui ne aveva acquisito la disponibilità; e) il quantitativo elevato e di ottima qualità di *hashish*».

Sez. 3, n. 30584 del 01/06/2022, Giombini, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 276 lordi di *hashish***, contenente principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 32,15 di THC*) idoneo al confezionamento di **1.286 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo di ricorso è stato rigettato perché infondato, sulla base dell'elevato dato ponderale, rilevandosi che «quando, come nel caso di specie, la qualità dello stupefacente è tale da poterne ricavare centinaia di dosi (1286) in grado di soddisfare le esigenze di altrettanti consumatori, deve essere esclusa in radice la lieve entità del fatto».

Sez. 3, n. 22817 dell'11/05/2022, Boriani, non mass.: detenzione a fini di spaccio di 393 spinelli di *hashish* già confezionati, del peso di **gr. 432 lordi**, ed altresì di un pezzo di **gr. 67,7 lordi di *hashish***, contenenti complessivamente **gr. 20,31 di THC**, idonei al confezionamento di **812 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzando il solo dato ponderale, ritenuto

indicativo «dello stabile inserimento dell'imputato nei canali di approvvigionamento criminale».

Sez. 3, n. 20709 del 21/01/2022, Cristiano, non mass.: detenzione di **gr. 490 lordi di hashish** già suddivisi in 266 singole dosi, dal principio attivo non indicato. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzando il solo dato ponderale, ritenuto sintomatico «dell'inserimento del ricorrente in un circuito criminale, dal quale reperiva tale rilevante quantità di stupefacente, idonea ad assicurare una diffusa nonché proficua attività di spaccio».

Sez. 7, ord. n. 7672 del 14/01/2022, Lara, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 403 lordi di hashish**, contenenti principio attivo non precisato. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzandosi il dato ponderale, le modalità della condotta (in relazione alle quali è stato operato un richiamo alla sentenza impugnata) e la recidivanza dell'imputato, gravato da un precedente specifico.

Sez. 7, n. 16774 del 06/04/2022, El Mokhanet, non mass.: detenzione a fini di spaccio di un imprecisato quantitativo lordo di *hashish*, contenente principio attivo (*non indicato in sentenza, pari a gr. 18,2 di THC*), idoneo al confezionamento di **728 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzando l'elevato dato ponderale, nonché le «modalità di occultamento, che indicano una considerevole professionalità nell'agire, confermata peraltro dall'esistenza dei precedenti specifici dell'imputato (oltre che della considerevole quantità di denaro contante rinvenuta in casa, distinta in mazzette debitamente occultate)».

Sez. 4, n. 19140 del 21/04/2022, Mascioli, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 98,08 lordi di hashish**, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 17,52 di THC*) idoneo al confezionamento di **701 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione dei giudici di appello, che avevano valorizzato «le modalità dell'azione, relative al dato ponderale, al principio attivo, all'inserimento del M. in un circuito non minimale, comprovato dalla stessa evenienza di un viaggio da Monfalcone a Napoli per l'acquisto dell'*hashish*».

Sez. 7, n. 16753 del 06/04/2022, Giordano, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 76,40 lordi di hashish**, contenenti principio attivo pari a **gr. 10,76 di THC**, idoneo al confezionamento di **430,3 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzando: «"a) l'elevato quantitativo di stupefacente, anche alla luce dell'assenza di esigenze che giustificavano la conservazione di una scorta così significativa; b) la mancanza di disponibilità di risorse economiche tali da permettere l'acquisto di 430 dosi, anche in ragione della necessità di contribuire al mantenimento di un

figlio; c) i due precedenti penali, dei quali uno specifico; d) le modalità di custodia della droga; e) il luogo scelto per l'attività di spaccio».

Sez. 7, ord. n. 19152 del 22/04/2022, Laracca, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 56,04 lordi di hashish**, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 10,5 di THC*) idoneo al confezionamento di **420 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione dei giudici di appello, che avevano valorizzato il dato quantitativo e le modalità dell'azione (non indicate nella sentenza della Corte, che sul punto ha rinviato alla sentenza di appello).

Sez. 7, ord. n. 20624 del 06/05/2022, Lombardo, non mass.: detenzione a fini di spaccio di un imprecisato quantitativo lordo di *hashish*, contenente principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 8,72 di THC*) idoneo al confezionamento di **349 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione della Corte distrettuale, che aveva valorizzato il dato quantitativo, nonché «il possesso di quattro bilancini di precisione, l'accertato via vai di consumatori e il fatto che l'immobile fosse protetto da un impianto di video sorveglianza, finalizzato ad eludere eventuali controlli di polizia».

Sez. 4, n. 22496 del 24/03/2022, Hossain, non mass. (cautelare): detenzione a fini di spaccio di **gr. 18 lordi di hashish**, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 5,3 di THC*) sufficiente per il confezionamento di **212 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzando il dato ponderale e la circostanza che i fatti erano stati commessi «mentre il ricorrente era sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, presidio cautelare rivelatosi perciò inidoneo allo scopo di recidere i legami con l'ambiente capitolino del narcotraffico».

Sez. 7, ord. n. 14037 del 21/01/2022, Kongira, non mass.: cessione di una dose di **gr. 0,85 lordi di hashish**, e detenzione di **gr. 11 lordi di hashish**, dal principio attivo non indicato. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, evidenziandosi che l'acquirente della dose aveva dichiarato «di aver acquistato sostanza stupefacente da K. già in svariate altre occasioni», e che al momento dell'arresto «sono stati rinvenuti, negli slip dell'imputato, 835 euro in banconote di vario taglio», elementi ritenuti sintomatici di una sistematica attività di spaccio.

Sez. 7, ord. n. 37968 del 06/07/2022, Morelli, non mass.: cinque episodi di cessione di **gr. 8 lordi di hashish**, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 2,52 di THC*) idoneo al confezionamento di

101 dosi medie singole da gr. 0,025. Il motivo di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione dei giudici di merito, che avevano valorizzato: «a) il considerevole dato ponderale di droga pari a 101 dosi medie singole di *hashish*; b) il breve lasso temporale in cui - sotto la diretta osservazione delle forze dell'ordine - erano avvenute le cinque illecite cessioni, circostanza ritenuta idonea a presumere che in detta circostanza il M. e l'originario coimputato non ricorrente avessero venduto un quantitativo superiore di stupefacenti».

Queste le ulteriori tre pronunce che hanno rigettato il motivo di ricorso con il quale si invocava la derubricazione dei fatti, senza tuttavia fare riferimento ai quantitativi spacciati, ovvero indicandoli in maniera parziale o sommaria o comunque non utile ai fini della presente indagine.

Sez. 6, n. 30039 del 06/07/2022, Mazzola, non mass.: plurimi episodi di cessione ovvero di detenzione a fini di spaccio di imprecisati quantitativi di *hashish*. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, emergendo dagli atti la «strutturata continuativa attività di spaccio posta in essere dal ricorrente rivolta a soddisfare le esigenze degli acquirenti di una “piazza” di spaccio, pertanto correttamente ritenuta esulante dalla ipotesi di lieve entità».

Sez. 3, n. 19639 del 22/02/2022, Peritore, non mass.: plurime cessioni di imprecisati quantitativi di *hashish* da parte di cinque imputati. I motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati, valorizzandosi la reiterazione e la professionalità delle condotte (e, in particolare, «a) la frequenza degli acquisti; b) la sistematicità e capillarità dell'attività di spaccio; c) la pluralità di cessioni poste in essere nella stessa giornata»), nonché l'impiego nell'attività di spaccio dei figli minori di alcuni degli imputati.

Sez. 7, ord. n. 8833 del 18/02/2022, Petillo, non mass.: cessione di «una palla di fumo» del valore di 300 euro. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, alla luce del dato ponderale e delle «modalità dell'azione, avendo la Corte di appello valorizzato una duplice circostanza: che l'imputato, al momento del fatto, si trovasse in regime di arresti domiciliari, e che la droga fosse destinata a un soggetto recluso all'interno della casa circondariale di Latina».

5.3. D) Marijuana.

Nella giurisprudenza di legittimità del 2022 si registrano in relazione alla *marijuana* **30 sentenze che hanno disatteso il motivo di ricorso con il quale l'imputato invocava la derubricazione dei fatti**. Verranno elencate prima le ventisette sentenze che recano l'indicazione dei quantitativi

compravenduti, con ordine ponderale decrescente; a seguire si elencheranno le tre sentenze che hanno rigettato il ricorso senza offrire riferimenti numerici utili ai fini della presente indagine, ma offrendo, comunque, interessanti elementi di valutazione in relazione ai diversi parametri previsti dalla norma incriminatrice.

Sez. 7, ord. n. 37965 del 06/07/2022, Stimoli, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **kg. 13,78 lordi** di *marijuana*, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 1.931,45 di THC*) idoneo al confezionamento di **77.258 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione dei giudici di merito, che avevano valorizzato: «a) il rilevante dato ponderale corrispondente a 77.258 dosi medie singole; b) il notevole valore economico dello stupefacente, che lasciava ragionevolmente presumere il collegamento dell'imputato con circuiti del crimine organizzato; c) la presumibile sussistenza di stabili canali di approvvigionamento».

Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522: in un contesto associativo, un episodio di cessione di **kg. 10 lordi di marijuana** dal principio attivo non indicato. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi il percorso argomentativo della sentenza impugnata, che «ha escluso la lieve entità del fatto valorizzando il dato ponderale della sostanza commerciata e consegnata, pari a ben 10 kg. di *marijuana*, ed evidenziando come tale quantitativo, quand'anche fosse di scarsa qualità, è comunque idoneo a soddisfare "una platea molto estesa di consumatori". Si può aggiungere che, secondo quanto espone la sentenza impugnata, l'acquirente della partita di *marijuana* [...] ha poi comunque provveduto a pagare ai suoi fornitori la somma di 24.000,00 euro».

Sez. 7, ord. n. 39039 del 06/07/2022, Fiandaca, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **kg. 7 lordi di marijuana**, dal principio attivo non indicato. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi il percorso argomentativo dei giudici di merito, fondato sull'elevato dato ponderale e sul «rilevante compito espletato in relazione all'economia del reato».

Sez. 7, ord. n. 37969 del 06/07/2022, Romani, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 2.050 lordi** di *marijuana*, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 250 di THC*) idoneo al confezionamento di **10.000 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione dei giudici di merito, che avevano valorizzato: «a) il rinvenimento di oltre 10.000 dosi di stupefacente, circostanza idonea ad escludere l'uso personale; b) la diversità del principio attivo delle due partite di stupefacenti, dato sintomatico della loro riferibilità ad

acquirenti con esigenze diverse; c) il sequestro di un bilancino di precisione e di materiale idoneo alla coltivazione».

Sez. 7, ord. n. 42096 del 21/09/2022, Faggio, non mass.: detenzione a fini di spaccio di un imprecisato quantitativo lordo di *marijuana*, dal cui principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 225 di THC*) erano ricavabili **8.999 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, alla luce dell'elevatissimo dato ponderale.

Sez. 7, ord. n. 17637 del 20/04/2022, Carotenuto, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 975,21 lordi di marijuana**, contenenti **gr. 182,07 di THC**, idonei al confezionamento di **7.282 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione dei giudici di appello, che avevano escluso la lieve entità «sulla base delle seguenti considerazioni: a) il rilevante quantitativo rinvenuto; b) la circostanza che l'imputato era stato sorpreso mentre trasportava la droga con la propria autovettura; c) l'esecuzione del trasporto in una zona dedicata ad una piazza di spaccio nel quartiere di Barra con l'evidente fine di recarsi in un posto dove doveva avvenire la consegna; d) la configurabilità della condotta in oggetto come inserita in una più ampia organizzazione che fornisca a credito lo stupefacente all'imputato».

Sez. 3, n. 9991 del 31/01/2022, Sansaro, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **kg. 1,2 lordi di marijuana**, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 171,55 di THC*) idoneo al confezionamento di **6.862 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, ritenendo esente da censura la valutazione dei giudici di merito, che avevano valorizzato «sia il cospicuo dato quantitativo, dal quale erano ricavabili ben 6.862 dosi, sia le modalità della condotta, costituite dal trasporto della droga in un vano occultato all'interno della vettura utilizzata a tal fine».

Sez. 7, ord. n. 8655 del 04/02/2022, Ambra, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **kg. 2 lordi di marijuana**, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 150 di THC*) idoneo al confezionamento di **6.000 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzandosi il dato ponderale ed il numero di dosi ricavabili, «idoneo a compromettere in modo serio la salute pubblica, per la potenziale diffusione della droga a un numero assai rilevante di consumatori», e «il fatto che il ricorrente era prossimo a una conosciuta piazza di spaccio e che non aveva la disponibilità economica per acquistare un così rilevante quantitativo di sostanza stupefacente (circostanza che ne fa presumere il collegamento con ambienti criminali dediti allo spaccio in modo organizzato e sistematico)».

Sez. 4, n. 21830 del 18/11/2021, dep. 2022, Massaro, non mass.: detenzione a fini di spaccio di un imprecisato quantitativo lordo di *marijuana*, contenente principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 91,27 di THC*) sufficiente per il confezionamento di **3.651 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzando il dato ponderale e «il carattere organizzato dell'attività illecita, svolta con la consapevole partecipazione di un minore».

Sez. 3, n. 26260 del 12/05/2022, Lorenzetto, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 650 lordi di *marijuana***, contenente principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 56 di THC*) sufficiente per il confezionamento di **2.240 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, sulla base dell'elevato dato ponderale.

Sez. 7, ord. n. 17640 del 20/04/2022, Asaro, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 500 lordi di *marijuana***, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 50 di THC*) idoneo al confezionamento di **2.000 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione dei giudici di appello, che avevano escluso la lieve entità «in relazione al quantitativo delle dosi ricavabili, indice della notevole capacità dell'A. di collocare la droga sul mercato e di finanziarsi attraverso l'attività di spaccio trattandosi di soggetto privo di occupazione evidentemente inserito in un circuito illecito non caratterizzato dalla minima offensività».

Sez. 3, n. 30604 del 24/05/2022, Mele, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 275 lordi di *marijuana***, suddivisi in tre distinte buste ed in ulteriori dodici involucri, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 37,37 di THC*) idoneo al confezionamento di **1.495 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato rigettato perché infondato, sulla base dell'elevato dato ponderale.

Sez. 3, n. 3320 del 21/10/2021, dep. 2022, Romano, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 336,7 lordi di *marijuana***, suddivisi in tre involucri e 20 bustine di *cellophane*, contenente principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 32,3 di THC*) idoneo al confezionamento di **1.292 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzandosi l'elevato dato ponderale, «nonché l'ulteriore circostanza consistente nel confezionamento dello stupefacente in parte in buste da circa cento grammi l'una, in parte in ulteriori 20 bustine pronte alla cessione: elementi, questi, palesanti la non occasionalità della condotta e la "notorietà" dell'imputato quale soggetto dedito allo spaccio e come tale conosciuto nell'ambiente dei tossicodipendenti».

Sez. 7, ord. n. 21554 del 06/05/2022, Bellanova, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **kg. 6,819 lordi di marijuana**, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 31,67 di THC*) sufficiente per il confezionamento di **1.267 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzando l'esorbitante dato ponderale.

Sez. 4, n. 36801 del 23/09/2022, Cambria, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 576 lordi di marijuana**, contenenti **gr. 16,4 di THC**, idonei al confezionamento di **656 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi la valutazione dei giudici di merito, anche perché incentrato esclusivamente su un asserito, ma insussistente, errore di calcolo dei giudici di merito.

Sez. 7, ord. n. 3469 del 22/09/2021, dep. 2022, Di Maggio, non mass.: detenzione a fini di spaccio di un imprecisato quantitativo lordo di *marijuana*, contenente principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 14,25 di THC*) idoneo al confezionamento di **570 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzandosi l'elevato dato ponderale.

Sez. 3, n. 22810 del 25/02/2022, Falco, non mass.: nell'ambito di un contesto associativo, un episodio di spaccio relativo ad un imprecisato quantitativo lordo di *marijuana*, contenente principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 14,25 di THC*) sufficiente per il confezionamento di **570 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzando la professionalità della condotta ed il dato ponderale.

Sez. 4, n. 16806 del 01/03/2022, Mezzatesta, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 204 lordi di marijuana**, con percentuale di purezza del 6-7%, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 13,45 di THC*) idoneo al confezionamento di **538,32 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzando il dato ponderale «tutt'altro che trascurabile», nonché «in ragione dell'ampiezza del numero dei destinatari dello stupefacente e conseguentemente del giro di affari nell'ambito di un'attività organizzata di preparazione e dismissione dello stupefacente a seguito di una coltivazione in serra delle piante di canapa».

Sez. 3, n. 16582 del 09/03/2022, De Vita, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 214 lordi di marijuana**, contenenti complessivamente **gr. 13 di THC**, idonei al confezionamento di **514 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzandosi quanto argomentato dai giudici di merito, ad avviso dei quali il significativo dato

ponderale era sintomatico di «un'attività di spaccio "assolutamente avviata" e non rudimentale».

Sez. 7, ord. n. 8633 del 04/02/2022, Della Malva, non mass.: due cessioni di complessivi **gr. 200 lordi di marijuana**, contenenti principio attivo non precisato, al prezzo complessivo di € 1.100. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzandosi «l'inserimento dei fratelli D.M. nel traffico di rilevanti quantitativi di stupefacenti, la reiterazione delle condotte, la rilevanza dei quantitativi di stupefacenti trattati e la capacità di diffonderla in modo capillare e sistematico nella piazza di Vieste, per la quale i fratelli D.M. avevano ottenuto l'esclusiva dai fornitori».

Sez. 7, ord. n. 8635 del 04/02/2022, Ardillo, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 90 lordi di marijuana**, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 8,57 di THC*) idoneo al confezionamento di **343 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzandosi «oltre al dato ponderale, la non occasionalità della attività di spaccio, desunta dalla suddivisione in dosi della droga, dalla disponibilità di strumenti per il confezionamento dello stupefacente, dall'andirivieni di acquirenti dalla abitazione del ricorrente osservato dalla polizia giudiziaria».

Sez. 4, n. 15183 del 07/04/2022, Igbinomwanhia, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 101,97 lordi di marijuana**, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 7,4 di THC*) idoneo al confezionamento di **296 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato rigettato perché infondato, «avendo i giudici di merito valorizzato il dato ponderale, in uno con le modalità della condotta e la sua organizzazione pur rudimentale, giovandosi gli agenti di una base operativa».

Sez. 3, n. 24402 del 29/03/2022, Marino, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 100,2 lordi di marijuana**, contenente principio attivo non indicato. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendo il percorso argomentativo della Corte distrettuale, che aveva valorizzato «l'inserimento dell'imputato in un contesto delinquenziale qualificato, come desumibile dall'elevato quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata (100 grammi di *marijuana*) e dal ritrovamento di un bilancino di precisione, elementi che rimandano all'esistenza di una pur rudimentale struttura organizzativa dedicata allo spaccio di droga».

Sez. 3, n. 4345 del 21/12/2021, dep. 2022, Collalto, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 31 lordi di marijuana**, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 4,45 di THC*) idoneo al confezionamento di **178 dosi medie singole** da gr. 0,025, nonché plurimi

episodi di spaccio di imprecisati quantitativi di *marijuana*. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzandosi «la capacità del C. di diffondere in modo non episodico od occasionale la sostanza stupefacente alla luce delle plurime cessioni effettuate in favore di molteplici avventori, peraltro anche minori di età, accertate in seno al presente processo, dell'entità della droga complessivamente immessa sul mercato e dell'arco temporale, di cui il giudice di primo grado sottolinea la considerevole durata, in cui le stesse cessioni hanno avuto luogo, così dando prova di professionalità e di stabile inserimento nel traffico degli stupefacenti».

Sez. 7, ord. n. 14049 del 21/01/2022, Leone, non mass.: detenzione di **gr. 191,61 lordi di *marijuana***, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 4,3 di THC*) idoneo al confezionamento di **172 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, condividendosi quanto argomentato dai giudici di merito, che avevano valorizzato «il non trascurabile dato ponderale della sostanza, pur se con un principio attivo modesto, insieme alle circostanze dell'azione, avendo L. portato con sé parte della droga con evidenti finalità di spaccio, come rivela del resto l'abbandono dell'involucro al momento dell'arrivo della P.G., gesto che, avuto riguardo agli esiti della successiva perquisizione domiciliare, non appare giustificabile nell'ottica di una reazione impulsiva ed estemporanea».

Sez. 3, n. 33095 del 17/05/2022, Di Mauro, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 39 lordi di *marijuana***, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 3,12 di THC*) idoneo al confezionamento di **125 dosi medie singole** da gr. 0,025. Il motivo è stato rigettato perché infondato, condividendosi il percorso argomentativo della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la reiterazione e la professionalità delle condotte, desunto dalla circostanza che «lo spaccio è avvenuto all'interno di un immobile dove l'imputato custodiva lo stupefacente, con l'ausilio di un complice che veicolava i vari acquirenti. La modalità dello spaccio all'interno dell'immobile risulta, per la sentenza impugnata, di una notevole gravità in quanto tale condotta (di vendita continua, con un via vai di acquirenti) è stata imposta agli abitanti dello stabile. All'imputato sono state rinvenute, alla perquisizione, somme per euro 350,00 che evidenziano una sessantina di cessioni (5,00 euro per cessione). [...] Anche il dato ponderale, comunque, risulta significativo trattandosi di circa 125 dosi singole medie giornaliere».

Sez. 7, ord. n. 3396 del 22/09/2021, dep. 2022, Mandato, non mass.: detenzione a fini di spaccio di **gr. 20 lordi di *marijuana***, dal principio attivo non indicato. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, in ragione «del possesso di strumentazione idonea al peso ed al confezionamento

dello stupefacente, del quantitativo di denaro rinvenuto e, infine, della esistenza di appunti manoscritti indicanti nomi e cifre che deponevano per un traffico illecito di notevoli proporzioni».

Queste le ulteriori tre pronunce che hanno rigettato il motivo di ricorso con il quale si invocava la derubricazione dei fatti, senza tuttavia fare riferimento ai quantitativi detenuti al fine di spaccio ovvero spacciati, ovvero indicandoli in maniera parziale o sommaria o comunque non utile ai fini della presente indagine.

Sez. 3, n. 25626 del 03/05/2022, Coppola, non mass.: plurimi episodi di cessione di droghe "leggere" contestati a quattro imputati. I motivi di ricorso sono stati ritenuti manifestamente infondati, avendo la Corte condiviso la valutazione dei giudici di appello, che, al di là del dato ponderale relativo ad ogni singolo episodio di spaccio (uno dei quali, peraltro, relativo a quantitativo non esiguo, pari a gr. 200 lordi di *marijuana*), avevano valorizzato «la continuativa e intensa analoga attività svolta in proprio» dai ricorrenti, ed il loro «saldo inserimento» in «una rete più ampia, idonea a garantire sistematicamente la provvista necessaria ai propri clienti avvalendosi di canali di approvvigionamento sicuri».

Sez. 3, n. 22182 del 12/04/2022, Sorgi, non mass.: nell'ambito di un contesto associativo, plurime cessioni di imprecisati quantitativi di *marijuana*. I motivi sono stati rigettati perché infondati, valorizzando reiterazione e professionalità delle condotte, evidenziandosi che «dalla complessiva lettura della sentenza - con cui si evidenziano cessioni quotidiane di quantitativi di stupefacente non irrilevanti, se globalmente considerati, un ampio lasso temporale in cui si articolano le cessioni, la spregiudicatezza derivante dal ricorso anche a minacce per recuperare crediti, la professionalità dell'imputato nel traffico di stupefacenti -, emerge certamente un giudizio di valutazione globale dei fatti e dei profili anche soggettivi che evidenzia, sia pur implicitamente, la insussistenza della fattispecie lieve invocata».

Sez. 3, n. 27207 del 01/06/2022, Caruso, non mass.: detenzione a fini di spaccio di un imprecisato quantitativo di *marijuana*. Il motivo è stato rigettato perché infondato, confermandosi la valutazione della Corte distrettuale, che aveva «escluso la fattispecie lieve invocata valorizzando le complessive modalità della condotta ovvero il rilevante quantitativo di droga - sul punto non specificamente contrastato - e il contestuale possesso di armi, certamente valorizzabile nel quadro dell'analisi complessiva delle modalità, in questo quadro certamente allarmanti, con le quali era detenuta la droga».

5.4. E) Coltivazione di *cannabis*.

Nella giurisprudenza di legittimità del 2022 si registrano in relazione alla condotta di coltivazione della pianta di *cannabis* **15 sentenze che hanno disatteso il motivo di ricorso con il quale l'imputato invocava la derubricazione dei fatti**; ad esse va aggiunta **una sentenza che ha accolto il ricorso del Procuratore generale** avente ad oggetto l'intervenuta derubricazione.

Sez. 3, n. 18270 del 24/01/2022, Dettori, non mass.: coltivazione di **1680 piante** di *cannabis* dalle quali, al momento del sequestro, era ricavabile THC idoneo al confezionamento di non meno di 20.788 dosi medie singole da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzando il solo dato ponderale.

Sez. 4, n. 15168 del 16/02/2022, Billitteri, non mass.: coltivazione di **378 piante** di *cannabis* dal principio attivo non indicato. Il motivo è stato rigettato perché infondato, poiché «la coltivazione non poteva certamente ritenersi minimale e di modesto disvalore sociale, sia per quanto attiene alle caratteristiche della produzione impiantata, sia in ragione dello sviluppo vegetativo raggiunto, non ancora giunto al suo apice».

Sez. 5, ord. n. 25764 del 28/04/2022, Leo, non mass.: coltivazione di **n. 350 piante** di *cannabis*. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzandosi «le caratteristiche della produzione impiantata, il numero elevato e lo sviluppo vegetativo delle piante, nonché gli esiti dell'accertamento tecnico, pur se limitati alle piante analizzate, desumendosi da tali elementi l'esistenza di un'attività di coltivazione non marginale e dunque non qualificabile in termini di lieve entità».

Sez. 6, n. 47479 del 06/10/2022, Pantaleo, non mass.: coltivazione di **273 piante** di *cannabis* (nella sentenza non si fa riferimento ad accertamenti tossicologici). Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzando il numero delle piante coltivate ed altre caratteristiche dell'azione, quali «l'estensione della piantagione, lo stato di maturazione delle piante, le modalità (gli accorgimenti utilizzati, quali l'occultamento delle piante con coltivazioni licite) e i mezzi utilizzati per la piantagione (stabile impianto di irrigazione)».

Sez. 7, ord. n. 37418 del 20/09/2022, Pittaluga, non mass.: coltivazione di **n. 181 piante** di *cannabis*. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzandosi l'elevato numero di piante coltivate.

Sez. 3, n. 35375 del 10/05/2022, Moscarelli, non mass.: coltivazione di **n. 82 piante** di *cannabis*, dalle quali al momento del sequestro era ricavabile principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 250 di THC*) idoneo al confezionamento di 10.000 dosi medie singole da gr. 0,025. Il motivo è stato

ritenuto manifestamente infondato, valorizzandosi, oltre all'elevato numero di piante coltivate e al rilevante dato ponderale, «la modalità organizzata (industriale) della coltivazione: la stanza era provvista di luce artificiale, di temporizzatore per l'irrigazione, di bilancia di precisione e di concimi specifici».

Sez. 7, ord. n. 19759 del 08/04/2022, Lioi, non mass.: coltivazione di **n. 80 piante** di *cannabis*, contenenti principio attivo non indicato. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, dato l'elevato numero di piante coltivate, evidenziandosi che «l'entità del principio attivo, la qualità, la quantità ed il livello di produzione non permettevano di individuare un fatto di lieve entità».

Sez. 3, n. 25621 del 17/03/2022, Renda, non mass.: coltivazione di **n. 30 piante** di *cannabis*. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, valorizzandosi l'elevato numero di piante coltivate.

Sez. 4, n. 27667 del 21/06/2022, Azzeruoli, non mass.: coltivazione di **19 piante** di *cannabis* e detenzione a fini di spaccio di gr. 898 lordi di *marijuana*, suddivisa in diversi involucri, contenente principio attivo non indicato. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, sul rilievo che «il numero di piante ritenuto nell'appezzamento di terreno che fu oggetto dei primi controlli e, poi, presso l'abitazione dell'imputato dimostra che non si trattava di una coltivazione occasionale e il reperimento di diversi involucri già pronti contenenti quantità di centinaia di grammi di stupefacente non consente di ascrivere l'attività in esame al novero delle ipotesi di lieve entità».

Sez. 6, n. 37849 del 28/09/2022, Degliesposti, non mass.: coltivazione di **n. 18 piante** di *cannabis* e detenzione a fini di spaccio di gr. 872 lordi di *marijuana* contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 62,50 di THC*) idoneo al confezionamento di 2.500 dosi medie singole da gr. 0,025. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, evidenziandosi che nella sentenza impugnata «erano stati analiticamente indicati gli elementi - numero di piante coltivate e quantitativo tutt'altro che contenuto della droga detenuta - in base ai quali poter escludere, in una valutazione globale della vicenda, che il fatto accertato fosse stato di scarsa offensività ovvero di ridotto allarme sociale».

Sez. 4, n. 46205 del 28/10/2022, Annesi, non mass.: coltivazione di **n. 13 piante** di *cannabis* dalle quali al momento del sequestro era ricavabile principio attivo idoneo al confezionamento di 192 dosi medie singole da gr. 0,025. Il motivo di ricorso relativo alla riqualificazione giuridica dei fatti è stato rigettato perché manifestamente infondato, alla luce del dato ponderale della sostanza rinvenuta, del numero definito «notevole» di piante «già sviluppate», e

delle «modalità della coltivazione di piante idonee a produrre notevoli quantitativi di sostanza».

Sez. 3, n. 19644 del 23/02/2022, Simioni, non mass.: coltivazione di **13 piante** di *cannabis* dalle quali, al momento del sequestro, era ricavabile principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 245 di THC*) idoneo al confezionamento di 9.800 dosi medie singole da gr. 0,025. Il motivo di ricorso relativo alla riqualificazione giuridica dei fatti è stato rigettato perché manifestamente infondato, valorizzando il significativo dato ponderale.

Sez. 7, ord. n. 9801 del 21/01/2022, Ferrieri, non mass.: coltivazione di **n. 7 piante** di *cannabis*, dalle quali al momento del sequestro erano ricavabili kg. 2,03 lordi di *marijuana*, contenenti gr. 18,28 di THC, idonei al confezionamento di 731 dosi medie singole da gr. 0,025, nonché detenzione di gr. 2,63 lordi di *hashish*, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari a gr. 0,32 di THC*) idoneo al confezionamento di 13 dosi medie singole da gr. 0,025. Il motivo di ricorso relativo alla riqualificazione giuridica dei fatti è stato rigettato perché manifestamente infondato, sulla base del rilevante dato ponderale e delle accertata detenzione di sostanze di diversa tipologia.

Sez. 4, n. 48645 del 01/12/2022, Bracci, non mass.: coltivazione di **7 piante** di *cannabis* e detenzione di gr. 280 di foglie di *marijuana* e di gr. 30 di infiorescenze essiccate di *marijuana*, contenenti principio attivo (*non indicato, ma pari all'incirca a gr. 39,15 di THC*) sufficiente al confezionamento di 1.566 dosi medie singole da gr. 0,025. La Corte, accogliendo il ricorso del Procuratore generale, ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione emessa ai sensi dell'art. 131 *bis* cod. pen., invitando il giudice di merito a rivalutare i fatti, evidenziando che non era stato indicato l'elemento dal quale si era inferito che parte della sostanza sarebbe stata destinata all'uso personale dell'imputato, ed altresì rilevando che non si era adeguatamente spiegato perché si fosse ritenuto «esiguo» il pericolo per il bene giuridico protetto, nonostante l'elevato numero di dosi ricavabili dalla sostanza sequestrata.

Sez. 4, n. 20129 del 19/04/2022, Pescina, non mass.: coltivazione di **n. 2 piante** di *cannabis* e detenzione a fini di spaccio di **gr. 45 lordi di marijuana**, contenenti principio attivo non indicato. Il motivo di ricorso relativo alla riqualificazione giuridica dei fatti è stato rigettato perché manifestamente infondato, evidenziandosi che la sentenza impugnata aveva valorizzato alcuni "aspetti rivelatori della finalità di spaccio, quali il confezionamento della droga in dosi e la presenza di un bilancino di precisione, oltre ad un dato ponderale certamente significativo, tale da far ritenere che <l'aspetto organizzativo pur se rudimentale è idoneo ad assicurare una diffusa vendita illecita di stupefacenti>".

Sez. 4, n. 28215 del 28/01/2022, Mullanu, non mass.: coltivazione di **una pianta** di *cannabis* e detenzione a fini di spaccio di gr. 216 lordi di foglie e infiorescenze di *cannabis*, contenenti principio attivo non indicato. Il motivo di ricorso relativo alla riqualificazione giuridica dei fatti è stato rigettato perché manifestamente infondato, sulla base, tra l'altro, del «considerevole quantitativo di stupefacenti sequestrato», del «possesso di un bilancino di precisione», del «rinvenimento di appunti relativi ad una sorta di contabilità dello spaccio e di denaro contante» e della «suddivisione di alcune dosi già suddivise in piccoli raccoglitori di plastica».

5.5. F) Condotta relativa a più sostanze stupefacenti.

Le numerose sentenze che non hanno accolto il motivo di ricorso con il quale l'imputato invocava la derubricazione dei fatti, in relazione a condotte illecite aventi contestualmente ad oggetto più tipi di sostanza stupefacente, possono essere indicate in maniera estremamente sintetica: ed invero, in relazione a questi casi la giurisprudenza di legittimità mantiene un atteggiamento molto rigoroso, poiché, pur all'indomani della già più volte citata sentenza *Murolo* - che, come si è visto, ha escluso che vi sia radicale incompatibilità tra l'ipotesi lieve e l'eterogeneità delle sostanze - quasi sempre la Corte ha continuato a considerare la pluralità di sostanze, soprattutto se detenute o cedute in quantitativi non spernibili, sintomatica dell'appartenenza del reo ad un contesto criminale strutturato, della sua capacità di godere di stabili canali di approvvigionamento e della sua conseguente attitudine a divenire il punto di riferimento di una vasta platea di acquirenti, così realizzando un volume di affari non valutabile in termini di lieve entità.

Queste considerazioni sono alla base delle motivazioni delle **108** sentenze di legittimità che nell'anno 2022 hanno rigettato il motivo di ricorso relativo alla lieve entità dei fatti, sia che si trattasse di condotta **relativa a più droghe "pesanti"**³⁰, sia che si trattasse di condotta **relativa a droghe "pesanti" ed a**

³⁰ Si registrano in argomento **20 sentenze**: Sez. 6, n. 46937 del 03/11/2022, Imeokparia, non mass.; Sez. 4, n. 45927 del 24/11/2022, Ventura, non mass.; Sez. 4, n. 38024 del 15/09/2022, Arciero, non mass.; Sez. 3, n. 35377 del 27/05/2022, Lo, non mass.; Sez. 6, n. 32829 del 08/07/2022, Fall, non mass.; Sez. 6, n. 29956 del 06/07/2022, Levakovic, non mass.; Sez. 6, n. 29004 del 07/07/2022, Ferraiuolo, non mass.; Sez. 7, ord. n. 27033 del 22/04/2022, Ticu, non mass.; Sez. 6, n. 28993 del 14/06/2022, Bellotti, non mass.; Sez. 3, n. 26263 del 26/05/2022, Akid, non mass.; Sez. 3, n. 25615 del 09/03/2022, Abdou, non mass.; Sez. 7, ord. n. 22551 del 18/05/2022, Mollicone, non mass.; Sez. 7, ord. n. 17680 del 20/04/2022, Poidomani, non mass.; Sez. 3, n. 14961 del 24/01/2022, Maamri, non mass.; Sez. 6, n. 13154 del 16/03/2022, Aciri, non mass.; Sez. 7, ord. n. 9894 del 18/02/2022, Guerrazzi, non mass.; Sez. 7, ord. n. 8823 del 18/02/2022, Mbodji, non mass.; Sez. 7, ord. n. 8801 del 21/01/2022, Toujani, non mass.; Sez. 4, n. 4158 del 28/01/2022, Morra, non mass.; Sez. 3, n. 817 del 28/09/2021, dep. 2022, Caiazzo, non mass.

droghe "leggere"³¹, sia che si trattasse di condotta **relativa a diversi tipi di droghe "leggere"**³².

³¹ Si registrano in argomento **73 sentenze**: Sez. 4, n. 48237 del 24/11/2022, Lo Presti, non mass.; Sez. 4, n. 48231 del 15/11/2022, Ciampaglia, non mass.; Sez. 4, n. 48226 del 15/11/2022, Giordano, non mass.; Sez. 4, n. 48218 del 28/10/2022, Aloè, non mass.; Sez. 4, n. 46985 del 26/10/2022, Pederzani non mass.; Sez. 6, n. 46965 del 08/11/2022, Guarino, non mass.; Sez. 6, n. 45056 del 27/10/2022, Mammoliti non mass.; Sez. 4, n. 44568 del 15/11/2022, Mattoni, non mass.; Sez. 6, n. 44229 del 27/10/2022, Costa, non mass.; Sez. 3, n. 42296 dell'11/10/2022, Chiarolanza, non mass.; Sez. 6, n. 42230 del 30/09/2022, Ishja, non mass.; Sez. 6, n. 42220 del 07/07/2022, Lauricella, non mass.; Sez. 4, n. 40338 del 20/09/2022, Baraglia, non mass.; Sez. 6, n. 39567 del 12/07/2022, Ufua, non mass.; Sez. 6, n. 39566 del 12/07/2022, Ticchiati, non mass.; Sez. 7, ord. n. 39398 del 20/09/2022, Renda, non mass.; Sez. 3, n. 39169 del 16/06/2022, Consalvo, non mass.; Sez. 4, n. 39142 del 06/10/2022, Barba, non mass.; Sez. 4, n. 39135 del 23/09/2022, Moutabbid, non mass.; Sez. 3, n. 38854 del 05/05/2022, Frasherì, non mass.; Sez. 7, ord. n. 37959 del 06/07/2022, Letizia, non mass.; Sez. 6, n. 37846 del 12/09/2022, Buonocore, non mass.; Sez. 7, ord. n. 37804 del 06/07/2022, Volpe, non mass.; Sez. 4, n. 33975 del 30/06/2022, Bougraine, non mass.; Sez. 6, n. 30937 del 04/07/2022, Jaiteh, non mass.; Sez. 3, n. 30729 dell'11/02/2022, Guidotti, non mass.; Sez. 3, n. 30615 del 01/06/2022, Hussin, non mass.; Sez. 3, n. 30579 del 24/05/2022, Pastore, non mass.; Sez. 6, n. 30334 del 05/07/2022, Bensahel, non mass.; Sez. 7, ord. n. 30168 del 06/07/2022, Giacalone, non mass.; Sez. 4, n. 28219 del 22/04/2022, Giroto, non mass.; Sez. 7, ord. n. 27054 del 22/04/2022, Serratore, non mass.; Sez. 7, ord. n. 24679 del 18/03/2022, Rassif, non mass.; Sez. 3, n. 26959 del 08/03/2022, Urso, non mass.; Sez. 3, n. 25814 del 17/05/2022, Manfredi, non mass.; Sez. 3, n. 22818 del 17/12/2021, dep. 2022, Papia, non mass.; Sez. 7, ord. n. 22545 del 18/05/2022, Esposito, non mass.; ; Sez. 4, n. 21864 del 18/05/2022, Guerriero, non mass.; Sez. 4, n. 21306 del 23/03/2022, Di Silvio, non mass.; Sez. 7, ord. n. 20638 del 06/05/2022, Stasolla, non mass.; Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248; Sez. 4, n. 20032 del 17/05/2022, Prenga, non mass.; Sez. 7, ord. n. 19754 del 08/04/2022, Convertino, non mass.;; Sez. 7, ord. n. 19798 del 08/04/2022, Silvestri, non mass.; Sez. 4, n. 19285 del 06/04/2022, Curci, non mass.; Sez. 7, ord. n. 18811 del 22/04/2022, Viandante, non mass.; Sez. 3, n. 18516 del 22/12/2021, dep. 2022, Ibro, non mass.; Sez. 4, n. 18428 del 06/04/2022, Bouh, non mass.; ; Sez. 7, ord. n. 17687 del 20/04/2022, Ciatto, non mass.; Sez. 7, ord. n. 17654 del 20/04/2022, Stuto, non mass.; Sez. 7, ord. n. 16751 del 06/04/2022, Lo Sasso, non mass.; Sez. 3, n. 16301 dell'11/01/2022, Cipriani, non mass.; Sez. 3, n. 15656 del 02/02/2022, Rocca, Rv. 283045; Sez. 4, n. 15149 del 13/01/2022, Serra, non mass.; Sez. 3, n. 14548 del 08/03/2022, Gaggiano, non mass.; Sez. 3, n. 12926 del 10/03/2022, Cataldo, non mass.; Sez. 3, n. 11619 del 25/02/2022, Chicchi, non mass.; Sez. 3, n. 11307 del 09/02/2022, Innamorati, non mass.; Sez. 4, n. 10345 del 01/03/2022, Cozzoli, non mass.; Sez. 3, n. 9997 del 09/02/2022, Fazzi, non mass.; Sez. 3, n. 9986 del 26/01/2022, Giglio, non mass.; Sez. 7, ord. n. 8648 del 04/02/2022, Restano, non mass.; Sez. 7, ord. n. 8648 del 04/02/2022, Restano, non mass.; Sez. 7, ord. n. 7641 del 14/01/2022, El Malki, non mass.; Sez. 7, ord. n. 6988 del 26/11/2021, dep. 2022, Di Noia, non mass.; Sez. 6, n. 5276 del 25/01/2022, Aganippe, non mass.; Sez. 6, n. 3672 del 19/01/2022, Aldobrandi, non mass.; Sez. 6, n. 2385 del 25/11/2021, dep. 2022, Sapuppo, non mass.; Sez. 4, n. 2161 del 24/11/2021, dep. 2022, Savarese, non mass.; Sez. 6, n. 2100 del 02/12/2021, dep. 2022, Berti, non mass.; Sez. 6, n. 1590 del 20/10/2021, dep. 2022, El Bahtimy, non mass.; Sez. 6, n. 1177 del 06/12/2021, dep. 2022, Georguiev, non mass.; Sez. 6, n. 746 del 07/12/2021, dep. 2022, Ben Ali, non mass.

³² Si registrano in argomento **15 sentenze**: Sez. 6, n. 49254 del 15/11/2022, Manfré, non mass.; Sez. 3, n. 48235 del 24/11/2022, Barravecchia, non mass.; Sez. 7, ord. n. 47983 del 25/11/2022, Verderame, non mass.; Sez. 4, n. 44564 del 15/11/2022, Martis, non mass.; Sez. 4, n. 44554 del 03/11/2022, De Luca, non mass.; Sez. 6, n. 43857 del 14/07/2022, D'Orazio, non mass.; Sez. 6, n. 39583 del 06/10/2022, Ruggiero, non mass.; Sez. 6, n. 30928 del 4/07/2022, Spoiala, non mass.; Sez. 6, n. 35209 del 14/09/2022, Mazzoni, non mass.; Sez. 7, ord. n. 26549 del 20/05/2022, Gjepali, non mass.; Sez. 4, n. 37176 del 23/06/2022, Zaccato, non mass.; Sez. 3, n. 14956 dell'11/01/2022, Ferraro, non mass.; Sez. 7, ord. n. 14038 del 21/01/2022, Vacca, non mass.; Sez. 2, n. 4793 del 21/12/2021, dep. 2022, Damiano, non mass.; Sez. 6, n. 2605 del 17/12/2021, dep. 2022, Calabrese, non mass.

6. Una visione d'insieme dei dati quali-quantitativi e degli altri parametri valorizzati dai giudici di legittimità.

Al fine di favorire la migliore intelligibilità dei dati illustrati nei paragrafi precedenti, si ritiene utile riassumere schematicamente le indicazioni ricavabili da quelle sentenze che hanno fornito riferimenti quantitativi certi in relazione ai fatti oggetto di contestazione.

Cocaina (evidenziate in grigio le pronunce favorevoli all'imputato)

Sentenza	Quantitativo in contestazione			Parametri valorizzati	
	Lordo	Princ. att.	Num. dosi	Quantità, qualità	Mezzi, modalità, circostanze
1567	1.100	-	-	Quantità	
32741	1.000	-	-	Quantità	
12264	780	-	-	Quantità	
ord. 16709	500	-	-	Quantità	Importazione dal Brasile
30376	400	-	-	Quantità	Organizzazione
10609	358	-	-	Quantità	
37692	300	-	-		Reiterazione, piazza spaccio
ord. 37525	266	-	-		Professionalità
30379	210,45	-	-	Quantità	Resistenza a p.u. durante controllo
ord. 19816	-	-	1.434	Quantità	
ord. 16710	192	157,2	1.048	Quantità	
ord. 7667	-	137,29	915	Quantità	
20518	199,99	136,8	912	Quantità	
36546	165	115,5	770	Quantità, purezza	Disponibilità di un deposito
19861	166	101,25	675	Quantità	
ord. 39964	144,7	93	620	Quantità	
ord. 6216	98,8	91,5	610	Quantità	Tentativo di fuga
ord. 25467	-	84,75	565	Quantità	
ord. 37955	-	84,15	561	Quantità, purezza	Strumenti per confezionare dosi
16958	98,92	81,75	545	Quantità	
48224	117	81,78	545	Quantità	Bilancino, strumenti per confezionare dosi, modalità di occultamento
ord. 16712	106,68	80,5	537	Quantità	
491	107,2	79,5	530	Quantità	
40036	110,99	77,7	518	Quantità	Bilancino, detenzione di due pistole
ord. 28542	110	75	500	Quantità	
ord. 20625	-	73,35	489	Quantità, purezza	
ord. 39953	96,71	69	460	Quantità	Occultamento (vano di un'automobile)
5130	104,43	59,54	396	Purezza	Organizzazione, spaccio in abitazione, disponibilità di denaro
20554	-	57	380	Quantità, purezza	Strumenti per confezionare dosi, cocaina detenuta in pietra
18985	107,47	-	-	Quantità	Organizzazione
16990	-	54,3	362	Quantità, purezza	Suddivisione in 50 involucri, strumenti per confezionare dosi

Sentenza	Quantitativo in contestazione			Parametri valorizzati	
	Lordo	Princ. att.	Num. dosi	Quantità, qualità	Mezzi, modalità, circostanze
ord. 37972	100	54,3	362	Quantità	Detenzione in involucro sottovuoto
825	56	48	320	Quantità, purezza	Suddivisione in 5 confez. termosaldate, strumenti per confezionare dosi
ord. 6218	-	-	300	Quantità	Già confezionata pronta per la vendita
21804	100	-	-	Quantità	
27596	49,71	42,15	281	Quantità	Droga detenuta in auto in ore serali
ord. 25509	56	42	280	Quantità, purezza	Assenza di redditi
45917	55,5	41	279	Quantità	Trasporto in auto, ove erano detenuti anche bilancino e coltello
ord. 25483	84,54	41,4	276	Quantità	Reiteraz.condotte, strum.confez.dosi, modalità occultamento
21025	-	41,25	275	Quantità	Suddivisione in 400 involucri, disponibilità di denaro
43430	70	-	-	Annullamento senza rinvio: estraneità a contesti criminali, tossicodipendenza, disponib. denaro sufficiente per scorta	
ord. 27032	54	-	-	Quantità	Reiterazione delle condotte
23082	51,88	39,75	265	Quantità	Reato commesso da Sovrint. della P.S.
30425	49,55	-	-	Quantità	Strumenti per confez. dosi, contabilità
ord. 14031	50,18	37	248	Quantità	Trasporto, precedenti specifici
ord. 259	-	37,05	247	Quantità	Suddiv. in 42 involucri, dispon. denaro
21773	50	-	-	Quantità	
ord. 27034	50	35,25	235	Quantità	Occultamento (nel reggiseno)
ord. 37819	45	33,75	225	Quantità, purezza	Contabilità
23823	-	30,9	206	Quantità	Elevato numero di acquirenti
ord. 11509	146,8	30	200	Quantità	Strumenti per confez. dosi, contabilità
ord. 19774	50,15	30	200	Quantità	
ord. 37803	45	30	200	Quantità	
26044	52,2	29,85	199	Quantità, purezza	
15173	42,41	28,65	191	Quantità, purezza	
ord. 30170	-	26,55	177	Quantità, purezza	Suddiv.dosi,reiterazione,organizzazione
17862	-	26,4	176	Quantità	Suddiv.dosi, resistenza a p.u.
ord. 16789	46,5	26,25	175	Quantità, purezza	Suddivisione in involucri, disponibilità di denaro, assenza di redditi
26948	-	23,4	156	Quantità	L'imputato era agli arresti domiciliari
23636	32,19	23,24	155	Quantità	Disponibilità di denaro
ord. 25371	-	21,15	141	Quantità, purezza	L'imputato era agli arresti domiciliari
15490	100,36	19,49	130	Quantità	Suddivisione in involucri, droga occultata in un vano dell'auto
ord. 22564	-	18,75	125	Quantità	
3556	46	-	-	Quantità	Suddivisione in involucri, disponibilità di denaro, reiterazione delle condotte
3915	45	-	-		Dalle intercettazioni si evinceva buona qualità della droga; reiterazione
ord. 24682	30,8	-	-	Quantità	Strumenti per confez.dosi, disp.denaro, reiterazione condotte, telecamere

Sentenza	Quantitativo in contestazione			Parametri valorizzati	
	Lordo	Princ. att.	Num. dosi	Quantità, qualità	Mezzi, modalità, circostanze
15622	-	15	100	Quantità	Suddiv. in 37 involucri, reiterazione
ord. 27050	-	14,85	99	Quantità, purezza	Disponibilità di denaro
ord. 37824	26	14,7	98	Quantità	Suddivis. in dosi, disponibilità di denaro
ord. 4125	30,8	12,9	86	Quantità	Strumenti per confezionare dosi
18753	25,3	-	-		Reiterazione condotte, organizzazione
9030	21	-	-		Strum. confezion .dosi, organizzazione, contatti con fornitori sudamericani
22814	20	-	-	Quantità, purezza	Reiterazione condotte
16567	20	-	-		Reiterazione, organizzazione, gestione di una piazza di spaccio
3327	20 dosi	-	-	Annullamento senza rinvio: quantitativi esigui, impropria valorizzazione della reiterazione delle condotte	
32019	19	13,35	89	Quantità	Suddivisione in 25 dosi, resist. a p.u.
18844	100	12,75	85	Quantità	Suddivisione in dosi
10733	17,7	-	-	Annullamento con rinvio: impropria valorizzazione della reiteraz. delle condotte e della rudimentale organizzazione	
ord. 16744	13,61	11,1	74		Organizzazione, disponibilità di una base logistica per custodia e spaccio
11610	14	11,1	74	Quantità	Reiterazione condotte
29831	-	10,2	68		Reiterazione condotte, spaccio in abitazione protetta da telecamere
20234	15	-	-		Reiteraz. condotte, organizzazione, gestione di una piazza di spaccio
44233	55	-	-	Quantità, purezza	Suddivisione in dosi
13203	9,23	5,21	35	Quantità	Reiteraz. condotte, organizzazione, contabilità
36802	-	4,3	28,7	Annullamento con rinvio: impropria valorizzazione dei precedenti specifici, omessa valutazione parametri V comma	
48251	5	4	27	Quantità	Coinvolgim. in altri episodi di spaccio
48642	9 dosi	-	-	Quantità	Reiterazione, organizzazione, numero degli acquirenti
3285	4	2,45	15	Annullamento con rinvio: impropria pretesa della contestuale sussistenza di tutti i parametri del V comma	
31768	16,7	2,1	14	Annullamento con rinvio: impropria valorizzazione dei precedenti specifici, e del fatto che l'imputato fosse noto come spacciatore	
48591	-	1,15	7,7	Purezza	Reiterazione condotte
44551	1,15	-	-		Reiterazione condotte, organizzazione, disponibilità di denaro

Si può notare che solo sei delle novantuno sentenze elencate hanno accolto il motivo di ricorso con il quale si invocava la derubricazione dei fatti, e che solo in due casi (uno relativo alla detenzione di 70 grammi lordi di sostanza, in gran parte, tuttavia, destinati al consumo personale dell'imputato, che aveva

documentato il suo stato di tossicodipendenza; l'altro relativo a venti episodi di cessione di quantitativi non precisati) la Corte ha riconosciuto l'ipotesi lieve, censurando, nelle altre quattro occasioni, l'insufficiente od erronea motivazione dei giudici di merito, ai quali gli atti sono stati pertanto rinviati.

Volendo riguardare questi dati alla luce delle elaborazioni statistiche dello *Studio* al quale si è già fatto cenno, emerge che, in relazione ai quantitativi lordi uguali o anche inferiori a quelli per i quali era stata in quella sede ritenuta la sussistenza di una «forte oscillazione» tra il riconoscimento e l'esclusione della lieve entità (da gr. 3,81 a gr. 23,66 lordi), così come in relazione ai quantitativi di principio attivo per i quali era stata in quella sede ritenuta «di norma» ravvisabile l'ipotesi lieve (fino a gr. 17), nell'anno 2022 si registrano ben 19 pronunce che hanno escluso la possibilità di configurare l'ipotesi lieve³³, quattro sentenze che hanno disposto l'annullamento con rinvio, senza, dunque, pronunciarsi sulla effettiva sussistenza dell'ipotesi lieve³⁴, ed una sola sentenza (la n. 3327, relativa allo spaccio di 20 dosi dal quantitativo imprecisato) che ha riqualificato i fatti nei termini invocati dall'imputato.

Eroina (evidenziate in grigio le pronunce favorevoli all'imputato)

Sentenza	Quantitativo in contestazione			Parametri valorizzati	
	Lordo	Princ. att.	Num. dosi	Quantità, qualità	Mezzi, modalità, circostanze
49410/22	299	119	4.223	Quantità, purezza	
39512/22	2.000	53,27	2.149	Quantità	
ord. 7638/22	500	-	-	Quantità	Condotta tenuta durante map
ord. 7314/22	170	-	-	Quantità, purezza	
47486/22	103	27,84	1.099	Quantità	Disponibilità di denaro
ord. 44448/21	109	19,4	776	Quantità	
ord. 5244/22	-	17,2	688	Quantità, purezza	
47005/21	170	15,82	633	Quantità	
ord. 42466/22	110	12,35	494	Quantità, purezza	Organizzazione
ord. 44435/21	96,9	-	-	Quantità	
ord. 14434/21	64,82	10,45	418	Quantità	Disponibilità di denaro, reiteraz., occultam. in ovuli ingeriti
3916/22	3.000	9,87	395	Quantità	Organizzazione
24147/22	36	9,25	370	Quantità	Suddivisione in 30 involucri
25989/21	-	9,17	367	Quantità	Reiterazione condotte, organizzazione

³³ Ci si riferisce alle pronunce nn. 15622 (gr. 15 di principio attivo), 27050 (gr. 14,85 di principio attivo), 37824 (gr. 14,7 di principio attivo), 4125 (gr. 12,9 di principio attivo), 18753 (gr. 25,3 lordi), 9030 (gr. 21 lordi), 22814 (gr. 20 lordi), 16567 (gr. 20 lordi), 32019 (gr. 13,35 di principio attivo), 18844 (gr. 12,75 di principio attivo), 16744 (gr. 11,1 di principio attivo), 11610 (gr. 11,1 di principio attivo), 29831 (gr. 10,2 di principio attivo), 20234 (gr. 15 lordi), 13203 (gr. 5,21 di principio attivo), 48251 (gr. 4 di principio attivo), 48642 (9 dosi), 48591 (gr. 1,15 di principio attivo) e 44551 (gr. 1,15 lordi).

³⁴ Ci si riferisce alle sentenze nn. 10733 (gr. 17,7 lordi), 36802 (gr. 4,3 di principio attivo), 3285 (gr. 2,45 di principio attivo) e 31768 (gr. 2,1 di principio attivo).

Sentenza	Quantitativo in contestazione			Parametri valorizzati	
	Lordo	Princ. att.	Num. dosi	Quantità, qualità	Mezzi, modalità, circostanze
19865/22	76,9	8,7	348	Quantità	Disponibilità di denaro e di un immobile per attività di spaccio
27201/22	110	8,25	330	Quantità, purezza	Acquisto effettuato fuori regione, occultamento in ampolla rettale
47000/22	30,46	7,2	291	Quantità	Organizzazione
40041/22	31,35	7,2	290	Quantità	Acquisto effettuato fuori regione, occultamento, dispon. sost. taglio
896/21	39	-	-	Quantità	Sistema di videosorveglianza
ord. 22574/22	998	6,75	270	Quantità	Precedenti specifici
ord. 20618/22	221,7	6,55	262	Quantità	Strumenti per confezionare dosi
ord. 14051/22	140	5,97	239	Quantità	Strumenti per confezionare dosi, numero di acquirenti
11063/22	99,67	5,53	221	Quantità	
ord. 2038/21	22	4,3	172	Quantità	Suddivisione in dosi, disp. denaro
ord. 23613/21	18,06	4,15	166	Quantità, purezza	
ord. 40197/21	68	3,87	155	Quantità	Strumenti per confezionare dosi, sistema di videosorveglianza
17173/21	52	-	-	Rigetto ricorso del PG avverso sentenza di appl.pena	
4481/21	504	3	120	Quantità	Organizzazione
ord. 9876/22	28,4	2,62	105	Quantità	Cessione operata in favore di detenuto agli arr.dom.; precedenti
ord. 17159/21	12,89	2,54	101,7	Quantità	Strumenti per confezionare dosi, sistema di videosorveglianza
47155/22	29,75	2,48	100	Annullamento con rinvio: impropria valorizzazione del dato ponderale	
14240/21	-	1,12	45	Annullamento con rinvio: dato ponderale esiguo	
46609/21	-	0,97	39		Occultamento e suddivis. in dosi
3338/22	4,28	-	-	Annullamento senza rinvio: dato ponderale e altre caratteristiche azione compatibili con piccolo spaccio	
44000/22	0,4	0,17	7		Reiterazione delle condotte

Solo tre delle trentacinque sentenze elencate hanno accolto il motivo di ricorso con il quale si invocava la derubricazione dei fatti, e solo in un caso (relativo alla detenzione di 4,2 grammi lordi di sostanza) la Corte ha riconosciuto l'ipotesi lieve, censurando, nelle altre due occasioni, l'erronea motivazione dei giudici di merito, ai quali gli atti sono stati pertanto rinviati; in un altro caso, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del procuratore generale che si doleva della derubricazione concordata tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen.

Volendo riguardare questi dati alla luce delle elaborazioni statistiche dello *Studio* al quale si è già fatto cenno, emerge che, in relazione ai quantitativi lordi uguali o anche inferiori a quelli per i quali era stata in quella sede ritenuta la sussistenza di una «forte oscillazione» tra il riconoscimento e l'esclusione della lieve entità (da gr. 6,64 a gr. 28,40 lordi), così come in relazione ai quantitativi di

principio attivo per i quali era stata in quella sede ritenuta «di norma» ravvisabile l'ipotesi lieve (fino a gr. 5,1), negli anni 2021/2022 si registrano 8 pronunce che hanno escluso la possibilità di configurare l'ipotesi lieve³⁵, a fronte di due sentenze che hanno disposto l'annullamento con rinvio, senza, dunque, pronunciarsi sulla effettiva sussistenza dell'ipotesi lieve³⁶, e di una sola sentenza (la n. 3338/22, relativa alla detenzione a fini di spaccio di gr. 4,28 lordi) che ha riqualificato i fatti nei termini invocati dall'imputato.

Hashish (evidenziate in grigio le pronunce favorevoli all'imputato)

Sentenza	Quantitativo in contestazione			Parametri valorizzati	
	Lordo	Princ. att.	Num. dosi	Quantità, qualità	Mezzi, modalità, circostanze
17898	10.000	2.500	100.000	Quantità	
ord. 16786	2.510	546,07	21.483	Quantità, purezza	Suddivisione in 27 panetti
35644	2.000	-	-	Quantità	
46042	1.300	-	-	Quantità	
2595	1.100	-	-	Quantità	
ord. 11921	981	280	11.200	Quantità	Acquisto effettuato fuori regione
2606	405,24	122,3	4.892	Quantità	Strumenti per confezionare dosi, disponibilità di denaro
ord. 16703	200	65	2.600	Quantità	Suddivisione in panetti, strumenti per confezionare dosi, contabilità
ord. 26554	-	59,5	2.380	Quantità	
ord. 5255	500	42,97	1.719	Quantità	
ord. 16754	97,69	34,38	1.375,5	Quantità, purezza	Droga importata dalla Spagna
45061	100	33,79	1.351	Annullamento senza rinvio: dato ponderale non significativo; assenza di altri elementi ostativi; impropria valorizzazione del numero di dosi ricavabili	
30584	276	32,15	1.286	Quantità	
22817	499,7	20,31	812	Quantità	
20709	490	-	-	Quantità	Strumenti per confezionare dosi
ord. 7672	403	-	-	Quantità	Precedenti specifici
ord. 16774	-	18,2	728	Quantità	Modalità di occultamento, precedenti
19140	98,08	17,52	701	Quantità, purezza	
ord. 16753	76,4	10,76	430	Quantità, purezza	Modalità di occultamento, precedenti
49328	60	-	-	Annullamento con rinvio: impropria valorizzazione del dato ponderale non esorbitante	
ord. 19152	56,04	10,5	420	Quantità	
47154	45	5,98	239	Annullamento con rinvio: valutato solo il dato ponderale, non esorbitante. Rinvio per valutazione altri parametri	

³⁵ Ci si riferisce alle pronunce nn. 2038/21 (gr. 4,3 di principio attivo), 23613/21 (gr. 4,15 di principio attivo), 40197/21 (gr. 3,87 di principio attivo), 4481/21 (gr. 3 di principio attivo), 9876/22 (gr. 2,62 di principio attivo), 17159/21 (gr. 2,54 di principio attivo), 46609/21 (gr. 0,97 di principio attivo) e 44000/22 (gr. 0,17 di principio attivo).

³⁶ Ci si riferisce alle sentenze nn. 47155/22 (gr. 2,48 di principio attivo), e 14240/21 (gr. 1,12 di principio attivo).

Sentenza	Quantitativo in contestazione			Parametri valorizzati	
	Lordo	Princ. att.	Num. dosi	Quantità, qualità	Mezzi, modalità, circostanze
ord. 20264	-	8,72	349	Quantità	Strumenti per confezionare dosi, sistema di videosorveglianza
22496	18	5,3	212	Quantità	Fatto commesso durante sottoposizione a misura cautelare non detentiva
6603	11,21	4,45	178	Annullamento con rinvio, per rivalutare la stessa sussistenza del reato, non essendo stato adeguatamente considerato lo stato di tossicodipendenza dell'imputato	
ord. 14037	11,85	-	-		Disponibilità di denaro, reiterazione desunta da dichiarazioni acquirente
ord. 37968	8	2,52	101	Quantità	Reiterazione delle condotte

Solo quattro delle ventisette sentenze elencate hanno accolto il motivo di ricorso con il quale si invocava la derubricazione dei fatti, e solo in un caso (relativo alla detenzione di 100 grammi lordi di sostanza, il cui principio attivo avrebbe consentito di ricavare 1.351 singole dosi) la Corte ha riconosciuto l'ipotesi lieve, facendo proprie le conclusioni dello *Studio* del quale si è detto; nelle altre tre occasioni, l'insufficiente od erronea motivazione dei giudici di merito ha portato all'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Volendo riguardare questi dati alla luce delle elaborazioni statistiche dello *Studio* al quale si è fatto cenno, emerge che, in relazione ai quantitativi lordi uguali o anche inferiori a quelli per i quali era stata in quella sede ritenuta la sussistenza di una «forte oscillazione» tra il riconoscimento e l'esclusione della lieve entità (da gr. 41 a gr. 101,5 lordi), così come in relazione ai quantitativi di principio attivo per i quali era stata in quella sede ritenuta «di norma» ravvisabile l'ipotesi lieve (fino a gr. 25,5), nell'anno 2022 si registrano 10 pronunce che hanno escluso la possibilità di configurare l'ipotesi lieve³⁷, a fronte di tre sentenze che hanno disposto l'annullamento con rinvio, senza, dunque, pronunciarsi sulla effettiva sussistenza dell'ipotesi lieve³⁸, e di una sola pronuncia (la già richiamata sentenza n. 45061) che ha riqualificato i fatti nei termini invocati dall'imputato.

Marijuana (evidenziate in grigio le pronunce favorevoli all'imputato)

Sentenza	Quantitativo in contestazione			Parametri valorizzati	
	Lordo	Princ. att.	Num. dosi	Quantità, qualità	Mezzi, modalità, circostanze
ord. 37965	13.780	1.931,45	77.258	Quantità	

³⁷ Ci si riferisce alle pronunce nn. 16754 (gr. 97,69 lordi), 22817 (gr. 20,31 di principio attivo), 16774 (gr. 18,2 di principio attivo), 19140 (gr. 17,52 di principio attivo), 16753 (gr. 10,76 di principio attivo), 19152 (gr. 10,5 di principio attivo), 20264 (gr. 8,72 di principio attivo), 22496 (gr. 5,3 di principio attivo), 14037 (gr. 11,85 lordi) e 37968 (gr. 2,52 di principio attivo).

³⁸ Ci si riferisce alle sentenze nn. 49328 (gr. 60 lordi), 47154 (gr. 5,98 di principio attivo) e 6603 (gr. 4,45 di principio attivo).

Sentenza	Quantitativo in contestazione			Parametri valorizzati	
	Lordo	Princ. att.	Num. dosi	Quantità, qualità	Mezzi, modalità, circostanze
34626	10.000	-	-	Quantità	
ord. 39039	7.000	-	-	Quantità	
ord. 37969	2.050	250	10.000	Quantità	Strumenti per confezionare dosi
ord. 42096	-	225	8.999	Quantità	
ord. 17637	975,21	182,07	7.282	Quantità	Trasporto compiuto in piazza di spaccio gestita da criminalità organizzata
9991	1.200	171,55	6.862	Quantità	Occultamento in vano dell'automobile
ord. 8655	2.000	150	6.000	Quantità	
21830	-	91,27	3.651	Quantità	Coinvolgimento nel delitto di un minore
26260	650	56	2.240	Quantità	
ord. 17640	500	50	2.000	Quantità	
30604	275	37,37	1.495	Quantità	
3320	336,7	32,3	1.292	Quantità	Droga suddivisa in buste e bustine
ord. 21554	6.819	31,67	1.267	Quantità	
36801	576	16,4	656	Quantità	
ord. 3469	-	14,25	570	Quantità	
22810	-	14,25	570	Quantità	Organizzazione
16806	204	13,45	538,32	Quantità	
16582	214	13	514	Quantità	
ord. 8633	200	-	-	Quantità	Organizzazione, reiterazione condotte
ord. 8635	90	8,57	343	Quantità	Strumenti per confezionare dosi, droga già suddivisa in dosi
15183	101,97	7,4	296	Quantità	Organizzazione
24402	100,2	-	-	Quantità	Strumenti per confezionare dosi
4345	31	4,45	178		Reiterazione
ord. 14049	191,61	4,3	172	Quantità	Sostanza portata in pubblica via
33095	39	3,12	125	Quantità	Organizzazione, reiterazione, disponibilità di denaro, attività compiuta all'interno di uno stabile ove il complice veicolava i clienti
ord. 3396	20	-	-		Strumenti per confezionare dosi, disponibilità di denaro, contabilità
49245	16,4	0,6	26	Annullamento con rinvio: valutato solo il dato ponderale, non esorbitante. Rinvio per valutazione altri parametri	

Solo una delle ventotto sentenze elencate ha accolto il motivo di ricorso con il quale si invocava la derubricazione dei fatti, censurando l'erronea motivazione della sentenza impugnata, con rinvio ai giudici di merito per una nuova valutazione ai giudici di merito.

Volendo riguardare questi dati alla luce delle elaborazioni statistiche dello *Studio* al quale si è fatto cenno, emerge che, in relazione ai quantitativi lordi uguali o anche inferiori a quelli per i quali era stata in quella sede ritenuta la

sussistenza di una «forte oscillazione» tra il riconoscimento e l'esclusione della lieve entità (da gr. 36,10 a gr. 108,3 lordi), così come in relazione ai quantitativi di principio attivo per i quali era stata in quella sede ritenuta «di norma» ravvisabile l'ipotesi lieve (fino a gr. 12,1), nell'anno 2022 si registrano 7 pronunce che hanno escluso la possibilità di configurare l'ipotesi lieve³⁹, a fronte di una sola sentenza che ha disposto l'annullamento con rinvio, senza, dunque, pronunciarsi sulla effettiva sussistenza dell'ipotesi lieve⁴⁰.

7. Considerazioni conclusive.

L'analitica disamina della più recente giurisprudenza di legittimità in tema di fatto lieve consente di individuare punti fermi e situazioni di criticità che possono formare oggetto di alcune considerazioni conclusive.

7.1. Necessità di una valutazione unitaria dei diversi parametri.

Come si è visto, gli elementi ai quali affidarsi per valutare la lieve entità dei fatti sono rimasti invariati nel corso del tempo, non essendo mai stati incisi dalla descritta evoluzione del quadro normativo; è, invece, mutato l'approccio interpretativo della giurisprudenza di legittimità, poiché le affermazioni di stile sulla «eccezionalità» dell'ipotesi attenuata⁴¹, e sulla «assorbente pregnanza negativa» anche di un solo parametro⁴², hanno progressivamente lasciato il passo ad un orientamento che:

* reputa minore - ma non necessariamente minimo - il disvalore dei fatti di lieve entità: l'ampia cornice edittale, sintomatica della capacità della norma di ricomprendere nel suo alveo condotte caratterizzate da ben diverso grado di offensività, e la possibilità di ritenere il fatto lieve non punibile ai sensi dell'art. 131 *bis* cod. pen., impongono, invero, di ritenere che debba necessariamente

³⁹ Ci si riferisce alle pronunce nn. 8635 (gr. 8,57 di principio attivo), 15183 (gr. 7,4 di principio attivo), 24402 (gr. 100,2 lordi), 4345 (gr. 4,45 di principio attivo), 14049 (gr. 4,3 di principio attivo), 33095 (gr. 3,12 di principio attivo) e 3396 (gr. 20 lordi).

⁴⁰ Ci si riferisce alla sentenza n. 49245 (gr. 0,6 di principio attivo).

⁴¹ Sez. 4, n. 2585 del 27/04/2000, Khatari, Rv. 216312-01: «In tema di stupefacenti, la condotta incriminata dal primo comma dell'art.73 d.P.R. n.309 del 1990 (traffico) non è soltanto quella "grave" che, come tale, si contrappone a quella "lieve", prevista dal quinto comma dello stesso articolo, ma costituisce la regola generale che viene temperata solo nell'ipotesi, del tutto eccezionale, che il fatto risulti "di lieve entità" da una valutazione globale delle modalità e circostanze dell'azione, nonché della qualità e quantità delle sostanze stupefacenti, all'esito delle relative indagini e dei conseguenti accertamenti giudiziari».

⁴² Ed invero, nei primi decenni di applicazione della norma la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente statuito che, ove anche solo uno degli indici previsti dalla legge fosse stato connotato da tale pregnanza negativa da risultare assorbente, eventuali favorevoli considerazioni ricavabili dagli altri indici sarebbero dovute rimanere prive di concreta incidenza: cfr., *ex plurimis*, Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Xhiani, Rv. 263651-01: «In tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'attenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti)».

esistere una categoria di fatti di lieve entità che non abbiano arrecato un'offesa particolarmente tenue ai beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice;

* conseguenzialmente, pretende che si proceda ad una valutazione unitaria, combinata e sistematica dei parametri normativi: in assenza di indicazioni di segno contrario desumibili dalla formulazione della norma incriminatrice, i parametri - che il legislatore ha elencato indistintamente, senza assegnare ad alcuno di essi valore determinante, preminente ovvero ostativo - devono ritenersi paritetici, con la conseguenza che il giudizio sulla lievità del fatto non può che fondarsi sulla loro reciproca interazione.

Si è, dunque, precisato che è in ogni caso necessario procedere ad una valutazione attenta e ponderata dell'intero compendio probatorio, di tutti gli elementi che caratterizzano il fatto oggetto di contestazione, rifuggendo l'acritica perpetuazione di formule stereotipate: «il giudice - ha con sempre più frequenza ammonito la Suprema Corte - è tenuto a valutare, secondo una visione unitaria e globale, tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attinenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto dell'illecito) come manifestatisi nel peculiare caso di specie, senza nessun automatismo o preclusione, potendo escludere il riconoscimento della fattispecie in ragione del dato quantitativo della sostanza ovvero dei connotati dell'azione soltanto qualora essi possano ritenersi dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva e, dunque, di un elevato pericolo di diffusività della sostanza, inconciliabili con la fattispecie incriminatrice in parola»⁴³.

E' allora opportuno che la valutazione sia complessiva, così da apprezzare il fatto in tutte le sue componenti, e da verificare come ed in quale misura si siano manifestati nel caso concreto i diversi parametri ai quali la norma fa riferimento; e, altresì, che sia congiunta e sistematica, privilegiando una visione d'insieme che analizzi il particolare nel generale, ogni elemento nell'insieme in cui si è realizzato, così da evitare di concentrarsi su un singolo aspetto, ritenendolo decisivo in negativo o in positivo senza considerare l'interazione che esso ha avuto con gli altri caratteri del fatto.

Questa operazione va compiuta avendo a mente che deve ritenersi oramai superato l'orientamento che fa coincidere l'ipotesi di minore gravità con l'isolata cessione di un esiguo quantitativo di un unico tipo di droga ad un unico assunto: se solo questo fatto potesse essere considerato di lieve entità, non si spiegherebbe l'ampia escursione edittale (da sei mesi a quattro anni di reclusione), che il legislatore ha invece previsto evidentemente proprio al fine di adeguare la risposta sanzionatoria ai diversi livelli di offesa ai beni giuridici

⁴³ Così, in motivazione, Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, El Batouchi, Rv. 270849.

protetti che si ricollegano alle variegata fattispecie annoverabili nel cd. "piccolo spaccio".

La "assorbente gravidanza negativa" della quale si diceva può, pertanto, essere riconosciuta solo in relazione a quei parametri che impongono una valutazione così pregiudizievole da non poter essere neutralizzata, né significativamente attenuata, dagli altri indici, illustrando che il fatto ha avuto un tasso di aggressione ai beni giuridici protetti incompatibile con una valutazione in termini di ridotta offensività: ad esempio, l'accertata detenzione a fini di cessione a terzi di droga idonea al confezionamento di migliaia di dosi, ovvero di droga già suddivisa in svariate centinaia di involucri; la gestione organizzata di una piazza di spaccio, con conseguente accertata interazione per un apprezzabile lasso di tempo con un elevato numero di tossicodipendenti, quotidianamente riforniti dei più svariati tipi di stupefacente; la cessione di sostanze stupefacenti dall'elevato grado di purezza, in grado di cagionare devastanti effetti sulla salute anche di un assuntore assuefatto; la ripetuta cessione di quantitativi complessivamente non rilevanti ma neppure esigui di stupefacenti, in favore di soggetti minorenni; l'attività delittuosa (di custodia, ovvero di trasporto, ovvero di spaccio al minuto) posta in essere dal componente di un sodalizio stabilmente dedito alla perpetrazione di una indeterminata serie di reati *ex art. 73 T.U. stup.* (sempre che non vengano a delinearci, in quest'ultimo caso, i caratteri dell'associazione di cui all'art. 74, comma 6, del Testo Unico).

Il principio ha, da ultimo, trovato consacrazione nella già più volte citata sentenza *Murolo*, avendo le Sezioni unite positivamente rilevato che «la giurisprudenza di legittimità ha maturato e consolidato nel tempo un percorso interpretativo per cui» il giudizio sulla lievità dei fatti «è il frutto di una valutazione complessiva degli elementi fattuali selezionati dalla norma»: soluzione che la Corte ha ritenuto «aderente al dettato normativo, posto che il comma 5 dell'art. 73 elenca in maniera indistinta i diversi indicatori selezionati (limitandosi a raggrupparli a seconda che essi si riferiscano alla condotta od all'oggetto materiale del reato), astenendosi dallo stabilire un ordine gerarchico tra gli stessi o anche solo dall'attribuire ad alcuni un maggiore valore sintomatico», nonché meglio rispettosa dell'intenzione perseguita dal legislatore, che è quella di «rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge».

Dunque, hanno concluso le Sezioni unite, è «escluso che una singola circostanza possa assumere *a priori* ed in astratto carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità»: «ritenere che la valutazione degli

indici [...] debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo. Il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare, infatti, anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano *prima facie* contraddittorie in tal senso, come del resto già era stato in passato sostenuto in alcuni arresti delle Sezioni semplici [...] All'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite. Ma è per l'appunto necessario che una tale statuizione costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e non già il suo presupposto».

La sentenza *Murolo* ha affermato il principio in relazione all'ipotesi, frequentemente ricorrente, di condotta illecita che abbia avuto contestualmente ad oggetto sostanze stupefacenti di specie diversa; dunque, mentre ad avviso della risalente giurisprudenza di legittimità la disponibilità di diversi tipi di droga doveva esser ritenuta, di per sé sola, sintomatica di una più accentuata pericolosità, ostando ad una valutazione del fatto in termini di lieve entità⁴⁴, è oramai consolidato il principio in base al quale il dato della eterogeneità delle sostanze deve essere valutato unitamente a tutti gli altri peculiari elementi del caso concreto⁴⁵: principio, peraltro, maggiormente rispettoso della lettera della

⁴⁴ Sez. 4, n. 6624 del 15/12/2016, dep. 2017, Bevilacqua, Rv. 269130-01: «In tema di stupefacenti, l'attenuante del fatto di lieve entità, di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. stup. (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 16 maggio 2014, n. 79), non è configurabile nel caso di detenzione di sostanze di differente tipologia, a prescindere dal dato quantitativo, trattandosi di condotta indicativa della capacità dell'agente di procurarsi sostanze tra loro eterogenee e, per ciò stesso, di rifornire assuntori di stupefacenti di diversa natura, così da recare un danno non tenue al bene della salute pubblica tutelato dalla norma incriminatrice».

⁴⁵ Questo il principio di diritto tratto da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01: «La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione». Per una applicazione pratica del principio, cfr. la già citata Sez. 3, n. 23081 del 10/02/2022, Casamonica, non mass., che, nonostante la contestuale detenzione di un rilevantissimo quantitativo di *marijuana*, idoneo a confezionare circa 31.000 dosi medie singole, ha riconosciuto l'ipotesi lieve in relazione alla detenzione di gr. 3,45 lordi di cocaina «da cui ricavare una dozzina di dosi», valorizzando «la minima entità del dato ponderale, elemento che, proprio per la sua rilevanza del tutto marginale, si presenta

legge che, per un verso, essendo declinata al plurale, riferendosi alla qualità «delle sostanze», pare evidentemente riferirsi anche ai casi in cui la condotta concerne tipologie diverse di droga⁴⁶, e, per altro verso, non contenendo più alcun riferimento al tipo di sostanza prodotta o trafficata, induce a ritenere improponibile, oltre che contrario al principio di legalità, che se ne possa escludere l'applicazione sulla base di una presunzione assoluta che fa perno su un parametro pretermesso dal legislatore⁴⁷.

7.2. Mezzi, modalità e circostanze dell'azione: individuazione dei soli elementi che consentano di ritenere - o di escludere - il piccolo spaccio.

Dalla lettura delle motivazioni che, nella recente giurisprudenza di legittimità, hanno sorretto la decisione di escludere o di riconoscere l'ipotesi lieve, sembra potersi trarre un'ulteriore riflessione: mezzi, modalità ed altre circostanze dell'azione dovrebbero essere valorizzati solo se e solo in quanto capaci di consentire fondate valutazioni in merito alla lievità dell'illecito in contestazione; in tutti gli altri casi dovrebbero, invece, rimanere sullo sfondo, a cagione della loro sostanziale neutralità.

Come si è visto, invero, è molto frequente che si assegni rilievo decisivo ad elementi che, in realtà, non sembrerebbero sintomatici - o non sembrerebbero necessariamente sintomatici - dell'ampiezza dell'attività illecita.

Ad esempio, parrebbe incongrua la valorizzazione di elementi che naturalmente connotano qualsivoglia ipotesi delittuosa, come il ricorso ad accorgimenti al fine di evitare il rinvenimento dello stupefacente⁴⁸, ovvero la circostanza che il reo, resosi conto della presenza delle forze dell'ordine, abbia tentato la fuga o abbia cercato di disfarsi della droga, poiché «come noto, già la sola detenzione per consumo personale espone il detentore a conseguenze personali rilevanti sia pure sotto il profilo di mera illiceità amministrativa»⁴⁹, di

assorbente rispetto agli altri elementi che *ex lege* vanno valutati ai fini della qualificazione della fattispecie».

⁴⁶ Così NOCERA, *Fatto di lieve entità e detenzione di sostanze stupefacenti di natura diversa*, in *Ilpenalista.it*, 22/02/2018: l'A. evidenzia che l'opposta opzione ermeneutica «porterebbe al risultato, del tutto irrazionale – oltre che contrario al principio di legalità, attribuendo alla norma elementi precettivi che non contiene – di ritenere la disposizione applicabile soltanto in presenza di condotte lievi aventi ad oggetto sostanze droganti fra loro omogenee».

⁴⁷ Così, in motivazione, Sez. 6, n. 14882 del 25/01/2017, Fonzo, Rv. 269457-01.

⁴⁸ Sez. 6, n. 10898 del 05/03/2013, Guarino, Rv. 254597-01: «In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante del fatto di lieve entità non può essere esclusa sulla base delle modalità di occultamento e trasporto della droga ispirate ad ordinarie esigenze di prudenza (nella specie, negli indumenti intimi) [...]». In termini, Sez. 4, n. 50842 del 18/09/2014, Biazzo, non mass., che ha ritenuto irrilevanti le «modalità di occultamento della droga all'interno della bocca», e Sez. 3, n. 24848 del 08/04/2014, Totaro, non mass., secondo cui «è manifestamente illogica l'affermazione che il fatto di avere detenuto lo stupefacente in un nascondiglio poco distante dalla propria abitazione indicherebbe un *modus operandi* collaudato significativo di una ripetitiva condotta illecita, dal momento che non è spiegato per quale motivo un siffatto accorgimento non avrebbe potuto essere adottato anche da uno spacciatore occasionale».

⁴⁹ Sez. 3, n. 43262 del 19/09/2019, Chillari, non mass.

modo che il nascondimento e la fuga non dovrebbero essere valorizzati per escludere la lievità del fatto, e neppure, a rigore, per provare la destinazione allo spaccio della sostanza detenuta, e, dunque, la stessa sussistenza del reato⁵⁰, salvo il caso in cui non siano realmente significativi (non solo della destinazione alla illecita cessione a terzi, ma anche) della professionalità della condotta⁵¹.

Neppure la circostanza che lo stupefacente fosse già suddiviso in singole dosi pronte per lo spaccio dovrebbe a rigore essere, di per sé sola, ritenuta discriminante, essendosi correttamente messo in luce che «proprio la distribuzione in dosi è quel che ricorre pressoché di regola nel piccolissimo spaccio (basato sulla cessione di singole dosi) e non necessariamente nel traffico maggiore (in cui la cessione ben più probabilmente riguarda partite di droga indivise)»⁵².

Come acutamente sottolineato da una delle tante pronunce sul punto, l'ordinaria finalità che un soggetto persegue con l'attività di spaccio è il procacciamento di denaro (fine a sé stesso, o funzionale all'acquisto di ulteriore stupefacente da destinare al consumo personale): ebbene, «atteso il minimo profitto della singola vendita al dettaglio», è «quanto mai improbabile che .. la condotta di piccola cessione non si inserisca in una serie indefinita di simili reati al fine di rendere profittevole l'attività»; dunque, «l'ipotesi minore non è affatto condizionata dalla episodicità dell'attività criminale»⁵³, ed alla sua configurabilità non dovrebbe ostare la sola circostanza che il reo detenesse più dosi pronte per la vendita.

Peraltro, si è già detto che secondo l'oramai univoco orientamento di legittimità, dovrebbe «escludersi che qualsiasi forma e grado di organizzazione, struttura, professionalità, reiterazione giustificati di per sé l'esclusione dell'ipotesi lieve»⁵⁴, poiché il cd. "piccolo spaccio" può essere riconosciuto anche in presenza di attività ripetute nel tempo e poste in essere con modalità professionali o comunque servendosi di una minima organizzazione all'uopo

⁵⁰ Cfr. Sez. 6, n. 11900 del 14/11/2013, dep. 2014, Papalia, non mass., che ha ritenuto che non potesse essere sintomatica della sussistenza del delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, la circostanza che l'imputato, accertosi della presenza delle forze dell'ordine, avesse ingoiato un involucro contenente gr. 9,5 di cocaina: circostanza ritenuta neutra e comunque non significativa, posto che «anche la detenzione di stupefacente per uso personale è condotta considerata illecita dalla legge, tanto è vero che viene punita con sanzioni di carattere amministrativo, anche particolarmente afflittive, sicché la "reazione" cui si riferisce la sentenza impugnata non può assurgere a indizio significativo circa la finalità della detenzione».

⁵¹ Come, ad esempio, nel caso oggetto di Sez. 3, n. 27201 del 19/05/2022, Ali Shahbaz, non mass., relativa alla detenzione a fini di spaccio di gr. 110 lordi di eroina, che ha valorizzato - oltre all'elevato dato ponderale ed alla particolare purezza della sostanza, che «ne faceva prevedere un ulteriore taglio, con quantitativi, dunque, ancora superiori» - le «modalità del trasporto (in ampolla rettale), da Napoli alle Marche», ritenute di per sé significative di «un'attività svolta in modo professionale e con organico inserimento in significativi ambienti criminali».

⁵² Sez. 6, n. 5517 del 07/11/2017, dep. 2018, D'Alessano, non mass.

⁵³ Sez. 6, n. 5257 del 10 /11/2015, dep. 2016, Buonpane, non mass.

⁵⁴ Sez. 3, n. 14362 del 15/02/2018, Spampinato, non mass.

approntata, tutte le volte in cui possa dirsi che questi aspetti non hanno in concreto connotato i fatti di maggiore offensività - perché hanno riguardato volumi complessivi comunque modesti di droga, o perché hanno interessato una cerchia ristretta di acquirenti -, come accade nei numerosi casi in cui i reati sono ascritti a «figure secondarie nella catena della commercializzazione della droga», spesso «a loro volta tossicodipendenti o consumatori abituali»⁵⁵.

La stessa detenzione di un bilancino di precisione, ovvero di strumenti per il confezionamento delle dosi (ritagli di *cellophane*, nastro isolante, ecc.), può rivelarsi in molti casi neutra: ed invero, la circostanza può certamente illustrare che il reo opera in una posizione "intermedia" nella filiera dello spaccio (al di sotto di coloro che acquistano le sostanze dai produttori o dagli importatori, per poi cederle a chi le deve destinare alla vendita al dettaglio; ma al di sopra della manovalanza che si occupa dello spaccio "da strada"), e, dunque, precludere il riconoscimento dell'ipotesi lieve; ma non è affatto infrequente che alla suddivisione della droga ed al confezionamento delle singole dosi provveda personalmente il piccolo spacciatore: ad esempio, potrebbero non esservi elementi ostativi a qualificare ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup. l'attività del soggetto tossicodipendente che, acquistato un quantitativo di droga più cospicuo di quello destinato al consumo personale, prepari - grazie alla strumentazione nella sua disponibilità - e venda singole dosi ad una ristrettissima cerchia di acquirenti, così da ricavare i denari che gli consentiranno il successivo acquisto della sostanza.

Identiche considerazioni potrebbero valere per ulteriori elementi spesso valorizzati nelle decisioni di merito e di legittimità, come ad esempio l'accertata disponibilità di denaro contante la cui provenienza il reo non sia in grado di giustificare (che può, invero, assumere rilievo nell'indagine sulla lievità del fatto quando la somma sia così cospicua da consentire di ipotizzare che il volume complessivo dell'attività illecita impiantata dal reo sia incompatibile con il piccolo spaccio) ovvero il rinvenimento di una rudimentale contabilità (che illustra senz'altro che il reo ha instaurato rapporti di fornitura con più persone: si

⁵⁵ Così, in motivazione, Sez. 6, n. 28251 del 09/02/2017, Mascali, Rv. 270397, che ha annullato la sentenza di condanna, derubricando i fatti e rinviando gli atti al giudice di merito per la sola rideterminazione della pena, rilevando che i tre imputati, tratti a giudizio per plurimi episodi di cessione, nella cui disponibilità erano stati rinvenuti circa gr. 9 di cocaina, avevano realizzato «un'attività "fatta in casa", sebbene con strumenti funzionali a tentare di ridurre il rischio di essere scoperti»: l'aver utilizzato tali strumenti, quale ad esempio l'installazione di telecamere all'ingresso dell'abitazione nella quale effettuavano le cessioni, «non fa venir meno il carattere di piccolo spaccio, carattere che viene desunto dalla vendita al dettaglio di piccoli quantitativi di cocaina, come dimostrato dal sequestro operato». Dalla pronuncia è stata estratta la seguente massima: «In tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 non è di per sé incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale, ma inserita in un'attività criminale organizzata o professionale. (In motivazione la S.C. ha precisato che tale principio è desumibile dall'art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990, che prevede un'attenuante per l'ipotesi di associazione finalizzata alla commissione di fatti di detenzione e cessione di lieve entità, cioè riferiti al c.d. piccolo spaccio, ancorché organizzato)».

potrebbe invero ritenere che solo ove dai documenti sequestrati possano ricavarsi dati affidabili sull'ampiezza dell'attività di spaccio, per il numero degli acquirenti e/o per i quantitativi di droga ceduti, l'elemento potrebbe essere valorizzato per escludere la lieve entità).

Per converso, elementi quali l'accertata contiguità a gruppi criminali organizzati (nella misura in cui consenta al reo di fruire di stabili fonti di approvvigionamento e di smerciare, senza soluzione di continuità, considerevoli quantitativi di droga), la comprovata capacità di rifornire con stabilità una «vastissima platea» di acquirenti⁵⁶, la disponibilità di luoghi protetti da sistemi di videosorveglianza all'interno dei quali effettuare continuativamente le cessioni, la predisposizione di accorgimenti tipici di un'attività svolta professionalmente (ad esempio, il trasporto dal luogo di acquisto dello stupefacente a quello di custodia in ovuli ingeriti o su autovetture appositamente modificate), la accertata sistematicità di una condotta posta in essere su ampia scala⁵⁷, la gestione di una vera e propria "piazza di spaccio" che il reo diuturnamente controlla, così divenendo stabile punto di riferimento di numerosi soggetti tossicodipendenti⁵⁸, il complessivo smercio di rilevanti quantitativi di droga (indipendentemente da quelli oggetto della specifica, singola, contestazione, essendo il frazionamento dello stupefacente di volta in volta detenuto per la vendita l'usuale accorgimento utilizzato da ogni spacciatore per frustrare i controlli delle forze dell'ordine⁵⁹), la circostanza che l'attività di spaccio sia stata stabilmente realizzata in zone controllate dalla criminalità organizzata⁶⁰, gli ingenti profitti illeciti conseguenzialmente realizzati, rivelati, ad esempio,

⁵⁶ Elemento ritenuto decisivo da Sez. 4, n. 26582 del 15/04/2016, Marignati, non mass.

⁵⁷ Come nel caso oggetto di Sez. 4, n. 10895 del 08/11/2018, dep. 2019, Sanna, non mass., che, in relazione ad una continuativa attività di spaccio di droghe "leggere", ha valorizzato «l'intensità e le modalità delle condotte di cessione - attuate sulla pubblica via - l'esistenza di un circuito organizzato per diffondere la droga, la diversificazione dei quantitativi e della qualità delle sostanze spacciate», confermando l'esclusione dell'ipotesi lieve decisa dai giudici di merito.

⁵⁸ Ha, di recente, statuito Sez. 6, n. 37077 del 30/06/2021, Ataföh, Rv. 282111-01, che «In tema di stupefacenti, per l'individuazione di una cosiddetta "piazza di spaccio" non è sufficiente l'abitudine del luogo di smercio, noto ai clienti, o la compresenza di più soggetti che si occupano della cessione con specifica ripartizione dei ruoli, ma è necessaria anche la presenza di un'articolata organizzazione di vedette e controllo, posta a supporto e difesa della zona, nonché la turnazione dei soggetti dediti allo spaccio, così da garantire lo smercio senza soluzione di continuità». In termini anche Sez. 6, n. 11994 del 15/12/2017, dep. 2018, Louati, non mass., nelle cui motivazioni può leggersi che «in rapporto all'offensività della condotta, viene ad assumere specifico rilievo l'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo e il numero di assuntori che sono stati riforniti, in quanto rientranti nella ordinaria capacità di azione del soggetto», e che, pertanto, «non par dubbio che non possa ravvisarsi di lieve entità il fatto compiuto nel quadro della gestione di una c.d. piazza di spaccio, che fa leva su un'articolata organizzazione di supporto e difesa e assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente».

⁵⁹ Cfr., in termini, Sez. 4, n. 44551 del 28/10/2022, Cioffi, non mass., che, nonostante si contestasse all'imputato la cessione di tre sole dosi di cocaina del peso complessivo di gr. 1,15, ha escluso la configurabilità del fatto lieve valorizzando altri elementi, ritenuti sintomatici «dell'inserimento dell'imputato in un circuito di spaccio» e «della diffusività dell'attività di spaccio [...] effettuata in modo organizzato».

⁶⁰ Elemento valorizzato, tra le più recenti sentenze di legittimità, da Sez. 7, ord. n. 24682 del 18/03/2022, Pizzo, non mass., che ha condiviso la valutazione dei giudici di merito, fondata anche sulla circostanza che l'attività illecita fosse stata realizzata dagli imputati in una zona «ad alto indice di criminalità e notoriamente destinata allo spaccio da potenti consorterie criminali organizzate, che ne hanno il controllo».

dall'intervenuto sequestro di somme di denaro cospicue ed ingiustificate, pur se non direttamente attinenti all'attività di spaccio oggetto di contestazione⁶¹, possono essere a ragione ritenuti significativi di una particolare ampiezza dell'attività illecita, della sua idoneità a diffondere droga in maniera costante e capillare, così da incidere in maniera ben più marcata i beni giuridici protetti dall'incriminazione, delineando i contorni di un fatto non valutabile in termini di lieve entità; proprio come accade, peraltro, in relazione alla fattispecie associativa⁶².

In relazione ad aspetti di natura più prettamente soggettiva, la circostanza che la norma faccia espresso ed esclusivo riferimento a parametri oggettivi, pur non potendo *tout court* escluderne qualsiasi rilevanza, dovrebbe portare a valorizzare esclusivamente quelli le cui concrete connotazioni si siano riverberate sulla materialità del fatto, mettendo, dunque, a disposizione dell'interprete elementi che illustrino la maggiore o minore offensività del reato: ad esempio, le finalità dell'attività delittuosa (si pensi al caso di una cessione occasionale effettuata senza scopo di lucro), ovvero lo stato di tossicodipendenza del reo⁶³, ma solo nel caso in cui esso si ponga in «rapporto diretto» con la condotta imputata⁶⁴, come quando, ad esempio, si accerti che il

⁶¹ Cfr., ad esempio, Sez. 3, n. 3556 del 22/09/2021, dep. 2022, Orlicchio, non mass., che, giudicando due imputati ai quali si contestavano 24 episodi di micro-spaccio e la detenzione a fini di cessione di gr. 46 lordi di cocaina, ha ritenuto decisivo il rinvenimento nell'abitazione dei prevenuti, unitamente allo stupefacente, di denaro contante per complessivi € 13.070. Cfr. anche Sez. 4, n. 30500 del 06/07/2015, Piacente, non mass., che ha ritenuto decisive, nonostante il modesto quantitativo di *marijuana* caduto in sequestro al momento dell'arresto in flagranza (idoneo al confezionamento di 31 dosi medie singole), le circostanze dell'azione: l'indagato «operava in una zona abitualmente frequentata da spacciatori», «il personale operante aveva avuto modo di verificare il continuo andirivieni di autovetture, indicativo del fatto che il prevenuto costituiva un punto di riferimento, nella zona, per i soggetti interessati all'acquisto di droga», «in pochissimo tempo, aveva avuto modo di ricavare la somma di € 130 dall'attività di spaccio», ed «aveva agito con spregiudicatezza, avendo esercitato l'attività di spaccio mentre si trovava con una ragazza minorenni, la quale custodiva nella borsetta dosi di *marijuana* identiche a quelle sequestrate».

⁶² E' appena il caso di rammentare che «In tema di stupefacenti, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la condanna per l'associazione minore, evidenziando che il sodalizio si riforniva di eroina, sempre presso gli stessi fornitori, per quantitativi non eccedenti i 100 gr. per volta, in quanto non aveva capacità finanziaria per acquisti maggiori, che non spacciava sostanze di tipo diverso, che non aveva, sul territorio di riferimento, una posizione di controllo del mercato, che presentava un organigramma estremamente ridotto e che gli associati erano già stati condannati in primo grado per fatti di droga di lieve entità)»: così, tra le più recenti, Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098-01.

⁶³ Che è, naturalmente, onere dell'imputato provare: come recentemente statuito da Sez. 3, n. 23082 del 22/02/2022, Radicchi, Rv. 283235-01, «In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, è onere dell'imputato dimostrare la propria condizione di tossicodipendenza ai fini della qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, gravando sulla parte che intende avvalersene la prova dei fatti estintivi o modificativi della pretesa esercitata con l'azione penale».

⁶⁴ Sez. 6, n. 2877 del 14 /01/1998, Carriglio, Rv. 210375-01: «Lo stato di tossicodipendenza in tanto può venire preso in considerazione ai fini della concessione dell'attenuante del fatto lieve prevista dal quinto comma dell'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in quanto vi sia un rapporto diretto tra lo stato di tossicodipendenza e la condotta imputata. L'attenuante non può perciò essere invocata in una ipotesi di partecipazione del soggetto all'attività di introduzione nel territorio nazionale e di spaccio di sostanza stupefacente adducendo quale giustificazione la necessità di ricavare, quale profitto, la sostanza necessaria per sé».

reo ha svolto una piccola attività di spaccio al fine di destinarne i proventi «all'acquisto di droga per uso personale»⁶⁵; al contrario, l'aspetto relativo alla tossicodipendenza non dovrebbe assumere pregnante rilievo in presenza di sistematiche cessioni operate in favore di un indiscriminato novero di acquirenti, ovvero qualora il soggetto sia trovato in possesso di quantitativi non certo modici di droga, come nel caso della pronuncia di legittimità che, valorizzando il dato relativo al quantitativo rinvenuto (gr. 41 lordi di cocaina), e lo stato di disoccupazione dell'imputato, ha escluso la configurabilità del fatto lieve, rilevando che alla non esiguità del dato ponderale dovesse aggiungersi proprio la considerazione relativa al conclamato stato di tossicodipendenza dell'imputato, «che con la costante necessità di introiti che impone, mal si concilia con l'assenza di un'attività lavorativa in corso», così confermando la deduzione operata dal giudice di merito «del ricorso costante alla cessione per garantire il proprio fabbisogno»⁶⁶.

Dovrebbero, invece, ritenersi del tutto irrilevanti e non valorizzabili l'eventuale comportamento collaborativo serbato *post delictum* dal reo⁶⁷, ed i precedenti penali dell'imputato, che, a rigore, non afferiscono all'azione la cui lievità si intende apprezzare⁶⁸, a meno che non si riesca a stabilire un collegamento oggettivo tra i fatti oggetto dei precedenti procedimenti e quelli oggetto del nuovo giudizio, ad esempio per inferire che, già da tempo, l'imputato controllava sistematicamente una piazza di spaccio, avendo in passato riportato condanne per cessioni di droga avvenute con le stesse modalità negli stessi luoghi, di modo che il più recente illecito possa essere ritenuto solo l'ultimo tassello di una ben più ampia – e, per questo, particolarmente offensiva – attività delittuosa.

⁶⁵ «In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini dell'applicazione dell'attenuante del fatto di lieve entità, lo stato di tossicodipendente può rilevare solo se si accerti che lo spaccio non ha dimensioni ragguardevoli, sì da fare apparire verosimile che l'imputato ne destini i proventi all'acquisto di droga per uso personale»: Sez. 3, n. 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264490-01.

⁶⁶ Sez. 6, n. 44697 del 08/10/2013, Rizza, non mass. Negli stessi termini, più di recente, Sez. 3, n. 16028 del 15/02/2018, Huilca, non mass., secondo cui «lo stato di tossicodipendente può rilevare solo se si accerti che lo spaccio non ha dimensioni ragguardevoli, sì da fare apparire verosimile che l'imputato ne destini i proventi all'acquisto di droga per uso personale»: circostanza non ritenuta sussistente nel caso di specie, relativo alla detenzione a fini di spaccio di gr. 90 lordi di cocaina, idonei al confezionamento di 600 dosi medie singole.

⁶⁷ Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044: «In tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata al comportamento collaborativo del reo *post delictum*, ma deve essere correlata alla concreta offensività della condotta desunta dai canoni espressamente indicati dalla norma, cioè, la qualità e quantità della sostanza stupefacente e le modalità e circostanze dell'azione, elementi da valutarsi unitariamente, salva la netta preponderanza di uno di essi ai fini del giudizio».

⁶⁸ Sez. 3, n. 13120 del 06/02/2020, Ilardi, Rv. 279233-01: «In materia di stupefacenti, ai fini della configurabilità del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non hanno alcun valore preclusivo i precedenti penali specifici del soggetto attivo, risultando gli stessi estranei agli indici sintomatici previsti dalla disposizione, da valutare complessivamente. (Fattispecie di precedenti penali specifici assunti come rivelatori della stabilità e abitualità nello spaccio)».

7.3. Qualità delle sostanze: imprescindibilità dei dati relativi al principio attivo, salvi i casi di piccolo spaccio "da strada".

In merito alla qualità delle sostanze, l'analisi della più recente giurisprudenza di legittimità convince ulteriormente del fatto che un'analisi incentrata sul mero peso lordo non può, di regola, offrire indicazioni esaurienti sull'effettivo disvalore della condotta, sulla sua idoneità a ledere i beni giuridici protetti, *in primis* quello della salute collettiva: il riferimento della norma alla "quantità" della sostanza non può che esser letto congiuntamente a quello, immediatamente contiguo, alla "qualità", sicché oggetto di valutazione e valorizzazione parrebbero dovere essere sempre i dati relativi al principio attivo ricavabile dallo stupefacente oggetto di contestazione.

Potrebbe, invero, apparire significativo - ed ostativo al riconoscimento della lieve entità - l'accertato illecito possesso, da parte dell'imputato, di svariate decine di grammi di eroina o di cocaina, o di qualche etto di *hashish* o di *marijuana*: ma, se l'analisi tossicologica dovesse illustrare una percentuale infima di principio attivo, il fatto potrebbe essere certamente degradato, poiché si sarebbe in presenza di un quantitativo concretamente idoneo - nonostante le apparenze - al confezionamento di un numero esiguo di dosi⁶⁹.

Dunque, sarebbe solo l'individuazione del principio attivo a dare indicazioni oggettive ed incontrovertibili sul grado di offensività della condotta, consentendo di accertare - grazie alle indicazioni fornite dal d.m. 11 aprile 2006 - quante singole assunzioni sarebbe stato possibile effettuare grazie a quel quantitativo di stupefacente⁷⁰, e, dunque, di ricostruire con elevato grado di verosimiglianza il giro di affari che il reo sarebbe riuscito a creare.

⁶⁹ E' il caso oggetto della già illustrata Sez. 6, n. 7256 del 26/11/2021, dep. 2022, Tumbiolo, non mass., che ha annullato la sentenza impugnata, riconoscendo l'ipotesi lieve e rinviando al giudice di appello per la sola rideterminazione della pena, evidenziando che il significativo quantitativo di droga caduto in sequestro (gr. 190 lordi di *marijuana* e gr. 1,5 lordi di *hashish*) aveva un principio attivo talmente esiguo che dall'intero compendio psicotropo sarebbe stata ricavabile appena una dose media singola: i giudici di merito avevano, dunque, del tutto incongruamente valorizzato il peso lordo della sostanza (unitamente ad altro elemento del tutto inconferente: i precedenti penali dell'imputato), ed avevano invece trascurato «il dato relativo alla quantità di principio attivo, di cui si è detto, che assume una valenza rilevante nella specie ai fini del riconoscimento della invocata fattispecie di lieve entità». Nello stesso senso Sez. 3, n. 7249 del 14 /01/2014, n. 7249, Pierucci, non mass., che ha rigettato il ricorso del Procuratore generale avverso la sentenza che aveva ritenuto di lieve entità il fatto relativo alla detenzione di gr. 400 lordi di *hashish*, rilevando che del tutto condivisibilmente i giudici di merito avessero argomentato che, nonostante il non esiguo dato ponderale, «l'attenuante dovesse essere concessa in considerazione della scarsa potenzialità stupefacente (presenza del *Delta 9 THC* mediamente solo al 2,3%) accertata del perito d'ufficio e dovuta essenzialmente alle inidonee modalità di conservazione ed al lungo tempo di conservazione; della conseguente efficacia scarsamente drogante rispetto alle altre analoghe sostanze reperibili sul mercato il che, unitamente alle inesperte modalità di conservazione, dimostrava una scarsa potenzialità offensiva del delitto».

⁷⁰ Come si è detto, i dati relativi al principio attivo non possono che essere letti alla luce delle soglie quantitative indicate dal d.m. 11 aprile 2006, che, sulla base di precise ed affidabili elaborazioni scientifiche, ha individuato il quantitativo di principio attivo del quale un assuntore assuefatto ha bisogno per provare l'effetto psicotropo tipico della sostanza stupefacente: dunque, dividendo il principio attivo complessivamente ricavabile dalla sostanza oggetto di contestazione per la dose media singola indicata dal citato decreto ministeriale, si ottiene il numero di dosi che il reo avrebbe potuto complessivamente ricavare dal compendio psicotropo.

Peraltro, la circostanza che le soglie del citato decreto ministeriale siano state calibrate su un assunto «tollerante e dipendente», e, dunque, su un tossicomane assuefatto, evidenzia che non si è certo in presenza di parametri disegnati al ribasso: ed anzi, utilizzandoli per valutare la lievità della cessione di stupefacente operata in favore di un minore o comunque di un soggetto alle prime esperienze, essi potrebbero addirittura risultare fin troppo tenui, così da favorire una valutazione in termini di lievità di condotte che in realtà hanno aggredito in maniera ben più incisiva il bene giuridico della salute⁷¹.

Limitarsi a considerare che l'imputato deteneva un determinato quantitativo di sostanza stupefacente, senza in alcun modo considerare se quello stupefacente avesse un principio attivo disprezzabile o molto elevato, comporterebbe l'obliterazione non solo di comuni dati di esperienza, ma anche di insopprimibili esigenze di parità di trattamento: ed invero, poiché l'esperienza insegna che il mercato della droga è invaso da partite che esibiscono percentuali di principio attivo notevolmente diverse, espungere quel dato dall'analisi comporta, per un verso, che non si sarebbe in grado di comprendere in quale misura quella condotta sarebbe stata in grado di aggredire i beni giuridici protetti, e, per altro verso, che - valorizzando un dato incongruo (il peso lordo) in quanto privo del suo tratto più qualificante (la percentuale di principio attivo) - potrebbe ad esempio ritenersi lieve la detenzione di 100 grammi di sostanza stupefacente e non lieve la detenzione di 300 grammi della stessa sostanza stupefacente, anche nel caso in cui la prima sia caratterizzata da un principio attivo notevolmente più alto, tale da consentire di ricavare un ben più elevato numero di dosi medie singole.

Secondo talune voci dottrinali, peraltro, il principio dovrebbe trovare applicazione in maniera diversificata, a seconda del punto della illecita "filiera" nel quale si colloca il fatto ascritto all'imputato⁷²: ed invero, la valutazione combinata del dato ponderale e di quello qualitativo appare imprescindibile in relazione a condotte quali l'importazione dall'estero, il trasporto dai luoghi di approvvigionamento verso il luogo di vendita, la detenzione della sostanza nei luoghi ove essa viene lavorata e custodita prima della vendita, poiché, pur trattandosi di condotte che spesso denotano - anche, ma non solo, in ragione

⁷¹ Si leggano, in proposito, in relazione alla *cannabis* ed ai suoi derivati, i dati analizzati da GHIZZONI, *Cannabis da droga: identificazione, somministrazione e punibilità*, in *Ilpenalista.it*, 23 novembre 2015, dai quali si evince che la quantità minima di *THC* idonea a produrre effetti stupefacenti è di appena 7 milligrammi, molto meno, dunque, dei 25 milligrammi indicati dal d.m. 11 aprile 2006: «vi è un'ampia variabilità nella dose di *THC* necessaria per produrre un effetto sul sistema nervoso centrale [...] Una revisione di 165 studi di farmacologia clinica ha tentato di normalizzare gran parte dei vari dati relativi alle dosi e alle vie di somministrazione del *THC*. Si è quindi definita una dose minima pari a una quantità di meno di 7 mg, una dose media pari a 7-18 mg, e una dose elevata una quantità superiore a 18 mg».

⁷² LEOPIZZI, *Stupefacenti: questioni attuali (e urgenti) in fatto di lieve entità*, in *Giust. pen.*, 2014, 3, 129.

del dato ponderale - una "professionalità" scarsamente compatibile con l'ipotesi lieve, l'eventuale esiguità del principio attivo ne potrebbe giustificare un ridimensionamento, con conseguente derubricazione del reato.

Al contrario, sempre seguendo il tracciato delle pronunce in merito, il dato relativo al principio attivo sarebbe scarsamente significativo in relazione, con riguardo alle condotte "da strada", ai numerosi casi nei quali le indagini abbiano consentito di accertare null'altro che la detenzione a fini di spaccio ovvero la cessione di una o comunque di poche dosi già confezionate: in questi casi, invero, ben difficilmente l'inquadramento giuridico dei fatti potrebbe essere influenzato dalla percentuale di purezza di una sostanza detenuta, già pronta per la vendita, in quantitativi disprezzabili, di modo che, al di là di casi eccezionali (ove, ad esempio, dovesse accertarsi un anomalo grado di purezza, tale da rendere l'assunzione della dose straordinariamente pericolosa per la salute del tossicofilo), potrebbe essere sufficiente considerare il numero di dosi effettivamente detenute o spacciate dal reo, senza interrogarsi su quante dosi avrebbero potuto essere formate con il principio attivo complessivamente ricavabile da quella sostanza⁷³.

7.4. Quantità delle sostanze: limitata possibilità di predeterminare soglie quantitative.

In relazione infine al parametro quantitativo, da decenni, al fine di restituire determinatezza ad una norma eccessivamente vaga, ci si interroga sulla possibilità di individuare precise soglie numeriche al di sotto delle quali riconoscere - quanto meno tendenzialmente - l'ipotesi lieve, riproponendo il *modus operandi* seguito per la circostanza aggravante dell'ingente quantità: tuttavia, mentre in riferimento all'art. 80, comma 2, T.U. stup. l'operazione ermeneutica è stata favorita dall'esclusivo riferimento di quella norma al parametro ponderale («se il fatto riguarda quantità ingenti»), nel caso di specie il peso può essere considerato e valorizzato solo unitamente alla qualità della

⁷³ In termini la recentissima Sez. 6, n. 1648 del 21/11/2022, dep. 2023, Gueye, non mass. (relativa ad alcune decine di episodi di spaccio di singole dosi di droghe "pesanti" di vario tipo, perpetrati dall'indagato nell'arco di poco meno di due mesi), nelle cui motivazioni può tra l'altro leggersi che il dato relativo al quantitativo di principio attivo ed al numero delle dosi singole ricavabili «non corrisponde al numero di dosi in concreto commercializzate poiché, stando alla casistica giudiziaria, le così dette "dosi da strada", cioè quelle confezionate per lo spaccio hanno caratteristiche merceologiche ben diverse e corrispondenti proprio a quelle sottoposte a sequestro nel presente procedimento (nove dosi), per peso lordo e composizione di principio attivo (cfr. i dati del Dipartimento per le politiche antidroga istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri). Una valutazione, questa, che rimanda immediatamente alla redditività dell'attività di vendita al dettaglio che, sia pure calibrata sulla natura degli stupefacenti oggetto di cessione, offre all'interprete, più efficacemente del riferimento alla dose media giornaliera, un criterio orientativo per la qualificazione dello spaccio e della sua entità dirigendo la qualificazione giuridica verso la fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 art. 73, comma 1, e 4 nel caso di spaccio che consenta un vero e proprio accumulo di ricchezza, e verso la fattispecie di minore gravità per quello che consenta semplicemente il sostentamento del soggetto e della sua famiglia e che la giurisprudenza ha concretizzato, individuando una soglia quantitativa, nella disponibilità di dosi conteggiate a decine».

sostanza ed ai mezzi, alle modalità ed alle altre circostanze dell'azione; rimane, dunque, ben poco spazio per l'elaborazione di griglie predefinite, poiché il tenore testuale della norma impone, come si è già ampiamente illustrato, di valutare il dato ponderale unitamente a tutti gli altri parametri di riferimento.

Si è, dunque statuito che «in tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine»⁷⁴: non è infrequente, come si è visto, che i giudici di legittimità valorizzino gli elementi che consentono di ricostruire i caratteri di un'attività di spaccio impiantata su vasta scala, lasciando sullo sfondo il dato relativo ai quantitativi effettivamente smerciati, poiché, come è noto, è proprio il frazionamento dello stupefacente di volta in volta detenuto per la vendita l'accorgimento al quale, onde frustrare i controlli delle forze dell'ordine, usualmente ricorre colui che operi "professionalmente".

E non entrano in tensione con queste conclusioni le due pronunce di legittimità che hanno statuito il principio - poi richiamato in motivazione da numerosissime sentenze, anche recenti, della Corte - secondo cui «in tema di reati concernenti gli stupefacenti, la fattispecie autonoma di cui al comma quinto dell'art. 73 T.U. stup. è configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine"»⁷⁵; ed invero, come è ben spiegato nelle motivazioni della sentenza *Airano*, l'individuazione del fatto lieve non può mai risolversi in «una mera questione di quantità», dal momento che «la legge non ha inteso individuare con l'art. 73, comma 5, L. cit. un fatto caratterizzato da specifici e rigidi parametri quantitativi»: tuttavia, tra «gli indici di un'attività limitata entro il piccolo spaccio» che l'interprete deve rintracciare e valorizzare, vi è certamente anche quello ponderale, sintomatico di un fatto lieve solo quando si sia in

⁷⁴ Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529-01, che ha conseguenzialmente concluso per la non riconducibilità all'ipotesi lieve dei fatti commessi da chi gestisca una «piazza di spaccio», indipendentemente dai quantitativi che si accerti essere stati oggetto delle singole cessioni.

⁷⁵ Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068. Negli stessi termini, quando l'ipotesi lieve era ancora una circostanza attenuante, Sez. 6, n. 41090 del 18/07/2013, Airano, Rv. 256609.

presenza di quantitativi limitati, di «una provvista finalizzata ad una piccola ma comunque proficua attività di vendita di droga al dettaglio»; dunque, il “piccolo spaccio”, caratterizzato «da una complessiva minore portata delle attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro, e guadagni limitati», può ritenersi compatibile con la cessione o con l'accertata detenzione a fini di spaccio di «dosi conteggiate a “decine”», poiché un tale dato numerico è certamente sintomatico - sia che si consideri la capacità di penetrazione del mercato, sia che si consideri il potenziale volume di affari e quindi la redditività dell'illecita attività - di un minor grado di offesa dei beni giuridici della salute pubblica e dell'ordine pubblico.

Peraltro, a ben vedere, si tratterebbe di conclusioni perfettamente coerenti con i dati che sono stati illustrati nei paragrafi precedenti, essendosi già apprezzato che, nei rarissimi casi nei quali i giudici di legittimità del 2022 hanno accolto i motivi di ricorso con i quali si invocava la derubricazione dei fatti, erano in contestazione condotte relative a poche decine di dosi di droghe “pesanti” (con riferimento alla cocaina, vengono in rilievo casi nei quali era in contestazione la cessione di 20 dosi, ovvero la detenzione a fini di spaccio di 30 dosi, ovvero di quantitativi idonei a confezionare 29, 15 e 14 singole dosi; in un altro caso era in contestazione la detenzione di 70 grammi lordi, ma, come si è visto, la Corte ha ritenuto decisiva la considerazione secondo cui la maggior parte di quella provvista fosse destinata al consumo personale dell'imputato; con riferimento all'eroina, vengono in rilievo casi nei quali era in contestazione la detenzione a fini di spaccio di 8 dosi, ovvero di un quantitativo idoneo a confezionare 100 singole dosi), ovvero a poche centinaia di dosi di droghe “leggere” (con riferimento alla *marijuana*, viene in rilievo solo un caso nel quale era in contestazione la detenzione a fini di spaccio di un quantitativo idoneo a confezionare 26 singole dosi; con riferimento all'*hashish*, vengono in rilievo casi nei quali era in contestazione la detenzione a fini di spaccio di 60 grammi di sostanza, ovvero di un quantitativo idoneo a confezionare 239 o 178), salvo il caso della già citata sentenza *Restivo*, che, basandosi sui dati elaborati dallo *Studio* statistico del quale si è più volte detto, e valorizzando esclusivamente il dato ponderale lordo, senza apparentemente considerare la elevata percentuale di principio attivo (34%), notevolmente superiore alla percentuale media del principio attivo dell'*hashish* spacciato sul territorio nazionale, come rilevata dal Dipartimento per le politiche antidroga istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (25%), ha ritenuto di lieve entità la detenzione a fini di

spaccio di un quantitativo di *hashish* dal quale era possibile ricavare 1.351 singole dosi⁷⁶.

Anche alla luce dell'indagine effettuata in questa sede, non pare possibile fondare il giudizio relativo alla lieve entità del fatto su rilevazioni statistiche dei dati ponderali, non solo e non tanto per l'estrema variabilità dei dati di riferimento (resa evidente dal fatto che i risultati dello *Studio* del quale si è detto appaiono marcatamente diversi da quelli che è possibile trarre dall'analitica disamina della giurisprudenza di legittimità del 2022), non solo e non tanto per l'opinabilità di rilevazioni puramente statistiche che sembrano trascurare di considerare gli aspetti squisitamente giuridici della questione⁷⁷, quanto e soprattutto per l'ineludibile necessità di valutare il dato ponderale nel concreto contesto in cui i fatti si sono verificati, valorizzando, unitamente ad esso, ogni altro aspetto che sia in grado di rivelare o di escludere la minore offensività dei fatti, prescindendo da qualsiasi automatismo, in armonia con quanto, peraltro, di recente statuito dagli stessi giudici di legittimità, ad avviso dei quali «In tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73,

⁷⁶ I primi commentatori della sentenza hanno rilevato che «non ci si può accontentare del quantitativo lordo, giacché la maggiore o minore pericolosità della condotta è tributaria anche e soprattutto dalla maggiore o minore purezza della sostanza e, cioè, della percentuale di principio attivo, al di là di quelli che possono essere le percentuali "medie" presenti sul mercato per la specifica sostanza. Ne è testimonianza proprio la vicenda *sub iudice*, laddove, pur a fronte del dato quantitativo lordo di grammi 100, ci si è trovati in presenza di una sostanza particolarmente pura, con un principio attivo pari al 34 per cento. Ergo: proprio la percentuale di purezza del quantitativo, significativamente superiore a quella "media" utilizzata per l'operazione, ha reso asistemica la conclusione raggiunta dalla Cassazione»: così AMATO, *Il criterio del dato ponderale nella valutazione complessiva*, in *Guida dir.*, n. 49/50 del 2022, pag. 27. In termini anche LOMBARDI, *La Cassazione fissa le soglie quantitative per la lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR 309/1990. Note a prima lettura*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2022, 12: secondo l'A. non persuade «l'utilizzo della soglia "lorda" di sostanza stupefacente, poiché essa costituisce all'evidenza un dato neutro, essendo l'offesa al bene giuridico della salute pubblica correlata, piuttosto, proprio al numero di dosi medie singole ricavabili, incarnando esse l'unico indicatore affidabile del danno che il prodotto può arrecare all'integrità psicofisica dei consumatori una volta diffuso nel mercato. Sul punto non può non rimarcarsi come già le Sezioni unite "Biondi", nel cui filone esegetico la sentenza in esame pretende di inserirsi, hanno individuato la soglia limite dell'ingente quantità utilizzando un moltiplicatore – poi differenziato a seconda del tipo di droga – da applicare alla quantità massima detenibile, che costituisce a propria volta un multiplo delle dosi medie singole (dunque trattasi di sostanza già epurata dal materiale inerte)».

⁷⁷ Non pare che lo *Studio* in questione possa orientare la giurisprudenza della Corte, poiché, all'esito della descritta rilevazione statistica dei quantitativi lordi oggetto delle pronunce di legittimità scrutinate, esso applica a quei quantitativi lordi non (come sarebbe stato necessario) la percentuale di purezza accertata per ogni singolo quantitativo in ogni singolo processo, ma la percentuale di purezza media rilevata sull'intero territorio nazionale dal Dipartimento per le politiche antidroga istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, così giungendo ad un risultato finale che pare non significativo, perché non coerente con il quadro normativo di riferimento, ed anche perché non fedele alla realtà processuale. Deve, dunque, convenirsi con AMATO, *op. cit.*, ad avviso del quale «l'operazione di ricostruzione del parametro del quantitativo lordo attraverso quello delle percentuali di purezza medie appare il frutto di una scelta comunque arbitraria, perché non trova un fondamento nella attuale disciplina degli stupefacenti, laddove, invece, nel decreto dell'11 aprile 2006, adottato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, contenente l'indicazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope rilevanti per la presunzione di uso personale dello stupefacente, si fa riferimento alle nozioni di dose media singola [Dms] e di quantità massima detenibile [Qmd]. In realtà, proprio tali nozioni sono le uniche che trovano un riconoscimento normativo, tanto che sono state utilizzate dalla giurisprudenza della Corte di legittimità che, nel tempo, si è impegnata nella ricostruzione del concetto di quantità ingente di sostanza stupefacente [...] In realtà, una casistica attendibile, ai fini della decisione del giudice di merito, dovrebbe avere riguardo non al dato del quantitativo lordo, comunque valorizzato, bensì al dato dei quantitativi di principio attivo presenti nella sostanza, attraverso una lettura inevitabilmente coordinata dei parametri della quantità e della qualità della sostanza».

comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere desunta sulla base del solo parametro quantitativo, desunto dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama. (Fattispecie in cui la Corte non ha ritenuto rilevante che, secondo la giurisprudenza del distretto in cui era stata emessa la sentenza di condanna, l'ipotesi del fatto di lieve entità fosse stata generalmente riconosciuta nel caso di detenzione di quantitativi non superiori a 150 dosi medie di cocaina)»⁷⁸.

Un'ultima considerazione pare convincere ancor di più della sostanziale impraticabilità di un'analisi fondata su una ricostruzione di tipo statistico.

La lettura delle motivazioni delle sentenze di legittimità del 2022 evidenzia che, in numerose occasioni, ed ancor più frequentemente nelle situazioni "di confine", la Corte è solita lasciare sullo sfondo il dato ponderale, concentrandosi sugli altri elementi dell'azione o dell'oggetto materiale idonei ad illustrare il grado di offensività del reato.

Si leggano, ad esempio, le motivazioni di alcune delle sopra illustrate pronunce relative alla cocaina: Sez. 7, ord. n. 16744 del 06/04/2022, Di Mauro, non mass., in un caso di detenzione a fini di spaccio di gr. 13,61 lordi di cocaina, contenenti principio attivo idoneo al confezionamento di 74 dosi medie singole, ha escluso l'ipotesi lieve valorizzando «l'esistenza di una base logistica deputata alla custodia, al confezionamento e alle cessioni» e «la presenza di un referente esterno su strada, avente evidentemente il compito di intercettare i potenziali acquirenti per convogliarli sui luoghi di spaccio e la collaborazione di almeno altri due complici addetti ad organizzare l'attività di reperimento e custodia della droga»; Sez. 6, n. 29831 del 04/07/2022, Marotta, non mass., in un caso di detenzione a fini di spaccio di un imprecisato quantitativo lordo di cocaina, contenente principio attivo idoneo al confezionamento di 68 dosi medie singole ha escluso l'ipotesi lieve prescindendo del tutto dal quantitativo di droga sequestrato, valorizzando invece la «accertata quotidiana plurima e continuativa, di giorno e di notte, cessione di cocaina [...] operata dalla ricorrente presso la sua abitazione presso la quale convergevano direttamente soggetti provenienti da zone diverse del territorio ed in un contesto di controllo con telecamere di sorveglianza»; Sez. 3, n. 20234 del 04/02/2022, Marcarini, Rv. 283203, in un caso di detenzione a fini di spaccio di gr. 15 lordi di cocaina dal principio attivo non indicato, ha ritenuto subvalente il dato ponderale rispetto a quello ricavabile dalle plurime conversazioni telefoniche intercettate, che avevano messo in luce la «entità» e la «vastità del traffico di sostanza

⁷⁸ Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615.

stupefacente nel cui ambito erano inseriti i due imputati», tale da collocarsi in «un livello mediamente organizzato», grazie anche al «contatto con personaggi di considerevole spessore nel traffico di stupefacenti collegato alla malavita organizzata - ndrangheta calabrese», che consentiva agli imputati di gestire «ciascuno per conto proprio, e talvolta in collegamento tra loro, una vera e propria piazza di spaccio, a livello intermedio rispetto ai grossi trafficanti della zona (Corsico, Cesano Boscone e Buccinasco)»; Sez. 4, n. 44551 del 28/10/2022, Cioffi, non mass., infine, non ha riconosciuto l'ipotesi lieve nonostante fosse in contestazione la cessione di appena tre dosi di cocaina del peso lordo complessivo di poco superiore ad un grammo, apprezzando, ancora una volta, gli elementi del caso concreto sintomatici di un traffico gestito su vasta scala dagli imputati.

Nei casi appena citati, dunque, la Corte ha ritenuto del tutto irrilevante l'esiguità dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità degli imputati o degli acquirenti al momento del controllo, assegnando valore dirimente ad una serie di altri elementi che rivelavano l'ampiezza e la professionalità dell'attività illecita, tali da renderla incompatibile con una valutazione in termini di lieve entità.

Ebbene, elevare a campione statistico – idoneo a costituire la base di calcolo di soglie quantitative che dovrebbero, poi, orientare le decisioni dell'Autorità giudiziaria – il dato ricavato dalle numerose sentenze che hanno seguito questo (ineccepibile) percorso motivazionale appare soluzione impraticabile: ed invero, rimanendo ai quattro esempi appena illustrati, è evidente che la Corte non ha affatto detto che la detenzione di 13,61 o di 15 grammi lordi, ovvero la detenzione di cocaina contenente principio attivo idoneo a confezionare 68 singole dosi, ovvero la cessione di tre dosi del peso lordo complessivo di circa un grammo, sono incompatibili con il fatto di lieve entità, ma ha statuito che, indipendentemente dal dato ponderale, non è lieve il fatto caratterizzato da elementi sintomatici dello stabile inserimento dell'imputato nel mercato dello spaccio, della sua capacità di diffondere in modo sistematico e cospicuo sostanze stupefacenti. Quei dati ponderali non sembrano, dunque, utilizzabili a fini statistici.

Ed allora, rammentando che secondo l'oramai univoco orientamento di legittimità, nessun indice, neppure quello ponderale, può essere valorizzato isolatamente, imponendosi, al contrario, una valutazione unitaria del fatto, che consenta di verificarne la effettiva capacità di aggressione ai beni giuridici tutelati dalla norma, dovrebbe concludersi nel senso della sostanziale impossibilità di predeterminare utilmente delle soglie quantitative (che non siano quelle, necessariamente generiche, delle «dose conteggiate a decine»

della richiamata giurisprudenza di legittimità), e della impraticabilità di soluzioni che riposino su elaborazioni statistiche, poiché, proprio come risulta esser stato fatto dalla giurisprudenza di legittimità, le valutazioni relative al dato ponderale devono ineludibilmente combinarsi con quelle relative a tutti gli altri parametri indicati dall'art. 73, comma 5, T.U. stup.

Il redattore: Michele Toriello

Il Vice Direttore
Gastone Andrezza

Il Direttore
Maria Acierno